

# **QUADERNI FIORENTINI**

**per la storia del pensiero giuridico moderno**

**39**

(2010)



**GIUFFRÈ EDITORE**

LUIGI LACCHÈ

IL CANONE ECLETTICO.  
ALLA RICERCA DI UNO *STRATO PROFONDO*  
DELLA CULTURA  
GIURIDICA ITALIANA DELL'OTTOCENTO

« L'elettico è un filosofo che, calpestando il pregiudizio, la tradizione, l'antichità, il consenso universale, l'autorità, insomma tutto ciò che soggioga l'animo del volgo, osa pensare con la propria testa, risalire ai principi generali più chiari, esaminarli, discuterli, astenendosi dall'ammettere alcunché, senza la prova dell'esperienza e della ragione [...]. L'elettico non raccoglie a caso delle verità, non le lascia isolate; e meno ancora si ostina a sistemarle in un qualche piano determinato [...] »

*Eclectisme*, in *Encyclopédie où Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, t. V, Paris, p. 270, tr. it. ed. Bari, Laterza, 1968, pp. 399-400

« Nous pensons qu'il est surtout nécessaire de ne pas perdre de vue les trois diverses écoles de jurisprudence qui règnent actuellement en Europe, c'est-à-dire l'école *exégétique*, l'école *historique*, et l'école *philosophique*. Leur réunion seule peut amener la fusion du véritable esprit philosophique avec le positif du droit, moyennant la théorie des principes dirigéans [...] Ces écoles restant séparées, l'une perd de vue les choses et les principes pour ne s'occuper que de mots; la seconde prend pour la vie réelle les hommes et les choses qui ne sont plus; la troisième ressemble à une jeunesse sans expérience, qui au milieu de ses riantes illusions, prend ses désirs pour de ses règles et méprise ce qu'elle ne connaît pas. C'est un malheur très-réel que l'éloignement actuel de ces diverses écoles »

P. Rossi, *Sur les principes dirigéans*, in *Annales de législation et de jurisprudence*, t. II, 1821, pp. 188-189

« La nostra intima convinzione è che in questi problemi sta un grande avvenire nella scienza della civiltà; che in breve ne sarà forse tentata la soluzione, e che il loro scioglimento sarà il punto di convergenza delle due versioni necessarie ai sistemi di Vico e Romagnosi, del precursore del secolo XIX, e dell'ordinatore del secolo XVIII »

G. FERRARI, *La mente di G. D. Romagnosi. Saggio*, Prato, Tipografia Guasti, 1839, p. 108

« [...] rinnegammo Vico e Romagnosi, tacemmo se uno storico li bandiva dal mondo, c'arruolammo nelle scuole straniere che non sono le loro, non sono le nostre, non sono quella poco fa rammentata, che novellamente sorta fra noi, intende la filosofia per il suo verso, accoppia la morale ed il diritto romano, la religione e la civiltà, Vico e Romagnosi, il passato e il futuro, l'idea ed il fatto [...] »

F.C. BUONAMICI, *Di una ingiuria fatta a Giovan Battista Vico ed a Giovan Domenico Romagnosi. Discorso e prova*, Pisa, Tip. Citi, s.d.

« Tutt'al più, si può osservare che due cose non si spiegano: come mai, con tanta e tanto buona conoscenza del Vico, l'Amari potesse mostrarsi l'ammiratore incondizionato del Romagnosi che s'è visto altrove, e come mai, per converso, potesse scrivere, del sistema di quel più ammodernato Vico che fu lo Hegel, che esso è senza prove, arbitrario, incomprensibile, mutilante la storia nel tempo e nello spazio, e così di seguito »

B. CROCE, *Bibliografia vichiana. Accresciuta e rielaborata da Fausto Nicolini*, Napoli, Ricciardi, 1947, vol. II, p. 624

« L'eclittismo comunque abbonda di pericoli nascosti: in pratica, spesso è poco più che un eufemismo per nascondere la confusione, l'accettazione di teorie contraddittorie, la bancarotta del pensiero creativo, la maschera della mediocrità; esso dà a coloro che lo praticano un falso senso di sicurezza e una reputazione non meritata di acume scientifico. Scienza significa molto di più che un senso di responsabilità verso la documentazione; quest'ultima deve diventare responsabile verso la teoria »

M. HARRIS, *L'evoluzione del pensiero antropologico. Una storia della teoria della cultura*, Bologna, Il Mulino, 1971, pp. 381-382

« La più profonda verità circa la formazione laica del Canone consiste nel fatto che a compierla non sono né critici né accademie, e tanto meno politici. Sono scrittori, artisti, compositori a stabilire canoni, gettando ponti tra forti precursori e forti successori »  
 H. BLOOM, *Il canone occidentale. I libri e la scuola delle ere*, Milano, Bompiani, 1996, p. 463

1. Strati profondi, scarti, rovine, saperi compositi. — 2. Un'idea di crisi. — 3. Paradigmi interpretativi e correzioni di rotta. — 4. Il *canone eclettico* per la nazione dei giuristi: Vico e Romagnosi. — 5. La storia e la ragione, per riannodare la « catena dei tempi ». — 6. Eclettismi e principî. — 7. « Sacrificare i cavoli senza sfamare la capra ».

### 1. *Strati profondi, scarti, rovine, saperi compositi.*

Questo saggio nasce da riflessioni e suggestioni che si sono andate sedimentando poco a poco. Potrei quasi parlare di un lavoro di *scarto*, ovvero di quello che alla fine resta dopo aver setacciato nel tempo, per le più diverse ragioni, una lunga teoria di autori, opere, contributi critici. Ma di *scarto* inteso come *rovina* produttiva, come evento nuovo che acquista autonomia e una precisa capacità di esistenza <sup>(1)</sup>. È ciò che sembra stare ai *margini*, percepito certo, ma mai del tutto riconosciuto, presenza evidente eppure sempre sottraccia. Ho seguito, in questo percorso, un approccio che richiama la straordinaria attenzione di Walter Benjamin per ciò che è meno visibile o non lo è affatto, che appare irrimediabilmente incompiuto, che abbandona le cose all'oblio o alla distruzione di ciò che è spurio o superato <sup>(2)</sup>. È avvicinando le tessere disperse di un mosaico, come nella tecnica benjaminiana dell'*assemblage*, che il collezionista cerca di dare un *altro senso* alla sua collezione di *oggetti desueti* <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> È il senso della riflessione di Georg SIMMEL in *Die Ruine* (1911), tr. it. *La rovina*, in *Rivista di estetica*, XXI, 8, 1981, p. 122.

<sup>(2)</sup> Cfr. B. MORONCINI, *Benjamin: allegoria e rovina*, ivi, pp. 108-120; ID., *Le rovine di Benjamin*, in *Kainós*, 1, 2006, *Rifiuti*. Sul risultato "incompiuto" del montaggio surrealista di Benjamin è d'obbligo il rinvio a *Parigi, capitale del XIX secolo. I « passages » di Parigi*, a cura di R. Tiedemann, Opere di Walter Benjamin, ed. it. a cura di G. Agamben, XI, Torino, Einaudi, 1986.

<sup>(3)</sup> F. ORLANDO, *Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura. Rovine, reliquie, rarità, robaccia, luoghi inabitati e tesori nascosti*, Torino, Einaudi, 1994.

In questa *mia* collezione inserisco senz'altro le tracce, i detriti di quel complesso fenomeno culturale che va sotto il nome di eclettismo. Le sue *rovine* hanno un fascino sottile. E, come dice Chateaubriand nel suo *Génie du christianisme*, « Tutti gli uomini hanno una segreta attrazione per le rovine ». Ma — ed è quello che cercherò di dire qui — questo scarto fenomenico ha radici profonde, quasi il contrario di quello che di solito si pensa. Credo infatti che il *canone eclettico* che cercherò qui di rappresentare e ricostruire è uno *strato profondo* della cultura giuridica italiana dell'Ottocento. Un *oggetto desueto* che rivela molto di più di quanto appare.

In questa ideale *collezione* ci sono alcuni pezzi mancanti. L'analisi che quindi propongo è difficile e probabilmente non disponiamo ancora di uno strumentario idoneo a tracciare con sicurezza un quadro organico del *problema* che vorrei prendere in considerazione: l'eclettismo, tra politica e cultura giuridica, visto come problema significativo per comprendere alcuni complessi percorsi di emersione e di sviluppo della cultura giuridica italiana della Restaurazione, con non poche propaggini nella seconda metà del secolo. È una riflessione — dai confini e dai contenuti incerti — che appare utile per ricostruire i tratti emblematici dell'antropologia del giurista che attraverserà gran parte dell'Ottocento. Ho usato il termine eclettismo per richiamare una categoria consueta ma, come si vedrà, la mia proposta tende a sostituirla o almeno ad arricchirne i contenuti con il riferimento a quello che chiamo *canone eclettico*.

La tentazione, invero più abituale, sarebbe quella di *rifiutare* l'eclettismo come sinonimo di metodologie disinvolute, di confusione intellettuale, di approssimazione, di sterile sincretismo e via dicendo, con il rischio però di ripetere un giudizio scontato che liquida agevolmente fenomeni diversi senza però fare i conti con una realtà che merita un altro approccio. Il mio contributo, per certi versi, vuole “prendere sul serio” lo *scarto* dell'eclettismo (giuridico).

Vorrei considerare il giurista della Restaurazione come complessa figura di intellettuale alla ricerca di un diritto adeguato « alla *teoria della politica e del governo*, modellata sulla società postrivoluzionaria, da mettere insieme con l'impiego di saperi compositi ». Credo che questo punto, che traggio da un felice saggio di Mario

Sbriccoli (4), possa servire come primo elemento contenutistico di carattere generale.

Paolo Ungari intitolava un capitolo del suo volume del 1967, *L'età del codice civile. Lotta per la codificazione e scuole di giurisprudenza nel Risorgimento* (5), « La crisi della cultura giuridica nella Restaurazione ». L'autore muoveva, come vedremo, da una *idée reçue* da gran parte della storiografia e soprattutto dalla scienza giuridica del Novecento, ma le sue analisi, alcune delle quali pioneristiche, andavano nella direzione opposta, intendendo invece mostrare i caratteri di identità e di forza (pur cosciente anche dei tanti profili di fragilità) delle culture giuridiche della Restaurazione negli antichi Stati italiani (uso il plurale anche se più avanti cercherò di porre il problema nella prospettiva di una *cultura giuridica*) (6).

Sono trascorsi quaranta anni, ma il tempo non è passato invano. Si potrebbe fare un lungo elenco di saggi, atti di convegno, sintesi dedicati a quella che Ungari, dal suo punto di vista, aveva chiamato « L'età del codice civile ». Un lavoro collettivo che ha prodotto risultati apprezzabili: pensiamo proprio alla conoscenza dell'universo codicistico (nei suoi vari e vasti domini), delle scuole e in generale degli orientamenti scientifici, della circolazione delle idee e dei viaggi degli uomini, dei giuristi e delle loro dottrine, delle riviste, dei circoli e delle accademie.

Tuttavia, malgrado ciò, non sono sicuro che l'immagine della crisi della cultura giuridica della Restaurazione sia stata del tutto allontanata dal nostro immaginario. Pierre Rosanvallon, nel classico *Le moment Guizot*, ha cercato di dare *sensu* a quell'atteggiamento storiografico verso il pensiero politico (ma *amplius* giuridico) della prima metà del XIX secolo, in particolare del periodo racchiuso fra il 1815 e il 1848, parlandone come di un « Temps faible de l'histoire, et de la pensée simultanément, voué à un statut secondaire, mis sans dom-

---

(4) M. SBRICCOLI, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia Unita*, in *Storia e cultura giuridica in Italia dalla Unità alla Repubblica*, a cura di A. Schiavone, Bari, Laterza, 1990, p. 150.

(5) Napoli, ESI, 1967.

(6) Per un esame recente delle prospettive metodologiche e contenutistiche del concetto di "cultura giuridica" v. R. FERRANTE, *Cultura e codificazione*, in *Clio@Themis*, n. 2 (<http://www.cliothemis.com>).

mage entre parenthèses » (7), insomma età “debole” schiacciata tra periodi “forti”, età di mera “transizione” dopo l’enorme evento rivoluzionario e l’epopea napoleonica e prima del ’48 “democratico”. *Idéologues*, sansimoniani, industrialisti, dottrinari — per fare qualche esempio di singole “tribù” intellettuali — sono stati apprezzati perlopiù come preludio a qualcos’altro, con la conseguenza di fissarne un’immagine spesso riduttiva (8).

Adolfo Omodeo aveva già notato, negli anni Quaranta del secolo scorso, come quest’epoca non fosse particolarmente cara ai francesi, epoca di “decadenza”, appunto, dopo la *grandeur* napoleonica (9); e lo storico italiano aveva anche colto come, almeno per l’esperienza francese, la Restaurazione si fosse rivelata una grande fucina di idee, con la elaborazione di parole-chiave che avrebbero contribuito a formare l’intelligenza dell’uomo contemporaneo.

Dire che cosa caratterizzi la Restaurazione, del resto, non è affatto semplice e la risposta, alla fine, non potrà che essere parziale (10). La fisionomia generale del periodo certo dipenderà anche dal punto di osservazione e dal contesto territoriale. Il caso italiano è (stato) a sua volta disseminato di “trappole” interpretative: terreno di mera transizione tra rivoluzioni (la storia procede per azioni più che per reazioni, sulla linea di Godechot); momento di blocco delle istituzioni in senso liberale e quindi poi fase contrastata di trasformazione nel senso di marcia del movimento liberale protorisorgimentale (Croce: e basterebbe vedere l’influenza delle sue due *Storie* (d’Europa e d’Italia) sulla formazione degli storiografi della Restaurazione); o ancora la Restaurazione italiana come “terza edizione” del dispotismo illuminato seppur indebolito moralmente, intellet-

(7) P. ROSANVALLON, *Le moment Guizot*, Paris, Gallimard, 1985, p. 11. Per un utile « dizionario » dei linguaggi politici della Restaurazione, v. M. FERRARI, *La « Restaurazione »*. *Ideologia e linguaggio (1814-1830)*, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2000. Cfr. anche C. CASSINA, *Parole vecchie, parole nuove. Ottocento francese e modernità politica*, Roma, Carocci, 2007.

(8) M. BARBERIS, *Benjamin Constant. Rivoluzione, costituzione, progresso*, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 9.

(9) Cfr. A. OMODEO, *Studi sull’età della Restaurazione. La cultura francese nell’età della Restaurazione. Aspetti del cattolicesimo della Restaurazione*, con prefazione di A. Galante Garrone, Torino, Einaudi, 1974, 2 ed., p. 9.

(10) G. SANTONCINI, *Appunti per una bibliografia critica sulla seconda Restaurazione pontificia*, in « Proposte e ricerche », 32, 1994, p. 156.

tualmente e praticamente (Walter Maturi) <sup>(11)</sup>. Per l'età a noi più vicina è possibile richiamare, tra gli altri, i lavori di Marco Meriggi, di Alberto Banti e di Luca Mannori per comprendere come e in quali direzioni la ricerca storica e i paradigmi interpretativi si siano strutturalmente diversificati e arricchiti: penso per es. al dilemma della libertà liberale e della libertà dei ceti; al linguaggio politico-giuridico delle istituzioni; all'immaginario e ai simboli della nazione.

## 2. *Un'idea di crisi.*

Intendo qui il concetto di crisi non molto diversamente da come fa Pellegrino Rossi (e con lui vedremo altri autori) in uno scritto del 1820 (sul quale avrò modo di ritornare). Viviamo in un'epoca di crisi, riconosce l'intellettuale toscano, *blesé politique*, esule a Ginevra dal 1815 <sup>(12)</sup>. « Ici de récentes institutions demandent à être affermées par des moyens légaux; là il faut mettre d'accord les productions nouvelles avec les parties conservées de l'ancien ordre social [...] » <sup>(13)</sup>. Dappertutto questo conflitto rischia di contrapporre posizioni estreme, tra chi vorrebbe radicalmente sopravanzare i tempi e la storia e chi invece resta fermo e non comprende le ragioni del mutamento. Bisogna « mettre d'accord » il nuovo con il vecchio guardando anzitutto alle nuove generazioni che lasciate a se stesse rischiano di smarrirsi in un labirinto di idee sbagliate e perniciose.

Ma la crisi, di cui parla Rossi, è in realtà una crisi di "crescita", è l'effetto necessario « des progrès de la civilisation » <sup>(14)</sup>, una crisi che serve a prendere atto della complessità dell'organizzazione politica e sociale e di un sentimento di libertà affermato come disciplina morale. La crisi, insomma, discende dalla complicazione dei nuovi elementi morali della società. « C'est parce que nos droits

<sup>(11)</sup> Ivi, pp. 158-159.

<sup>(12)</sup> Sulle ragioni dell'esilio rinvio a L. LACCHÈ, *Un italiano a Ginevra, alla ricerca della patria comune*, introduzione a P. ROSSI, *Per la Patria comune. Rapporto della Commissione della Dieta ai ventidue Cantoni sul progetto d'Atto federale da essa deliberato a Lucerna il 15 dicembre 1832*, Manduria, Piero Lacaita, 1997, pp. IX-LVIII.

<sup>(13)</sup> P. ROSSI, *De l'étude du droit dans ses rapports avec la civilisation et l'état actuel de la science*, in *Annales de législation et de jurisprudence*, I, 1820, p. 358.

<sup>(14)</sup> Ivi, p. 67.

politiques sont mieux connus, les pouvoirs de l'Etat mieux divisés, nos sentimens d'humanité plus exquis, nos rapports sociaux plus déliés, les idées de justice et de vérité mieux définies, notre commerce et nos transactions plus compliquées, nos connaissances plus élevées et plus répandus [...] »<sup>(15)</sup> che non vogliamo più — scrive sempre Rossi — un'organizzazione giuridica e politica difettosa, frutto di un'amalgama incoerente di usi definitivamente tramontati e di resti informi di attitudini politiche e morali troppo diverse dalle nostre. In tal senso, l'età della Restaurazione, non potendo essere un mero ritorno al passato, appare anche una opportunità per elaborare una visione più realistica che cerchi di valorizzare il *presente*, non rinviando né a storie mitizzate (del medioevo soprattutto) né appellandosi ad un futuro di “rinascita” incerto e imprevedibile.

Lo sbocco di questa riflessione è politico, come vedremo alla fine. Per il momento vorrei sottolineare tre espressioni rossiane: « mettere d'accordo »; « progressi della civiltà », « nuovi elementi morali della società ». È un lessico che ritroveremo.

### 3. *Paradigmi interpretativi e correzioni di rotta.*

L'immagine della crisi (e quindi della intrinseca debolezza) della cultura giuridica della Restaurazione non è però completamente superata. Di solito il paradigma della transizione “mette tra parentesi” i fenomeni, li depriva dei caratteri e dei contenuti specifici. Le immagini, le rappresentazioni della crisi e della transizione hanno, per l'esperienza giuridica italiana, due principali momenti fondativi, ovvero due momenti che, meglio e con più forza di altri, riescono a offrire la raffigurazione più convincente di una intrinseca condizione di debolezza facendone un vero e proprio *topos* argomentativo. Si tratta di due momenti notissimi.

Il primo, vera e propria *origo*, coincide col celebre resoconto di viaggio, alla metà degli anni Venti, col quale Savigny giudica<sup>(16)</sup>,

<sup>(15)</sup> Ivi.

<sup>(16)</sup> F.C. VON SAVIGNY, *Über den juristischen Unterricht in Italien*, in *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*, 6, 1828, pp. 201-228, p. 205 (la tr. it., quasi integrale e con non piccole mende, sulla ed. del 1850, è opera di A. TURCHIARULO, *Sull'insegnamento del dritto in Italia*, in *Ragionamenti storici di dritto del prof. F.C.*

attraverso le proprie lenti informate al concetto di *Rechtswissenschaft* <sup>(17)</sup>, lo stato dell'insegnamento e degli studi giuridici in Italia.

---

*Savigny*, tradotti dall'originale tedesco e preceduti da un discorso [...], Napoli, Tipografia all'insegna del Diogene, 1852, parte IV, in part. p. 215). Sul giudizio riservato allora dal Savigny alle Facoltà giuridiche visitate, cfr. F. RANIERI, *Savignys Einfluß auf die zeitgenössische italienische Rechtswissenschaft*, in « Ius Commune », 8, 1979, p. 199; D. MAFFEI, K.W. NÖRR, *Lettere di Savigny a Capei e Conticini*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, 97, 1980, pp. 184-185; L. MOSCATI, *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, a cura di F. Liotta, Bologna, Monduzzi, 1999, pp. 310 ss.; E. SPAGNESI, *Giovanni Carmignani e il problema dell'insegnamento del diritto*, in *Giovanni Carmignani (1768-1847). Maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del Diritto Penale contemporaneo*, a cura di M. Montorzi, Pisa, Edizioni ETS, 2003, pp. 487 ss.; M. G. DI RENZO VILLATA, *La formazione del giurista in Italia e l'influenza culturale europea tra Sette e Ottocento. Il caso della Lombardia*, Introduzione a *Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 77 ss.; S. PARINI VINCENTI, *L'educazione del giurista: l'abbandono di un'arte per la conquista di una scienza*, ovvero *l'Introduzione enciclopedica alla Facoltà politica legale*, Ivi, pp. 365 ss.

Del resto sono ben noti alcuni giudizi di insoddisfazione verso gli studi giuridici: si pensi al Giusti, al Guerrazzi (F. D. GUERRAZZI, *Memorie legali e scritti giuridici preceduti da uno studio di Adolfo Mangini sulla vita forense di F. D. Guerrazzi*, Livorno, Tip. R. Giusti, 1923, p. 8), a Leopoldo Galeotti attraverso le osservazioni di Francesco Forti (*Discorso intorno agli scritti editi e inediti di Francesco Forti*, in F. FORTI, *Trattati inediti di giurisprudenza preceduti da un discorso dell'avvocato Leopoldo Galeotti*, Firenze, Cammelli, 1864, pp. IX-XI). Cfr. P. GROSSI, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana, 1859-1950*, Milano, Giuffrè, 1986, p. 9; E. SPAGNESI, *La formazione d'un vero giureconsulto*, in *Il Risorgimento nazionale di Vincenzo Salvagnoli. Politica, cultura giuridica ed economica nella Toscana dell'Ottocento*, Pisa, Pacini, 2004, p. 227. Che le cose iniziano a cambiare però nel corso degli anni Trenta lo vediamo dai sostanziosi *Cenni per un nuovo programma di completo e sistematico insegnamento del diritto*, discorso letto nel 1841 da Carmignani dinanzi alla prestigiosa platea dell'Accademia delle Scienze di Torino. Enrico Spagnesi ha ricordato come proprio l'*incipit* ad effetto, nel discorso del professore pisano, fosse rivolto a "censurare" il « grave ed indecoroso rimprovero » ricevuto dai dotti tedeschi tanto verso gli antiquati professori che gli oscuri pratici (E. SPAGNESI, *Giovanni Carmignani e il problema dell'insegnamento del diritto*, cit., pp. 462 e 487).

Sulla lettura savignyana e sulla difficoltà (anche di altri giuristi) a comprendere il contesto napoletano degli studi giuridici v. A. MAZZACANE, *Università e scuole private di diritto a Napoli nella prima metà dell'Ottocento*, in *Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni: strutture, organizzazione, funzionamento*, a cura di A. Romano, Messina, Rubbettino, 1995, p. 555.

<sup>(17)</sup> « *Rechtswissenschaft* è l'affermazione — voluta e cosciente — di una 'conoscenza del diritto organizzata su un modello « scientifico »', in tutta la pregnanza

Il grande giurista tedesco si chiedeva allora come mai in un paese pieno di ingegno e con un così grande numero di giuristi (come a Napoli), « non sieno sorti almeno alcuni individui che si distinguessero come scrittori e professori, e partecipassero o avanzassero in tal modo le glorie delle altre città ». L'analisi di *sistema* non impedì a Savigny di stringere rapporti con molti giuristi italiani con giudizi lusinghieri verso taluni ma è indubbio che il professore tedesco guardasse loro con gli occhi di un eminente studioso della Germania humboldtiana che considerava la scienza come appannaggio esclusivo di Università impegnate nell'alta formazione del *Bildungsbürgertum* <sup>(18)</sup>. Sin dalle lezioni di "metodologia" il giurista tedesco risolveva la pratica — all'interno di un progetto precocemente abbozzato e poi realizzato sino al *System* — negli orizzonti scientifici <sup>(19)</sup>. Humboldt aveva parlato della necessità della solitudine, dell'"isolamento" <sup>(20)</sup> dell'uomo di scienza dalla « confusione degli

---

del termine » (R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, Il Mulino, 1987, p. 238). Sul dibattito in Germania tra XVIII e XIX secolo v. J. SCHRÖDER, *Wissenschaftstheorie und Lehre der "praktischen Jurisprudenz" auf deutschen Universitäten an der Wende zum 19. Jahrhundert*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1979.

<sup>(18)</sup> Penso in particolare a P. SCHIERA, *Il laboratorio borghese. Scienza e politica nella Germania dell'Ottocento*, Bologna, Il Mulino, 1987.

<sup>(19)</sup> Su questi profili v. in particolare A. MAZZACANE, *Jurisprudenz als Wissenschaft*, in Friedrich Carl von SAVIGNY, *Vorlesungen über juristische Methodologie 1802-1842*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1993, pp. 1-55. Cfr. inoltre G. MARINI, *Savigny e il metodo della scienza giuridica*, Milano, Giuffrè, 1966; W. WILHELM, *Metodologia giuridica nel secolo XIX*, Milano, Giuffrè, 1974 (1958); A. MAZZACANE, *Savigny e la storiografia giuridica tra storia e sistema*, Napoli, Liguori, 1976, p. 14; A. MAZZACANE, *Prospettive savignyane vecchie e nuove: i corsi inediti di metodologia*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 9, 1980, pp. 217-244; J. RÜCKERT, *Idealismus, Jurisprudenz und Politik bei Friedrich Carl von Savigny*, Edelsbach, Gremer, 1984; A. MAZZACANE, *I corsi inediti di «Metodologia giuridica» di Friedrich Carl von Savigny*, in «Index», 19, 1991, pp. 109-120; H. H. JAKOBS, *Die Begründung der geschichtlichen Rechtswissenschaft*, Paderbon, Schöningh, 1992; J. RÜCKERT, *Savignys Konzeption von Jurisprudenz und Recht, ihre Folge und ihre Bedeutung bis heute*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», 61, 1993, pp. 65-95; P. CARONI, *Recensione a Friedrich Carl von Savigny, Vorlesungen über juristische Methodologie, 1802-1842*, heraus. und eingeleitet von A. MAZZACANE, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 24, 1995, pp. 410-416.

<sup>(20)</sup> Sul binomio solitudine/libertà nel progetto humboldtiano v. F. TESSITORE, *L'Università di Humboldt e l'unità del sapere*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, a cura di A. Mazzacane e C. Vano, Napoli, Jovene, 1994, pp.

affari » e dalla « tempesta dei sensi ». Nel 1820 Pellegrino Rossi, citando proprio il *Beruf* savigniano, rimarcherà la netta separazione tra i teorici eruditi e i pratici. « En Allemagne la séparation était complète. Un Professeur n'avait jamais vu un tribunal [...] » (21).

In realtà Savigny scattava una fotografia sostanzialmente esatta della situazione alla metà degli anni Venti: professori distolti dalla pratica forense e dall'attività politico-amministrativa; Università infiacchite, economicamente e culturalmente povere (anche per via di un forte quietismo politico, programmi sottoposti al vaglio della censura, il controllo poliziesco nelle aule universitarie considerate luoghi particolarmente propizi alla circolazione di idee e quindi fucine naturali di "dissidenza"); studi condotti — come a Napoli — principalmente nelle scuole private (non tutte certo di buon livello); il foro e il diritto forense come ambiti privilegiati dell'esperienza giuridica. Non mancavano eccezioni lodevoli e figure di scienziati, ma ciò non determinava ancora la *struttura* della cultura giuridica. I germi positivi (per es. nel Lombardo-Veneto) (22) avrebbero potuto modificare in futuro la situazione e lo studioso tedesco non mancò di rilevarlo, anni dopo, per gli studi in Toscana. Del resto negli stessi anni Savigny rifletteva, lungo una linea di interesse che risaliva indietro negli anni, sulla situazione tedesca fissando anche le sue insoddisfazioni nello scritto *Wesen und Werth der Deutschen Universitäten* (23).

Ma come ha ben mostrato Laura Moscati, non bisogna dimenticare che il giudizio savigniano, tra luci e ombre, era stato diffuso, in misura parziale e con dannose semplificazioni, attraverso la mediazione francese: in Toscana dal foglio *L'Universel* (1829); nel

---

13-29. Dello stesso autore cfr. *I fondamenti della filosofia politica di Humboldt*, Napoli, Morano, 1965.

(21) P. ROSSI, *De l'étude du droit*, cit., t. I, p. 4.

(22) S. PARINI VINCENTI, *L'educazione del giurista*, cit., anche per il rapporto tra studi universitari e formazione dei funzionari statali. Cfr. anche E. DEZZA, *Dalle 'scienze utili' alle 'scientifiche professioni': la formazione universitaria di Giacomo Giovannetti*, in *Saggi di storia del diritto penale moderno*, Milano, Led, 1992, pp. 367-389.

(23) In F. K. VON SAVIGNY, *Vermischte Schriften*, IV, rist. Aalen, Scientia Verlag, 1981 (1850), pp. 270-308. Sulla traduzione di Conticini e sulle edizioni italiane del saggio savigniano cfr. E. SPAGNESI, *Giovanni Carmignani e il problema dell'insegnamento del diritto*, cit., p. 493, nt. 82.

Regno delle Due Sicilie dall'*Introduction générale à l'histoire du droit* di Lerminier (tradotta in italiano nel 1833) <sup>(24)</sup>. Il problema dunque non risiede tanto nel giudizio di Savigny in quanto tale, ma piuttosto nella formazione di un *discorso* più ampio che tocca nel profondo, si potrebbe dire, le differenti antropologie giuridiche nell'Europa della Restaurazione. Se la lente per guardare la cultura giuridica italiana era quella "humboldtiana", la difformità dal "modello" poteva contribuire a enfatizzare i profili della crisi e del "ritardo". D'altra parte, molto qui ci sarebbe da discutere sulla reale recezione e soprattutto sulla comprensione della proposta complessiva di Savigny in quei decenni, apprezzata più per la valenza simbolica che per la concreta possibilità di applicazione nel contesto italiano, al di là della sua dimensione storicista e antivolontaristica espressa soprattutto nel *Beruf*.

Come è noto anche la diagnosi di Mittermaier <sup>(25)</sup>, che risale

---

<sup>(24)</sup> L. MOSCATI, *Un'inedita lettera di Savigny a Poerio*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico », 21, 1992, pp. 663-669; e soprattutto l'ampia ricostruzione in Id., *Italianische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, Roma, Viella, 2000, pp.163 ss. Su Lerminier v. G. NAVET, *Eugène Lerminier (1803-1857): la science du droit comme synthèse de l'histoire et de la philosophie*, in « Revue d'Histoire des Sciences Humaines », 4, 2001, pp. 33-56.

<sup>(25)</sup> *Delle condizioni d'Italia* del cav. Carlo Dr. Mittermaier ... con un capitolo inedito dell'autore e con note del traduttore versione dell'Ab. Pietro Mugna, Lipsia, Stamperia di G.B. Hirschfeld, Milano e Vienna, Presso Tendler e Schäfer, 1845. Nel 1842 era stato tradotto e pubblicato il saggio di MITTERMAIER *Ueber die Fortschritte des Rechtsstudiums in Italien in Bezug auf die Rechtsgeschichte Italiens*, in « Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes », 14, 1842: *Intorno ai progressi della letteratura giuridica, e sullo stato dello studio del diritto in Italia. Memoria del professore Mittermayer*, in « Annali Universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio », vol. LXXI, gennaio-febbraio-marzo 1842, pp. 291-308, vol LXXII, aprile-maggio-giugno 1842, pp. 20-29, 145-156, 254-271. Sullo scritto del 1851, tradotto in italiano, *Sullo stato attuale della giurisprudenza in Italia con esame dei libri e giornali di giurisprudenza più importanti pubblicati in Italia da tre anni*, in *L'Eco dei Tribunali* v. M. SBRICCOLI, *La penalistica civile*, cit., p. 147, nt. 1. Sulle opere di Mittermaier v. l'utilissimo L. NUZZO, *Bibliographie der Werke Karl Josef Anton Mittermaiers. Juristische Briefwechsel des 19. Jahrhunderts*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2004. Sul giudizio di Mittermaier v. anche L. MOSCATI, *Insegnamento e scienza giuridica*, cit., pp. 311-313. Per le multiformi relazioni di Mittermaier con l'Italia v. P. BALESTRERI, *Mittermaier e l'Italia. Orientamenti politici e dottrine processualistiche in un carteggio di metà Ottocento*, in « Ius commune », X, 1983, pp. 97-140; E. JAYME, *Mittermaier und Italien*, in *Carl Joseph Anton Mittermaier. Symposium 1987 in Heidelberg. Vorträge und*

agli anni '40, non è troppo diversa da quella di Savigny (perché la *fotografia* della realtà è quella). Scarso senso critico, salari che non invogliano i migliori. « Il sistema degli studii anche non abbraccia la scienza in tutta la sua estensione, e ne' varii suoi rami. In nessuna università d'Italia sono così pienamente insegnate tutte le varie materie, come nelle università di Germania. In alcune università italiane manca, per esempio la cattedra della filosofia del diritto; in altre quella di diritto pubblico, e generalmente poi quella della storia del diritto. Ad una buona storica trattazione del diritto nemmeno si pensa »<sup>(26)</sup>. Tuttavia il grande giurista di Heidelberg non manca di cogliere le *ragioni* profonde e talune conseguenze positive.

« Così i professori di diritto sono per la massima parte anche avvocati; e questa unione della vita d'affari alla scientifica fa che in Italia non occorre quell'aspra divisione fra teoretici e pratici, come in Germania. Quivi i professori, troppo alla vita estranei, accampano le loro teorie in maniera che urta il pratico; e quindi da costui si sente ad ogni occasione il teoretico messo in ridicolo. I più distinti professori di legge a Roma, a Napoli, a Pisa e a Bologna sono in pari tempo distinti avvocati. Anche quel senso aperto che ha l'italiano per l'arte e la poesia, esercita un influsso salutare sulle opere scientifiche degli eruditi e sull'attività degli uomini di stato. Non rado incontra di vedere in personaggi d'alto affare chiari poeti, e peregrine cognizioni d'arte. Egli è ben difficile di trovare un uomo, il quale, in un posto sì elevato come il ministro di stato Niccolini, unisca, in un'età già provetta, tanta profondità di dottrina legale, tanta pratica abilità ad una distinta coltura poetica e alle più squisite cognizioni dell'arte.

Potessero quegliino che s'interessano della pubblica procedura verbale assistere in Napoli alle sessioni giudiziarie! Quale maschia, dignitosa e chiara eloquenza, che non consiste puramente in vuote frasi, dispiegano molti avvocati napoletani! È un piacere seguir l'abile oratore, che rapido sa rilevare il vero punto della questione, intorno il quale la cosa si aggira, e analiticamente sviluppare tutti gli

---

*Materialen*, a cura di W. Küper, Heidelberg, R. v. Decker & C. F. Müller, 1988, pp. 7-20, p. 18.

<sup>(26)</sup> *Delle condizioni d'Italia*, cit., p. 216. Sulla traduzione e il successo dell'opera v. P. BALESTRERI, *Mittermaier e l'Italia*, cit., pp. 98-101.

indizi con mirabile sagacità. A conferma del pratico ingegno e del fine tatto degli italiani, citiamo ancora i congressi scientifici che si tennero a Pisa, a Firenze, a Torino, a Padova, a Lucca e a Milano » (27).

Pratici sì, ma « guidés par la science » (28) era la formula che Mittermaier privilegiava, ricercando un positivo equilibrio nell'ambito dell'insegnamento e dello studio.

Il paradigma savignyano ha avuto senza dubbio un peso ben più rilevante e duraturo nella costruzione dell'immagine del giurista della Restaurazione. « La critica più insistente — è stato osservato con precisione — che la storiografia moderna rivolge ai giuristi dell'Ottocento riguarda il pragmatismo che caratterizza l'operato degli interpreti del diritto (magistrati, avvocati e professori universitari). Le finalità eminentemente pratiche perseguite dalla dottrina ottocentesca e il conseguente predominio dell'attività forense sulla speculazione scientifica sarebbero, quindi, le cause principali della scarsa qualità degli studi accademici e dell'involuzione dell'insegnamento universitario verso uno sterile enciclopedismo legale » (29).

---

(27) *Delle condizioni d'Italia*, cit., pp. 27-28. Sulla necessità di un'alleanza tra la letteratura e il diritto (« Perciò, o Giovani, difendete la letteratura nelle scuole della giurisprudenza, e la giurisprudenza nei circoli letterarii. L'unione nelle idee come nella vita è il bisogno della umanità, il bisogno d'Italia »), v. la prolusione universitaria di Giuseppe Montanelli docente pisano di diritto patrio: *Dell'associazione fra la letteratura e il diritto*, Pisa, Pieraccini, s.d. (1843), pp. 23-24. Su questa « miscela tra saperi » auspicata da Montanelli e sugli effetti prodotti v. A. CHIAVISTELLI, *Dall'aula all'arango, dalle lettere alla politica. L'emersione di una sfera pubblica nell'Italia del primo Ottocento*, in V. Piergiovanni (a cura di), *Sapere accademico e pratica legale fra Antico regime e unificazione nazionale*, Genova, Accademia Ligure di Scienze e Lettere, 2009, p. 438. Il tema del buon giurista tra letteratura ed eloquenza è stato ampiamente sviluppato da P. BENEDEUCE, *Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell'Italia liberale*, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 205 ss.

(28) Lo ricorda M. G. DI RENZO VILLATA, *La formazione del giurista in Italia*, cit., pp. 94-95. « Si intese bene che ogni scienza doveva ridursi alla pratica, ma altresì si conobbe non esservi pratica buona che non sia sapiente » (F. FORTI, *Libri Due delle istituzioni di diritto civile accomodata all'uso del Foro*, I, Firenze, Cammelli, 1863, p. 549, cit. da F. COLAO, *Pratica sapiente e codificazione dalla Toscana di Francesco Forti all'Italia di Francesco Carrara*, in *Sapere accademico e pratica legale*, cit., p. 89).

(29) P. RONDINI, *La scienza criminale nel Regno lombardo-veneto e nel Granducato di Toscana (1815-1848): tra cultura giuridica e pratica legale*, in *Giovanni Carmignani (1768-1847)*, cit., p. 419.

La “confusione” di ruoli e di funzioni e il pragmatismo sarebbero dunque le cause della *decadenza* e della *crisi*. Sappiamo che lo stato di salute delle Università italiane della Restaurazione è malfermo: ci sono anche professori di vaglia, ma nell’insieme la cultura giuridica negli Atenei è esangue, ha troppo del vecchio per poter affrontare con ottimismo la “modernità” e troppo poco del “nuovo” per guardare con efficacia al futuro. Non è casuale che il problema della riforma dell’insegnamento universitario nel campo giuridico cominci ad assumere in Italia una valenza significativa, sul piano dei contenuti, del metodo e dello spirito complessivo, soprattutto tra gli anni Trenta e Quaranta. Ma la speculazione scientifica è debole <sup>(30)</sup> non solo perché lo è il corredo metodologico-scientifico dei professori universitari e quindi l’apparato concettuale della *scientia iuris*, ma perché l’Università, da tempo, anzitutto a seguito di imponenti trasformazioni politico-strutturali, tali da incidere sulla forma e sulla dimensione del potere politico negli Stati moderni, ha smarrito la sua vocazione “costituzionale” <sup>(31)</sup> (quella vocazione che è stata invece trovata in Germania). Quella critica (che fotografa un dato di fatto) rischia, a mio avviso, di essere parziale scambiando la causa con gli effetti.

Tale vocazione, se posso dire, è invece professata proprio all’interno della dimensione “pragmatica” e metodologicamente eclettica: una cultura condivisa (anche se con tensioni crescenti) dal ceto forense degli avvocati e dei magistrati, entrambi investiti, più tardi, da un processo di crescente “burocratizzazione”. Si tratta di una vera e propria *struttura costituzionale* che, pur con differenze importanti fra gli Stati preunitari, sembra tuttavia potere indicare alcuni elementi comuni <sup>(32)</sup> in quel crocevia fondamentale che

---

<sup>(30)</sup> Ma più si studia, con idee nuove e strumenti aggiornati, il “giuridico” della Restaurazione, più se ne coglie le intrinseche specificità e la reale consistenza.

<sup>(31)</sup> Mi riferisco in particolare al significato del costrutto « storico-costituzionale » colto, nella sua dimensione europea, da Pierangelo SCHIERA: *Università e società come nodo strutturale della storia moderna*, in *Università e professioni giuridiche*, cit., pp. 31-49; *Modelli di Università nell’Ottocento europeo: problemi di scienza e di potere*, in *L’Università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano*, a cura di I. Porciani, Napoli, Jovene, 1994, pp. 5-34.

<sup>(32)</sup> Per il caso napoletano, ma con valenze più generali, il profilo “eclettico” dell’avvocato-professore-politico è stato ben segnalato da A. MAZZACANE, *Università e*

collega il tema della garanzia giuridica della difesa tecnica con la questione cruciale della garanzia politico-costituzionale. Così il passaggio e l'osmosi tra avvocatura e magistratura (che assume certe articolazioni diverse a seconda del tipo di ordinamento giudiziario) <sup>(33)</sup> non solo conferma la sua dimensione di lunga durata, ma rappresenta il presupposto stesso per la costruzione di una cultura giurisprudenziale che rispecchia i valori, gli interessi, le ragioni di un notariato civile e "distinto" <sup>(34)</sup> o di strutture ancora a dominanza cetuale <sup>(35)</sup>. « Preparare in ogni modo alla pratica » <sup>(36)</sup> — come si

---

*scuole private di diritto a Napoli nella prima metà dell'Ottocento*, cit., pp. 574-575; ID., *Secolo dell'Università — secolo delle professioni: le ragioni di un incontro*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'Italia liberale*, cit., p. 9. Molto utili anche le riflessioni di sintesi che si possono leggere in G. CIANFEROTTI, *Emanuele Gianturco giurista pratico*, in *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, a cura di A. Mazzacane, Genova, Liguori, 1987, pp. 157 ss.; ID., *L'Università di Siena e la "vertenza Scialoja"*. *Concettualismo giuridico, giurisprudenza pratica e insegnamento del diritto in Italia alla fine dell'Ottocento*, in « Studi senesi », XXXVII, 1988, pp. 725-750; ID., *Università e scienza giuridica nell'Italia unita*, in *Università e scienza nazionale*, a cura di I. Porciani, Napoli, Jovene, 2001, pp. 19 ss.

<sup>(33)</sup> Gino Gorla ha sottolineato la lunga durata di questo fenomeno in *Gli avvocati nella "fabbrica del diritto" in Italia fra i secoli XVI e XVIII (con un epilogo nei secoli XIX e XX)*, in *L'Avvocatura nei principali ordinamenti giuridici*, Atti del Convegno internazionale, Roma-Napoli, 21-23 maggio 1987, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1990 (pubblicato anche in « Foro italiano », 1991, V, coll. 461-465); con F. ROSELLI, *Per la storia del potere dei giudici in Italia fra il secolo XVI e i secoli XIX-XX fino alla cessazione dello Statuto Albertino: alcune tracce*, in « Foro italiano », 1986, V, coll. 93-105. Gorla ha avuto anche il merito di cogliere la forte rilevanza costituzionale del ruolo dei grandi giudici e dei grandi avvocati visti come "eroi" della fabbrica giurisprudenziale del diritto (forense-comune) negli Stati della prima età moderna. Il fenomeno ottocentesco viene invece relativizzato nel presupposto che la perdita di rilievo delle *auctoritates* intese come tipiche attività di consulenza poste in essere dai giuristi, a seguito dell'affermazione ideologica della legge statutale come unica ed esclusiva fonte del diritto, segnerebbe un elemento di forte discontinuità. Gorla accenna al fenomeno in questione come sostanzialmente "risolto", ma analisi e ricerche mirate, nei diversi contesti preunitari, sembrano mostrare un quadro più complesso e articolato, meritevole di più ampi approfondimenti.

<sup>(34)</sup> « Una delle più onorate occupazioni per l'uomo civile di bene ordinata sociale convivenza, e forse la prima, convengono tutti, che sia quella del Foro » (C. BORGOGNONI, *Polizia del Foro ossia delle considerazioni pratiche nel trattare la Facoltà legale negli usi forensi*, Bologna, Tipografia dell'Istituto delle Scienze, 1847, p. 6).

<sup>(35)</sup> Su questi profili, in sintesi, v. M. MERIGGI, *Gli Stati italiani prima dell'Unità. Una storia istituzionale*, Bologna, Il Mulino, 2002; L. MANNORI, *La crisi dell'ordine*

dirà nel 1860 *Ai lettori* del primo numero del *Monitore dei Tribunali* — è dunque una divisa *costituzionale*.

Una parte cospicua teorico-pratica e soprattutto “civile” della formazione avviene altrove, nelle scuole private, come nell’accennata importante esperienza regnicola, e più in generale negli studi degli avvocati, nelle aule di giustizia, nelle Accademie e nei circoli culturali, nei retrobottega delle Riviste “letterarie” (37), nell’ambito più vasto della sociabilità borghese (38).

Un ceto “civile” che deve la sua posizione sociale e pubblica anzitutto alla sua capacità di mediare tra il mondo dell’avvocatura e il mondo della giurisdizione, in una dinamica aperta di professionalizzazione. Il “mestiere del giudice” non ha ancora acquisito una completa dimensione burocratica e rende quindi possibile una dinamica di integrazione. Nonostante i forti vincoli di carattere politico e la relativa ristrettezza numerica, questi professori-avvocati-magistrati-pubblicisti esercitano una funzione che definisco “costituzionale” perché intesa a migliorare e “incivilire” — nei casi migliori — il diritto e la giustizia.

Nell’esperienza italiana la cultura della Restaurazione quindi non può essere riguardata solo dall’osservatorio universitario. Si possono individuare alcuni cantieri principali che connotano il figurino del giurista dopo la Restaurazione. Un terreno, sempre più

---

*plurale. Nazione e costituzione in Italia tra Sette e Ottocento*, in AA.VV., *Ordo Iuris. Storia e forme dell’esperienza giuridica*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 137-180.

(36) C. STORTI STORCHI, *Preparare in ogni modo alla pratica*. *Il programma dei periodici giuridici milanesi dal decennio di resistenza all’unificazione legislativa (1850-1865)*, in *Formare il giurista*, cit., pp. 459 e 475 ss.

(37) I casi più significativi sono il toscano e il napoletano. Sul primo, per osservazioni sintetiche, v. L. LACCHÈ, « *All’antica sua patria* ». *Pellegrino Rossi e Simonde de Sismondi: relazioni intellettuali fra Ginevra e la Toscana*, in *Sismondi e la civiltà toscana*, a cura di F. Sofia, Firenze, Olschki, 2001, pp. 85-91 e, ora, soprattutto F. COLAO, *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, Il Mulino, 2006, *passim*; ID., *Pratica sapiente e codificazione*, cit., pp. 89 ss. Per il secondo, oltre ai testi già citati, v. G. OLDRINI, *L’Ottocento filosofico napoletano nella letteratura dell’ultimo decennio*, Napoli, Bibliopolis, 1986, pp. 36 ss., con ampia bibliografia; F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*, Bari, Cacucci, 2005, pp. 302 ss.

(38) Su questo snodo v. A. CHIAVISTELLI, *Dall’aula all’arengo, dalle lettere alla politica*, cit., pp. 425 ss.

dissodato, è quello che interessa il giurista in quanto *pratico*, ovvero professionista del diritto nel contesto sociale e forense <sup>(39)</sup>. Nel foro si conciliano la teoria e la prassi e si dà forma alla figura del giureconsulto <sup>(40)</sup>. L'avvocatura e la magistratura restano, per una buona parte dell'Ottocento, la nervatura essenziale del *sapere giuridico*. Stili, culture, letteratura, riviste hanno quale punto di riferimento principale quel binomio. Le scuole private hanno spesso un

<sup>(39)</sup> Tra gli studi a carattere generale, oltre a quelli già citati, ricordo, per l'avvocatura, H. SIEGRIEST, *Advokat, Bürger und Staat. Sozialgeschichte der Rechtsanwälte in Deutschland, Italien und Schweiz (18-20 Jb.)*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1996; M. SANTORO, *Le trasformazioni nel campo giuridico. Avvocati, procuratori e notai dall'Unità alla Repubblica*, in *Storia d'Italia*, Annali 10, I professionisti, a cura di M. Malatesta, Torino, Einaudi, 1996; N. ANTONACCI, *Avvocati tra borghesia e libera professione*, in « Rivista storica italiana », CXI, 1999, 1, pp. 265-279; F. TREGGIARI, *Il ruolo degli avvocati nella formazione del giurista (secoli XVIII-XIX)*, in « Rassegna forense », 1, 1999, pp. 99-117; L. MAYALI, A. PADOA SCHIOPPA, D. SIMON (a cura di), *Officium advocati*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2000; F. TACCHI, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna, Il Mulino, 2002; G. ALPA, R. DANOVÌ, *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, Bologna, Il Mulino, 2003; G. ALPA, *La biblioteca dell'avvocato civilista nell'Ottocento*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », 31, 2001, pp. 233-262; M. MALATESTA (a cura di), *Corpi e professioni tra passato e futuro*, Milano, Giuffrè, 2002; ID., *L'avvocatura europea tra autonomia e regolazione statale (XIX-XX secolo)*, in « Rassegna forense », 3-4, 2004, pp. 1161-1210; A. MENICONI, *La storia degli avvocati: primi bilanci e prospettive di ricerca*, in « Le carte e la storia », 2, 2004, pp. 57-70; V. PIERGIOVANNI, *Sapere accademico e pratica legale*, cit.; A. PADOA SCHIOPPA (a cura di), *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna, Il Mulino, 2009. Per la magistratura, v. P. SARACENO, *Storia della magistratura italiana. Le origini. La Magistratura del Regno di Sardegna*, Roma, Scuola speciale per Archivisti e Bibliotecari, 1993; *Magistrati e potere nella storia europea*, a cura di R. Romanelli, Bologna, Il Mulino, 1997; G. S. PENE VIDARI, *Magistratura e codici*, in *Il Piemonte alle soglie del 1848*, a cura di U. Levra, Roma, Carocci, 2000; C. CASTELLANO, *Il mestiere del giudice. Magistrati e sistema giuridico tra i francesi e i Borboni (1799-1848)*, Bologna, Il Mulino, 2004.

<sup>(40)</sup> Come si può cogliere nel saggio del giovane Manna, in una delle riflessioni più lucide: G. MANNA, *Della giurisprudenza e del foro napoletano: dalla sua origine fino alla pubblicazione delle nuove leggi*, Napoli, Off. Tipografica, 1839. Questo saggio venne subito ripreso e discusso da M. DE AUGUSTINIS, *Della origine e natura della giurisprudenza napoletana e di un libro su tal subbietto dell'avvocato Giovanni Manna*, in « Il Progresso delle scienze, delle lettere e delle arti », n. 25, 1840. Sui caratteri dello scritto di Manna v. O. ABBAMONTE, *Potere pubblico e privata autonomia. Giovanni Manna e la scienza amministrativa nel Mezzogiorno*, Napoli, Jovene, 1991, pp. 72 ss.

Sul primato della dimensione forense e sulle allegazioni v. E. CENNI, *Sulla importanza delle allegazioni degli avvocati napoletani massime nel secolo XVIII*, in *Studi di diritto pubblico*, Napoli, De Angelis, 1870.

collegamento significativo con gli studi professionali. La grande cultura napoletana della Restaurazione non sarebbe neppure concepibile senza tenere conto del ruolo svolto dalle scuole private <sup>(41)</sup>, da Poerio a Savarese, da Pisanelli a Mancini, da Liberatore a De Augustinis, da Correr a Manna, da A. Scialoja a Pessina: giovani brillanti che diventano precocemente maestri, educano innumerevoli giovani, in un clima che, malgrado le difficoltà, è culturalmente più aperto e “libero” dell’Università imbalsamata e “sorvegliata”, e mette a frutto saperi compositi: il binomio costitutivo storia/filosofia; il linguaggio economico; il diritto pubblico; la legislazione comparata per contribuire a dare sostanza *civile* alla scienza giuridica. L’esperienza napoletana ha senza dubbio un valore primario, ma come non ricordare, per esempio, anche le esperienze siciliane <sup>(42)</sup> o l’insegnamento privato di Romagnosi che “produce” allievi come Cattaneo <sup>(43)</sup>, Ferrari o Giuseppe Sacchi <sup>(44)</sup>?

Un altro cantiere — strettamente collegato ai primi due — è animato dalle riviste e dallo stimolo a seguire percorsi “europei”. Per molti versi la Restaurazione è anche la prima grande età delle riviste giuridiche <sup>(45)</sup>. Nel “programma” premesso al primo fascicolo delle *Annales de législation et de jurisprudence* <sup>(46)</sup>, Rossi mette in rilievo

<sup>(41)</sup> Sul punto rinvio a P. UNGARI, *L'età del codice civile*, cit., pp. 104 ss.

<sup>(42)</sup> Cfr. V. CALABRÒ, *Università e scuole private di diritto nella Sicilia dell'Ottocento. In margine ad una documentazione archivistica*, in «Annali di storia delle Università italiane», 5, 2001, pp. 193-212.

<sup>(43)</sup> Sulla lettura dell’opera romagnosiana da parte di Cattaneo cfr., per alcuni aspetti, P. BAGNOLI, *L'idea dell'Italia, 1815-1861*, Reggio Emilia, Diabasis, 2007, pp. 133 ss. Sui rapporti tra Romagnosi e Cattaneo v. N. BOBBIO, *Una filosofia militante. Studi su Carlo Cattaneo*, Torino, Einaudi, 1971, pp. 92 ss.

<sup>(44)</sup> L. MANNORI, *Una Stato per Romagnosi. I. Il progetto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1984, p. 79.

<sup>(45)</sup> Cfr. P. GROSSI (a cura di), *La «cultura» delle riviste giuridiche*, Milano, Giuffrè, 1984; A.-J. ARNAUD (a cura di), *La culture des revues juridiques françaises*, Milano, Giuffrè, 1988; P. GROSSI, B. CLAVERO, V. TAU ANZOATEGUI (a cura di), *La rivista jurídica en la cultura contemporanea*, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1997; M. STOLLEIS, Th. SIMON (a cura di), *Juristische Zeitschriften in Europa*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006.

<sup>(46)</sup> Sulla genesi, sulle trasformazioni e sui caratteri delle *Annales de législation et de jurisprudence* di Rossi, Dumont, Sismondi e Meynier ho scritto in L. LACCHÈ, «All’antica sua patria». *Pellegrino Rossi e Simonde de Sismondi*, cit. Cfr. anche A. DUFOUR, *Hommage à Pellegrino Rossi (1787-1848). Genevois et Suisse à vocation eu-*

la specificità e l'efficacia di *medium* della forma-rivista: gli uomini e le cose camminano così in fretta, l'evoluzione del pensiero è così rapida che chi, specie nell'ambito della « littérature politique », dedicasse vent'anni a scrivere un libro eccellente per prevenire i pericoli della conservazione fine a stessa e della precipitazione insensata rischierebbe d'arrivare con vent'anni di ritardo. « Pour les sciences politiques plus que pour les autres, il faut que, dans le nombre des écrivains qui s'en occupent, il y en ait qui se dévouent, s'il est permis de le dire, au rôle d'éclaireurs et de troupes légères » (47). In un'Italia che il Confalonieri giudica, anche alla luce dell'esperienza bruciante del *Conciliatore*, apatica, priva di vere energie intellettuali, e dove « [...] la libertà del pensiero è od oppressa, od esagerata dalla diuturna sensazione del malessere in cui viviamo, e dell'obbrobrio nazionale a cui siamo esposti [...] », primo dovere per un giornale è quello di rendere più europea la Penisola. « Farà sempre più vantaggio in un paese un buon gabinetto di lettura europea, che una stentata accademia di produzioni originali. Sia lo stesso il vostro giornale; più un copioso magazzino di buone cose, che un mediocre produttore di parti indigeni. Acciò riescire in questo, molto carteggio, ottimi e veloci corrispondenti, denaro, relazioni, amicizie; poi *criterio, criterio, criterio* nel saper scegliere, dirigere, ordinare » (48).

Anche l'intellettuale-giurista della Restaurazione non si sottrae

---

*ropéenne*, Bâle, Helbing & Lichtenhahn, 1998, pp. 13-14 e in particolare Id., *Genève et la science juridique européenne du début du XIXème siècle: la fonction médiatrice des Annales de Législation (1820-1823)*, in *Influences et réceptions mutuelles du droit et de la philosophie en France et en Allemagne*, a cura di J.-F. Kervégan e H. Mohnhaupt, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 2001.

(47) P. Rossi, *Avant-propos*, in *Annales de législation et de jurisprudence*, I, 1820, p. IV.

(48) « Pochi giudizi, e molti estratti di buone opere straniere, che facciano queste conoscere, anche a' ritrosi, ed economi lettori. Lodi ed incoraggiamento ad ogni cosa buona estera, e principalmente nazionale. Notizie il più che si può fresche ed esatte di tutto ciò che si passa da un fondo all'altro della Penisola, onde rendere gli abitatori della medesima terra parlante la medesima favella meno stranieri fra loro » (Lettera di F. Confalonieri a G. Capponi, Milano 15 novembre 1820, in *Carteggio del conte Federico Confalonieri ed altri documenti spettanti alla sua biografia* pubblicato con annotazioni storiche a cura di G. Gallavresi, Milano, Tipo-Litografia Ripalta, 1911, parte II, pp. 361-362).

al grave problema dell'isolamento, morale e materiale, fatto di censura, di dazi, di pirateria editoriale, di scarsi guadagni <sup>(49)</sup>, a quell'isolamento, anzitutto politico, che Lodovico di Breme denunciava con sarcasmo: « [...] le défaut des communications commerciales et littéraires en Italie, depuis les *restaurateurs*, ne se fait jamais sentir si douloureusement que lorsqu' on s'essaye à monter une correspondance littéraire, et une entreprise de librairie. Passe pour les frais; mais c'est qu' il n'y a rien d'organisé, et que l'intention de ces Princes, d'isoler leurs sujets et d'entourer les rapports dans la presqu' île, se manifeste en toutes choses. Voilà un sujet à traiter sous le titre *Du danger des communications sociales au 19e siècle. Par un ami de l'ordre* » <sup>(50)</sup>. Ancora una volta la testimonianza di Mittermaier è illuminante: « Le più forti querele levano gli eruditi e specialmente gli scrittori. In nessun paese ha lo scritto a combattere con tanti ostacoli con quanti in Italia [...]. I librai non sono tra loro in corrispondenza come in Germania [...]. Fanno eccezione solamente i libri spirituali, i romanzi e le poesie, che più facilmente son reperibili presso tutti i librai » <sup>(51)</sup>.

---

<sup>(49)</sup> Il problema della sfera pubblica dei lettori e della « comunità degli scrittori » è approfondito da A. CHIAVISTELLI, *Dallo Stato alla nazione. Costituzione e sfera pubblica in Toscana dal 1814 al 1849*, Roma, Carocci, 2006, pp. 119 ss. Cfr. anche M. I. PALAZZOLO, *I libri, il trono, l'altare. La censura nell'Italia della Restaurazione*, Milano, Angeli, 2003.

<sup>(50)</sup> Lettera di di Breme a Sismondi, Milan 15 août 1818, in *Lettere*, raccolte e annotate da P. CAMPORESI, Torino, Einaudi, 1966, p. 532. In una lettera a von Mohl (22.7.1845), Pasquale Stanislao Mancini si rammaricava di dover vivere in una « nazione che in fatto di commercio librario sembra circondata dalla muraglia della Cina » (cit. da C. VANO, « Edifizio della scienza nazionale ». *La nascita dell'Enciclopedia giuridica italiana*, in *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, a cura di A. Mazzacane e P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1990, p. 41).

Il tema dell'isolamento dell'intellettuale negli Stati italiani della Restaurazione è colto efficacemente da L. MANNORI, *La crisi dell'ordine plurale*, cit. Marino Berengo ha ricostruito le dinamiche della formazione, nel primo Ottocento, di un ceto di intellettuali che, esclusi dagli uffici governativi, operano all'interno di una vivace imprenditoria editoriale di tipo moderno. Cfr. M. BERENGO, *Intellettuali e organizzazione della cultura nell'età della Restaurazione*, in *La Restaurazione in Italia: strutture e ideologie*, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento, 1976, pp. 297-307 e in particolare il classico *Intellettuali e librai nella Milano della Restaurazione*, Torino, Einaudi, 1980.

<sup>(51)</sup> *Delle condizioni d'Italia*, cit., pp. 35 e ss.

Le riviste sono vettori di “progresso”<sup>(52)</sup>, strumenti naturali di “comunicazione sociale”, collegano gli studiosi ai pratici e nei casi migliori si rivelano palestre straordinarie, essendo insieme un « copioso magazzino di buone cose » — e alcune riviste giuridiche italiane dimostrano un notevole fiuto per cogliere le novità e aprire a mondi apparentemente lontani — e stimolo per formare quelle “truppe leggere” di cui parlava Rossi. Il giurista-funzionario — che proviene prevalentemente dall’avvocatura e dalla magistratura — non manca certo di ricoprire cariche e uffici importanti, di prendere parte a commissioni legislative, ma è soprattutto il *côté* scientifico dell’autore a risentire di più i vincoli, anche se mitigati, posti da regimi comunque assoluti.

Prima ancora, si dovrebbe dire della « repubblica delle lettere »<sup>(53)</sup>, di quegli straordinari *network* epistolari che si dipanano, spesso per decenni, lungo la linea che intreccia il “privato” al “pubblico”, i sistemi specialistici al sistema sociale, la dimensione locale alla scena internazionale. Il *Grand Tour* epistolare è una esperienza di straordinario rilievo per comprendere le ragioni profonde della comunicazione scientifica<sup>(54)</sup>.

La circolazione culturale e scientifica attraverso le traduzioni dà vita ad un altro capitolo primario che, per il caso italiano, si colora di caratteri speciali e assume un particolare interesse. La traduzione è spesso *reinvenzione* dell’opera originale, adattamento al contesto, capacità di “trapianti” per la cui singolare riuscita il traduttore deve ricorrere ad “anticoagulanti” che fanno parte del *suo*

---

(52) Su questo profilo si vedano soprattutto le osservazioni di C. STORTI STORCHI, *‘Preparare in ogni modo alla pratica’*, cit., pp. 459 ss.

(53) Così C. VANO, « Il nostro autentico Gaio ». *Strategie della Scuola storia alle origini della romanistica moderna*, Napoli, Editoriale scientifica, 2000, pp. 57 ss.

(54) Per es., con riguardo a Mittermaier, ma con valenza generale, A. MAZZACANE, *Epistolari giuridici del secolo XIX. Progetto di edizione. Lettere a Carl Joseph Anton Mittermaier*, in « Rechtshistorisches Journal », 14, 1995, pp. 437-443; B. DÖLEMAYER, *Wissenschaftliche Kommunikation im 19. Jahrhundert: Karl Joseph Mittermaiers juristisch-politische Korrespondenz*, in « Ius Commune », 24, 1997, pp. 285-298; A. MAZZACANE, *Alle origini della comparazione giuridica moderna: i carteggi di C.J.A. Mittermaier*, in *La comparazione giuridica tra Otto e Novecento*, Milano, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 2001, pp. 15-38.

universo intellettuale. Il rapporto tra il testo e l'ipertesto non ha nulla di *oggettivo* e sa ben poco di mera *influenza* <sup>(55)</sup>.

Un altro cantiere, che meriterebbe ulteriori e specifici approfondimenti, è quello che contiene le esperienze variegatissime delle accademie, dei circoli <sup>(56)</sup>, dei congressi scientifici <sup>(57)</sup>. Questo capitolo importante della sociabilità borghese individua — così come il solito Mittermaier sa vedere — ancora una volta le questioni generali messe in luce dai cantieri precedenti: il legame inscindibile tra scienza e pratica, il carattere “artistico”, l'ingegno pratico e oratorio degli Italiani, un impegno per l'*incivilimento*, per « attuare un migliore stato sociale [...] » <sup>(58)</sup>. Sarebbe anche qui da verificare quanto il difetto italiano — denunciato da Giacomo Leopardi nel suo *Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl'Italiani*, ovvero di « quel genere più particolare di società che suole essere chiamato con questo medesimo nome ridotto a significazione più stretta, e consiste in un commercio più intimo degl'individui fra loro [...] » — abbia una portata generale e riguardi l'universo della sociabilità dei giuristi.

È quindi mettendo assieme questi “contesti” — tra loro inestricabilmente intrecciati — che si potrà ricostruire il quadro più

---

<sup>(55)</sup> Per i dati cfr. F. RANIERI, *Le traduzioni e le annotazioni di opere giuridiche straniere nel sec. XIX come mezzo di penetrazione e di influenza delle dottrine*, in *Atti del III Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del diritto*, III, Firenze, Olschki, 1977, pp. 1487-1504; M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, Napoli, Jovene, 1987. Per gli esiti v. P. BENEDEUCE, “Traduttore-traditore”. *Das französische Zivilrecht in Italien in den Handbüchern der Rechtswissenschaft und -praxis*, in *Französisches Zivilrecht in Europa während des 19. Jahrhunderts*, a cura di R. Schulze, Berlin, Duncker & Humblot, 1994, pp. 215 ss.

<sup>(56)</sup> Per un esempio di ricerca che sa intrecciare i diversi piani della “civiltà associativa” v. M. MERIGGI, *Milano borghese. Circoli ed élites nell'Ottocento*, Padova, Marsilio, 1992.

<sup>(57)</sup> F. BARTOCCINI, S. VERDINI, *Sui congressi degli scienziati*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1952; G. C. MARINO, *La formazione dello spirito borghese*, Firenze, La Nuova Italia, 1974; G. PANCALDI (a cura di), *I congressi degli scienziati italiani nell'età del positivismo*, Bologna, Clueb, 1983; ID., *Cosmopolitismo e formazione della comunità scientifica italiana (1828-1839)*, in « *Intersezioni* », II, 1982, 2, pp. 331-343; C. FUMIAN, *Il senno delle nazioni. I congressi degli scienziati italiani dell'Ottocento: una prospettiva comparata*, in « *Meridiana* », 24, 1995, pp. 95-124, in part. p. 98.

<sup>(58)</sup> C.J.A. MITTERMAIER, *Delle condizioni d'Italia*, cit., p. 29.

esaustivo della cultura giuridica della Restaurazione. Bisogna quindi mettere meglio a tema le questioni fondamentali, saper riconoscere e apprezzare la *diversità*, non farsi schiacciare da una lettura *forte* e integralmente *scientificizzante*. È anche un problema di mappatura e di allocazione dei temi.

Se si guarda al problema, ricercandone però questa volta il *finis*, è probabilmente la celebre prolusione orlandiana del 1889 a “chiudere”, almeno concettualmente, la stagione della *longue durée* della cultura giuridica plasmata nei decenni della Restaurazione.

*I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico* <sup>(59)</sup> addensa questioni che travalicano indubbiamente lo specifico oggetto di studio. Gli eccessi di ordine esegetico e filosofico e la negazione di ogni criterio sistematico hanno reso il paradigma scientifico disordinato, incoerente, eclettico. La ricerca di un complesso di « principi giuridici sistematicamente coordinati » <sup>(60)</sup> pretende di segnalare antitesi nette col “metodo” dei giuristi (“preorlandiani” nel caso di specie), ma il discorso coinvolge più in generale il *tipo* stesso del giurista della Restaurazione. Se questo pare aver privilegiato appunto il *pragmatismo*, l’esegesi <sup>(61)</sup>, l’eclettismo, il giusnaturalismo privatistico, un « proprio tipo ideale », astratto, di istituzioni positive, l’opera di revisione deve invece fondarsi sul sistema, sullo specialismo e sul formalismo scientifico, sulle raffinate categorie pandettistiche e sull’ordine concettuale del diritto privato, oltreché sulla dimensione dello « Stato esistente » (ma a sua volta

---

<sup>(59)</sup> Su questi aspetti rinvio, per più ampie considerazioni e i relativi riferimenti bibliografici, a L. LACCHÉ, *Argumente, Klischees und Ideologien: Das „französische Verwaltungsmodell“ und die italienische Rechtskultur im 19. Jahrhundert*, in *Rheinisches Recht und Europäische Rechtsgeschichte*, a cura di R. Schulze, Berlin, Duncker & Humblot, 1998, pp. 295-313.

<sup>(60)</sup> V. E. ORLANDO, *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico*, in « Archivio giuridico », 62, 1889, p. 122.

<sup>(61)</sup> Per una rilettura critica del fenomeno dell’“esegesi” in Italia, dal primo Ottocento agli anni Ottanta, v. soprattutto R. FERRANTE, *Dans l’ordre établi par le code civil. La scienza del diritto al tramonto dell’Illuminismo giuridico*, Milano, Giuffrè, 2002; G. CAZZETTA, *Civilistica e “assolutismo giuridico” nell’Italia post-unitaria: gli anni dell’esegesi (1865-1881)*, in *De la ilustración al liberalismo. Symposium en honor al profesor Paolo Grossi*, Madrid, Centro de Estudios constitucionales, 1995, pp. 399-418.

non meno “immaginario” (62), fondato sulla « sovranità di poteri costituiti » (63).

In realtà, la svolta orlandiana è un momento significativo di un processo che inizia negli anni '60, come ben registrato dall'*Archivio giuridico* fondato da Ellero nel 1868 ma sviluppato soprattutto, a partire dal 1869-1871, da Filippo Serafini (64). Emerge con più forza la nuova figura del giurista nazionale, professore universitario, la cui vocazione scientifica rivolgerà lo sguardo sempre più, dagli ultimi decenni del secolo (65), al *Modell Deutschland*. È tempo di riorganizzazioni, di nuove disposizioni concettuali, di paradigmi atti a fondare criteri metodologici, statuti epistemologici, processi di autonomizzazione. Pur senza riuscire pienamente nell'intento, le Università cominceranno a proporsi come luoghi monopolistici della cultura giuridica. Questo processo di costruzione egemonica attraverso il germanesimo, la pandettistica e i suoi metodi sistematici e logici — come testimoniato anche dal dibattito degli anni '70 sull'ordinamento universitario in Italia — si proietta sul sessantennio precedente e ne diventa soprattutto il principale criterio per dispensare giudizi di valore (66). Il giurista nazionale, professore, scienziato,

---

(62) Per una originale ricostruzione degli schemi argomentativi utilizzati dalla giuspubblicistica italiana, v. P. COSTA, *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè, 1986.

(63) V. E. ORLANDO, *I criteri tecnici*, cit., p. 123.

(64) Per l'analisi più compiuta di questo profilo v. P. BENEDEUCE, *Il corpo eloquente*, cit.

(65) Su questo difficile processo v. G. CIANFEROTTI, *Università e scienza giuridica nell'Italia unita*, cit., pp. 32 ss.

(66) « V'era un corollario evidente in una simile circolarità fra rappresentazioni di passato e presente: il monopolio della scienza da parte dell'Università. Esse infatti implicavano due presupposti strettamente connessi tra loro. Il primo è la pretesa separazione e l'opposizione tra elaborazione teorica del diritto ed applicazione pratica; il secondo è l'identificazione di scienza e università, da un lato, di incultura e foro dall'altro. Tali convincimenti erano stati argomentati dalla scuola storica e dai suoi successori e divennero una persuasione indiscussa nel pensiero giuridico tra Otto e Novecento. Nella fase in cui il “germanesimo” si apprestava a trionfare nelle università italiane, alcuni giuristi vi reagirono invano, richiamandosi a tradizioni differenti: l'eclettismo e il vichismo, la legislazione comparata, il metodo casistico » (A. MAZZACANE, *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento*, in *Università e professioni giuridiche*, cit., pp. 89-90; con modifiche e ampliamenti *A Jurist for united Italy: the training and culture of Neapolitan lawyers in the nineteenth century*, in *Society*

funzionario pubblico comincia, passo dopo passo, a lasciarsi alle spalle, non senza contraddizioni e anacronismi, il giurista municipale, forense, prevalentemente *pratico* e meno “burocrattizzato”. Lo Stato nazionale istituisce uno spazio pubblico che *attrae* i giuristi verso i suoi crescenti apparati e sancisce l’inizio di una trasformazione antropologica che tocca nel profondo la struttura costituzionale, i *corpi* dello Stato e il rapporto con la società<sup>(67)</sup>.

Questa “naturale” rappresentazione del giurista scienziato/universitario/nazionale si costruisce attorno ad alcune dicotomie destinate a radicarsi profondamente: nazionale/locale; teorico/pratico; scientifico/eclettico; sistematico/disorganico; puro/impuro. Il progetto scientifico non riuscì tuttavia a tracciare un solo, esclusivo, cammino. Non sappiamo fino a che punto, nell’ultima parte del secolo, la dimensione costruttiva, autopoietica, autonoma, del sistema riuscì realmente a sgombrare il campo dalle “incrostazioni” della cultura giuridica che aveva preso forma nei primi decenni. La ricerca di un “giusto” metodo nella civilistica, a partire dagli anni

---

*and the Professions in Italy 1860-1914*, ed. by M. Malatesta, Cambridge, University Press, 1995, pp. 80-110). I riferimenti principali sono per le sintesi retrospettive — *ma ri-costruttive* — di B. BRUGI, *Giurisprudenza e codici*, in *Cinquanta anni di storia italiana (1860-1910)*, pubblicazione fatta sotto gli auspici del governo per cura della R. Accademia dei Lincei, Milano, Hoepli, 1911, pp. 1-42; A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant’anni*, in « Rivista del diritto commerciale », IX, parte I, pp. 285-302 (poi in *Studi di diritto commerciale ed altri scritti giuridici*, Roma, Soc. ed. Foro italiano, 1933, pp. 5-33; F. FERRARA, *Un secolo di vita del diritto civile (1839-1939)*, in « Rivista del diritto commerciale », XXXVIII, 1939, pp. 429-444 (poi in *Scritti giuridici*, Milano, Giuffrè, 1954, III, pp. 273-293); S. RICCOBONO, *Introduzione*, in *Un secolo di progresso scientifico italiano 1839-1939*, a cura di L. Silla, VI, Roma, Società Italiana per il progresso delle scienze, 1939, pp. 297-300. Per un giudizio più sfumato cfr. V. SCIALOJA, *Diritto e giuristi nel Risorgimento italiano* (1911), poi in *Studi giuridici*, V, *Diritto pubblico*, Roma, Anonima Romana Editoriale, 1936, p. 11: « Ma tuttavia a me pare errato il severo giudizio, che si vuole pronunziare contro questo periodo della scienza giuridica italiana ». Questi contributi sono richiamati da A. MAZZACANE, *Introduzione a I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, a cura di ID., Napoli, Liguori, 1986, pp. 18-19; G. CIANFEROTTI, *Emanuele Gianturco giurista pratico*, cit., p. 158, e, per una rilettura del fenomeno della circolazione delle opere francesi a commento del *Code civil*, A. CAVANNA, *Influenze francesi e continuità di aperture europee nella cultura giuridica dell’Italia dell’Ottocento*, ora in *Scritti* (1968-2002), II, Napoli, Jovene, 2007, pp. 1197 ss.

(67) Cfr. P. BENEDEUCE, *Il corpo eloquente*, cit.

Ottanta, rivelò la necessità di un riavvicinamento tra teoria e pratica che non escludeva affatto transazioni tra esegesi e sistema <sup>(68)</sup>. Anche per questo la ricordata rappresentazione *antagonista*, che contrapponeva tempi forti a tempi deboli, appare insufficiente (da sola) a cogliere non solo la fisionomia e i caratteri più profondi della Restaurazione, ma anche la stessa fase dello *specialismo* <sup>(69)</sup>. Si potrà certo convenire, come giuristi, circa gli aspetti positivi del paradigma scientifico-universitario che si afferma tra Otto e Novecento, ma come storici non lo possiamo utilizzare *tout court* per *comprendere* e *interpretare* la *struttura costituzionale* e *antropologica* del giurista della Restaurazione. È una questione di occhiali e di lenti con cui osservare un fenomeno.

#### 4. *Il canone eclettico per la nazione dei giuristi: Vico e Romagnosi.*

In questa sede cercherò di enucleare alcune questioni generali. Solo gli studi dedicati a singole esperienze possono ricondurre i modelli euristici e le concettualizzazioni ai contesti effettivi.

Appare inevitabile un approccio alla vicenda giuridica (italiana ed europea) della Restaurazione avendo come parametri e punti di riferimento quegli 'orientamenti' dottrinali consolidati — dell'esegesi e dello storicismo soprattutto — che attraversano e segmentano l'« età del codice civile ». Proprio la vicenda della codificazione, e del codice civile in particolare occupa, come sappiamo, un vero e proprio *spazio costituzionale*; ed è indubbio che l'Italia della Restau-

---

<sup>(68)</sup> P. BENEDEUCE, *Il "giusto" metodo di Emanuele Gianturco. Manuali e generi letterari alle origini della "scienza italiana"*, in *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, cit., pp. 295-364. Si tratta di una prospettiva, come ricordato dallo stesso Beneduce, che pone interrogativi aventi carattere generale. « Uno di essi, crediamo, può esprimersi nella questione di come *coniugare* da un lato il fenomeno generale e decisivo della costituzione degli specialismi, dall'altro la problematicità di materiali, interventi e tematiche di natura "eclettica" e di fonti comuni che penetrarono negli specialismi, non senza allargare i loro confini e mettere in comunicazione, spesso contraddittoriamente, i rispettivi ordini concettuali » (*Culture dei giuristi e "revisione" orlandiana: le immagini della crisi*, in *I giuristi e la crisi dello Stato liberale*, cit., pp. 104-105).

<sup>(69)</sup> Per alcune puntuali osservazioni cfr. C. VANO, *Codificare, comparare, costruire la nazione. Una nota introduttiva*, in Giuseppe Pisanelli, *Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, a cura di Id., Napoli, Jovene, 2005, pp. XIX-XX.

razione offra uno dei più interessanti scenari, su scala europea, della *lotta per la codificazione* nei suoi diversi significati ed accezioni <sup>(70)</sup>.

L'effetto-codice — come manifestazione organica forte, anche nella sua cifra *politica*, del primato legislativo dei sovrani restaurati — sta al centro di ogni riflessione, orienta i dibattiti, è, a seconda dei casi, *pietra di paragone* o *pietra di inciampo*, ma comunque *pietra, fondamento*. La *modernità* non può prescindere dal formante codice e dall'effetto-codice. Codice come simbolo, mito, strumento in grado di riconciliare ordine sociale e ordine politico, società civile e strutture costituzionali, nonché idea che si rinnova profondamente.

Se questi profili sono centrali, c'è da chiedersi se essi esauriscono il contesto giuridico-filosofico coevo. Nonostante le diversità che sussistono tra gli Stati italiani, mi domando se esista e sia possibile tracciare i confini di un *canone* politico-culturale della Restaurazione. Richiamando l'idea del canone risorgimentale proposta da A. M. Banti <sup>(71)</sup>, mi chiedo, in particolare, se sia possibile individuare un insieme di autori, di testi e di temi che abbiano contribuito a formare una parte significativa del lessico, delle questioni, direi della "parentela" tra i giuristi italiani. Esiste una *nazione dei giuristi*, che, al di là delle plurisecolari tradizioni che si sono costruite attorno alla prevalente dialettica *ius communel iura propria*, sia in grado di usare codici linguistici *nazionali* che rinviano a sentimenti, a percezioni, a impressioni affioranti in superficie più come *spie* che come *discorsi*?

Credo che questo *nucleo* fondante esista e che il *perno centrale del canone* sia rappresentato da un binomio, solo all'apparenza

---

<sup>(70)</sup> F. COLAO, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, Monduzzi, 1999; ID., *Pratica sapiente*, cit.; M. MONTORZI, *Il caso della Toscana: una terra di diritto giurisprudenziale e forense di fronte alla cultura ed alle tensioni dell'omologazione codicistica*, ora in *Crepuscoli granducali. Incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell'età contemporanea*, Pisa, Edizioni ETS, 2006, pp. 147-188; C. AMODIO, *Il code civil nella giurisprudenza toscana della Restaurazione*, in B. DÖLEMAYER, H. MOHNHAUPT, A. SOMMA (a cura di), *Richterliche Anwendung des Code civil in seinen europäischen Geltungsbereichen außerhalb Frankreichs*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006, pp. 359-369.

<sup>(71)</sup> A. M. BANTI, *La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell'Italia unita*, Torino, Einaudi, 2000.

sorprendente, formato da due autori diversi, per caratteri e orizzonti intellettuali, come Giambattista Vico e Giandomenico Romagnosi <sup>(72)</sup>.

Scrivono Vincenzo Gioberti nel *Primato* che « La Scienza Nuova si può paragonare a una terra feconda, che Iddio campò nell’oceano e tenne lungo tempo incognita e disabitata, riserbandola alla curiosa industria di futuri nocchieri e coloni; così quell’opera stupenda, sepolta nella polvere delle biblioteche, ebbe un secolo dopo da che fu scritta il pregio di una scoperta » <sup>(73)</sup>. Vico è il simbolo stesso del precursore, del genio che cammina troppo avanti per essere inteso dagli uomini del suo tempo, secondo uno stilema destinato a orientare — a partire da Cuoco (ma in chiave di rivalutazione della tradizione nazionale) e passando poi per Bertrando Spaventa — la

---

<sup>(72)</sup> In questo contributo ho cercato di interrogarmi soprattutto su quello che ritengo solo il *punto centrale del canone* della cultura giuridica italiana della prima metà dell’Ottocento. Sarebbe credo interessante e utile allargare gli orizzonti focalizzando l’attenzione sull’intero insieme degli autori, appunto, “canonici”, ovvero autorevoli e centrali in un immaginario, certo opinabile, catalogo di personalità e di opere. Non fa meraviglia che il più grande e controverso studioso del *canone occidentale* in ambito letterario, Harold Bloom, ricorra ai *Principi della scienza nuova* di Giambattista Vico per recuperare la sequenza storica delle tre fasi (teocratica, aristocratica, democratica) seguite dall’età del caos (*Il canone occidentale. I libri e la scuola delle ere*, Milano, Bompiani, 1996). In questo saggio parziale di storia della cultura giuridica sarebbe stimolante — in una prospettiva futura — mettere a frutto o almeno provare un altro approccio innovativo della critica letteraria (mi riferisco soprattutto a F. MORETTI, *Atlante del romanzo europeo, 1800-1900*, Torino, Einaudi, 1997) incentrato sullo spazio come elemento centrale della costruzione del discorso giuridico, ovvero come altro modo di leggere in profondità una sorta di *cartografia letteraria della cultura giuridica*.

<sup>(73)</sup> In precedenza Gioberti sottolinea che « La vena speculativa si risvegliò in Italia col Vico: il quale per instaurare il realismo platonico e cristiano, ebbe l’idea stupenda di risalire alle sue prime origini, non greche, ma italiche, ripescando gli elementi della prisca sapienza pelasgica fra gli avanzi della lingua latina [...]». Ma il Vico non fu inteso a’ suoi tempi, e anche ai di nostri lo è da pochissimi; non tanto per l’espressiva difficile e gli errori parziali, che annebbiano una parte delle sue dottrine, quanto perché il suo pensare e sentire profondamente italiano richieggono per essere apprezzati maggior finezza e gagliardia di spiriti, che oggi non si rinviene » (*Del primato morale e civile degli italiani*, prima ed. napoletana fatta sulla seconda belga, Napoli, Matarazzo, 1848, t. II, pp. 49-50). Sullo sforzo di Gioberti per recuperare i caratteri del *primato nazionale* v. S. MASTELLONE, *Victor Cousin e il Risorgimento italiano (dalle Carte dell’archivio Cousin)*, Firenze, Le Monnier, 1955, pp. 60 ss.

lettura neo-idealistica del filosofo meridionale <sup>(74)</sup>. Per il napoletano Turchiarulo, uno dei traduttori italiani di Savigny,

« Vico è la protesta dell'originalità del pensiero italiano, è la sola individualità del suo tempo, che si rivela anticipando d'un secolo il ritrovato d'una Scienza Novella. Quando i suoi concittadini non vollero né seppero pensare che colle formole d'una filosofia straniera, si ripiegò anch'egli nel segreto della propria coscienza [...]. Così il primo fra tutti formolò a sistema la storia dei popoli, divinò le leggi e dei luoghi la natura comune delle nazioni, seguì le tracce per le quali queste cominciano, grandiscono e decadono. Il primo fra tutti non lasciòsi abbagliare dalla gloria delle grandi personalità storiche, svelò il segreto della loro grandezza, considerolle come altrettante creazioni del loro tempo, come espressione delle idee del secolo. Ma per quanto forte e vasta fosse in Vico la potenza del suo ingegno, non fu né poté essere per se sola bastante a compiere un lavoro non ancora cominciato ai suoi tempi, ad accumulare i materiali ed a formarli a sistema, ad elevare intero il grandioso e bene

---

(74) Su questo tema v. la bella analisi di G. COSPITO, « *Il gran Vico* ». *Presenza, immagini e suggestioni vichiane nei testi della cultura italiana pre-risorgimentale (1799-1839)*, Genova, Name, 2002 « Ora la memoria di Vico è riabilitata da Michelet, Ballanche [...]; il suo genio è riconosciuto da tutti gli scrittori: che rimane a fare? Resta un'alta curiosità a soddisfare, resta a sapere qual via appartata si è aperto il genio di Vico per sorprenderci; per quali sforzi egli ha potuto elevarsi sì alto in mezzo a' suoi contemporanei e respingere tanti pregiudizj [...] » (G. FERRARI, *La mente di Giambattista Vico, aggiuntovi il primo scritto storico di Vico*, Milano, Società tipografica de' classici italiani, 1854, seconda ed., p. 3). Cousin, come è noto, aveva incoraggiato la disinvolta, frammentaria, traduzione vichiana di MICHELET: *Principes de la philosophie de l'histoire, traduits de la Scienza Nuova de J.B. Vico, et précédés d'un discours sur le système et la vie de l'auteur*, par Jules Michelet, Paris, Jules Renouard, 1827. Paolo Becchi ha sottolineato il ruolo di Cousin nell'orientare Michelet verso l'opera di Vico (*Vico e Filangieri in Germania*, Napoli, Jovene, 1986, pp. 58 ss., anche per il ruolo avuto in Francia dagli esuli napoletani, noti e meno noti, nell'opera di divulgazione). Nella biografia intellettuale scritta da Viallaneix, Michelet sembra giungere a Vico autonomamente, pur nel rapporto costante con Cousin (P. VIALLANEIX, *Michelet, les travaux et les jours, 1798-1874*, Paris, Gallimard, 1998, pp. 72 ss.). Sull'interesse giovanile di Michelet per Vico v. B. CROCE, *Bibliografia vichiana. Accresciuta e rielaborata* da Fausto Nicolini, Napoli, Ricciardi, 1947, vol. II, pp. 525 ss.

Sulla interpretazione e sull' "uso" di Vico da parte di Michelet cfr. G. FASSÒ, *Un presunto discepolo del Vico: Giulio Michelet*, in AA.VV., *Omaggio a Vico*, Napoli, Morano, 1968, pp. 483-550. Sull'insegnamento e lo studio vichiani di Cousin v. P. PIOVANI, *Vico senza Hegel*, Ivi.

ordinato edificio della storia dell'umanità [...]. Ma il lavoro del Vico è straordinario abbastanza per dar ragione perché i suoi contemporanei non lo intendessero, ed a noi posteri ed Italiani il suo nome suoni così caro e glorioso. Che passi inonorato per gli stranieri, mentre fondarono sul pensiero di lui una scienza, che stanca i più forti pensatori di questi tempi, è questo un antico destino per noi Italiani, e vieto pur troppo, perché ne avessimo a meravigliare » (75).

Il richiamo a Vico non è soltanto al pensatore storicamente vissuto, lo è forse di più al vichismo (o meglio ai “vichismi”) (76) e alle sue molteplici, spesso inautentiche, rappresentazioni, in ultima istanza all’“uso” intellettuale che se ne può fare. In questa singolare topografia l'idea centrale è naturalmente quella di una nazione antica

---

(75) A. TURCHIARULO, *Discorso preliminare del traduttore*, in *Ragionamenti storici di dritto del prof. F.C. Savigny*, cit., parte I, pp. XVII-XVIII. Turchiarulo fu prefatore, annotatore e traduttore di Hegel, Gans, Thibaut, Puchta. Cfr. M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, cit., ad vocem e vol. I, pp. 49-50 per il profilo biografico, 77-79, 100-101. Sulla disposizione “eclettica” di Turchiarulo nella lettura degli opposti metodi codificatori e storico-consuetudinari in Thibaut e in Savigny (con la presenza di Bentham), v. G. CAZZETTA, *Codice nazionale e “vocabolario mentale” dei giuristi*, in *Per il 70° compleanno di P. Zamorani*, a cura di L. Desanti, P. Ferretti, A.D. Manfredini, Milano, Giuffrè, 2009, p. 121.

(76) Cfr. le osservazioni di G. OLDRINI, *L'Ottocento filosofico napoletano nella letteratura dell'ultimo decennio*, cit., pp. 75 ss. Puntuali osservazioni in F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit., p. 311. « In tal senso, Vico diventava una sorta di emblema del pensiero giuridico nazionale: per gli eclettici, il cui metodo consisteva nell'individuare nella storia dei vari sistemi filosofici gli elementi di verità che si trovano in ciascuno di essi e nel comporli in un unico sistema superandone il preteso esclusivismo, per quanti denunciavano le intrinseche aporie del movimento eclettico e riuscivano a non separare l'elemento razionale da quello storico del diritto richiamandosi alla correlazione tra *verum* e *certum*, per coloro che, muovendo da premesse razionalistiche consideravano la storia uno strumento per elaborare i principi giuridici su basi concrete e non astrattamente *a priori* e da quelli infine che trovavano chiara connessione tra le due categorie vichiane e la formula hegeliana “il razionale è reale, il reale è razionale” » (M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, I, cit., pp. 80-81). Fulvio Tessitore ha richiamato un'acuta riflessione di Capograssi in ordine alla lettura dei giuristi napoletani che « credevano di ricavare dal Vico o prestavano a Vico » talune dottrine e « letteralmente non si può dire che quelle dottrine ci fossero in Vico, ma nel profondo esse costituiscono interpretazioni veramente geniali delle più segrete e vive esigenze di quel pensiero » (F. TESSITORE, *Da Cuoco a De Sanctis. Studi sulla filosofia napoletana nel primo Ottocento*, Napoli, ESI, 1998, p. 42. V. anche Id., *Dimensioni dello storicismo*, Napoli, Morano, 1971, pp. 13 ss.). Cfr. P. Piovani, *Capograssi e Vico*, in « Bollettino del Centro di studi vichiani », VI, 1976, pp. 193-202.

intesa come comunità etnica e storica, idea che tanto deve alla riscoperta di Vico «le cui opere, tra gli anni '10 e gli anni '40 dell'ottocento, diventano una sorta di inevitabile *must* negli ambienti dei colti e dei letterati» (77). Invogliati anzitutto da Vincenzo Cuoco (78), i Foscolo, i Manzoni, i Berchet, i Tommaseo, i Gioberti si mettono sulle tracce di uno scrittore oscuro e misterioso, probabilmente più citato che letto (79).

Che l'idea di nazione stia al centro di questo interesse è confermato anche dall'influenza vichiana in territorio subalpino. «Le vicende del Vico in Piemonte possono fornire la dimostrazione che il vichianesimo costituì una mediazione e un superamento del dissidio suaccennato sì da contribuire, attraverso il graduale concretizzarsi della visione storica alla luce della tradizione, alla formazione del sentimento di nazione e di nazionalità come di un rinnovamento morale, intellettuale, economico e politico» (80).

Il vichismo non è solo un modo di *pensare la nazione*, ma è anche una pratica e un segno distintivo della grande cultura filoso-

---

(77) A. M. BANTI, *La nazione del Risorgimento*, cit., p. 112. Il lavoro di Banti, focalizzato attorno all'immaginazione ed alla costruzione risorgimentale dell'idea e del mito della nazione italiana in ambito letterario e artistico, non prende in considerazione la cultura giuridico-istituzionale. Se Sismondi, soprattutto (ampiamente citato dai militanti del movimento nazionale), e Cattaneo possono rappresentare una via diversa nel processo di identificazione nazionale, non sembra questo il caso di Romagnosi (richiamato a p. 49, nt. 127, p. 77) la cui *filosofia civile* ha avuto un ruolo tutt'altro che secondario. Probabilmente bisogna ricercare più nel profondo l'apporto dei "giuristi", a cominciare dal *canone eclettico* qui richiamato.

(78) Ma su talune incomprensioni vichiane di Cuoco v. N. PIOVANI, *Il Vico di Gentile*, in *La filosofia nuova di Vico*, a cura di F. Tessitore, Napoli, Morano, 1990, p. 311. Per il collegamento tra Vico e Cuoco nella cultura politica italiana rinvio a S. MORAVIA, *Vichismo e «idéologie» nella cultura italiana del primo Ottocento*, in AA.VV., *Omaggio a Vico*, cit., pp. 428 ss. e soprattutto al denso saggio introduttivo di A. DE FRANCESCO, *Il Saggio storico e la cultura politica italiana fra Otto e Novecento*, in V. CUOCO, *Saggio storico sulla Rivoluzione di Napoli*, ed. critica a cura di A. de Francesco, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 1998. Su vichismo e *idéologie* nella cultura giuridica toscana v. M. MONTORZI, *Giovanni Carmignani: vichismo e idéologie nella cultura giuridica toscana*, ora in *Crepuscoli granducali*, cit., pp. 189 ss.

(79) In tal senso, si veda, nella *Biblioteca italiana*, una recensione degli *Opuscoli* di Vico ad opera di Giovanni Battista Brocchi: R. BIZZOCCHI, *La "Biblioteca italiana" e la cultura della Restaurazione. 1816-1825*, Milano, F. Angeli, 1979, p. 77.

(80) M. A. BENEDETTO, *Vico in Piemonte. Contributo alla storiografia filosofica e giuridica nell'età del Risorgimento*, Torino, Accademia delle scienze, 1952, p. 2.

fico-giuridica napoletana. La storia, nel suo corso di *individualità* <sup>(81)</sup>, appare la strada maestra per tracciare le vie della giurisprudenza nazionale. Le leggi nuove hanno radici antiche e uno dei compiti precipui del giurista “moderno” è quello di riannodare la catena dei tempi. La rilettura vichiana è pervasiva nella cultura regnicola, da Poerio a Savarese, da Blanch a Manna, da Emerico Amari a Capitelli, da Liberatore a Nicola Nicolini, da Mancini a Pisanelli, per accennare appena al *Panthéon* della cultura giuridica e filosofica della prima metà dell'Ottocento <sup>(82)</sup>. Come è ben noto, nel 1845, in occasione del VII Congresso degli Scienziati, Vico è presentato come il nume tutelare della cultura meridionale <sup>(83)</sup>: nella moneta coniata per l'occasione su di un lato si scorge l'Italia e sull'altro l'effigie del filosofo napoletano <sup>(84)</sup>.

Il neo-vichismo, che si richiamava certo al filosofo napoletano, diventava però una sorta di *luogo* argomentativo per stabilire un *primato*, per temperare e per certi versi completare le dottrine della scuola tedesca: proprio il richiamo all'inascoltato Vico permetteva di ritro-

---

<sup>(81)</sup> Cfr. N. PIOVANI, *Il pensiero filosofico meridionale tra la nuova scienza e la « Scienza Nuova »*, in *La filosofia nuova di Vico*, cit., p. 43. Sulla posizione di Vico rispetto alla dimensione critica e scettica del pensiero moderno v. in particolare R. AJELLO, *La nuova scienza contro 'La Scienza Nuova'. La critica del sapere nella Napoli preilluministica*, in « Frontiera d'Europa », IV, 1998, n. 2, pp. 47-149; D. LUONGO, *Consensus gentium. Criteri di legittimazione dell'ordine giuridico moderno. II. Verso il fondamento sociale del diritto*, Napoli, Arte tipografica editrice, 2008, pp. 956 ss.

<sup>(82)</sup> Per una sintesi v. P. UNGARI, *L'età del codice civile*, cit., pp. 89 ss. Ampiamente F. TESSITORE, *Momenti del vichismo giuridico-politico nella cultura meridionale*, cit., pp. 105 ss.; A. MAZZACANE, *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento*, cit.

<sup>(83)</sup> Per il tema della “fortuna” e per il superamento della « leggenda storiografica » dell'isolamento di Vico si rinvia a F. TESSITORE, *Momenti del vichismo giuridico-politico nella cultura meridionale*, in « Bollettino del Centro di studi vichiani », VI, 1976, pp. 76-111. Tessitore metteva in guardia: « In questo ambito i riferimenti a Vico sono stati tanto frequenti, insistenti, così premurosamente solleciti di trovare in Vico il « nume tutelare » delle tesi più diverse e disparate, da indurre lo storico alla massima cautela, invitandolo a dissolvere quella che probabilmente è la diversa « leggenda » dell'effettiva conoscenza di Vico negli studi giuridici italiani a lui successivi » (p. 77). Cfr. inoltre F. TESSITORE, *Vico e la tradizione giuridica italiana*, in *L'educazione giuridica*, II, *Profili storici*, a cura di A. Giuliani e N. Picardi, Perugia, 1979, pp. 387-429.

<sup>(84)</sup> F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit., pp. 310-311, nt. 28.

vare un filo ininterrotto in quell'idea di progresso razionale che la giurisprudenza *nazionale* doveva ora perseguire e rendere vera ed utile.

E passando per Bertrando Spaventa, il Vico dei giuristi diveniva in Piemonte anzitutto quello degli esuli <sup>(85)</sup> Mancini, Pisanelli, Scialoja, Vito D'Ondes Reggio. Emerico Amari, nella *Critica di una scienza delle legislazioni comparate* (1857), definisce Vico il "Giano della Scienza Nuova", "l'Archimede della storia" e intende in qualche modo superare e completare il Vico, collegandosi al Romagnosi e "correggendo" la scuola storica <sup>(86)</sup>. Nella celebre prolusione torinese del 1851 Mancini afferma che il secolo XIX è segnato dalle idee di Vico che « hanno invaso in tutta Europa il dominio della filosofia e della storia [...] » <sup>(87)</sup>. E nella seconda metà dell'Ottocento, Enrico Pessina, dentro la "eclettica" vicenda dell'enciclopedismo giuridico, evocherà il nome di Vico come di un « nuovo Prometeo » <sup>(88)</sup>.

Giandomenico Romagnosi è, a sua volta, l'altra faccia della nostra medaglia. Giurista di maggior spicco del primo Ottocento

---

<sup>(85)</sup> Cfr. E. CABALLO, R. ROSSINI, *Esuli meridionali a Torino nel Decennio*, Torino, Rattero, 1961; G. OLDRIANI, *La cultura filosofica napoletana dell'Ottocento*, Bari, Laterza, 1973, pp. 334 ss.; R. GIANNANDRÈ, *Mancini e l'ambiente degli esuli napoletani a Torino*, in P.S. Mancini. *L'uomo lo studioso il politico*, a cura di O. Zecchino, Napoli, Guida, 1991, pp. 157-176; G. S. PENE VIDARI, *Un secolo e mezzo fa (22 gennaio 1851): la lezione torinese di Pasquale Stanislao Mancini sulla nazionalità*, in *Studi piemontesi*, 2, 2002, pp. 273-285; ID., *Considerazioni sul contributo degli esuli risorgimentali al rinnovamento della Facoltà giuridica torinese*, in « Rivista di storia del diritto italiano », LXXVI, 2003, pp. 1-26.

<sup>(86)</sup> M. A. BENEDETTO, *Vico in Piemonte*, cit., pp. 213-214, 218. Cfr. E. AMARI, *Critica di una scienza delle legislazioni comparate*, introduzione di V. Frosini, Palermo, Edizioni della Regione siciliana, 1969, t. II, cap. IX, pp. 21, 55. Si veda anche F. TREGGIARI, *Enciclopedia e 'ricerca positiva'*, in *Enciclopedia e sapere scientifico*, cit., pp. 181 ss.

<sup>(87)</sup> P.S. MANCINI, *Della Nazionalità come fondamento del diritto delle genti. Prelezione al corso di diritto internazionale e marittimo*, 22 gennaio 1851, Torino, Botta, 1851, in *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti di Pasquale Stanislao Mancini*, Torino, Giappichelli, 1994, p. 32.

<sup>(88)</sup> E. PESSINA, *Della nuova enciclopedia*, discorso inaugurale agli studi pronunciato il dì 16 novembre 1863, Napoli, Stamperia della R. Università, 1863, poi in *Discorsi varii*, Napoli, Casa Ed. Napoletana, 1915, VI, p. 96, cit. da P. BENEDEUCE, *L'ordine dell'esposizione. Introduzioni alla giurisprudenza e regole dell'enciclopedismo in Italia nel secondo Ottocento*, in *Enciclopedia e sapere scientifico*, cit., p. 161. Non diversamente faceva Giovanni DE GIOANNIS GIANQUINTO, *Prolusione al corso di Enciclopedia giuristica nella R. Università di Pisa*, Firenze, Barbèra, 1875.

italiano <sup>(89)</sup>, autore complesso e di non facile lettura, è, come Vico, un *point de repère* <sup>(90)</sup>. Che cosa ne fa un autore-canone? Gli interessi enciclopedici (basti solo considerare la sua influenza nell'ambito delle filosofie del penale) <sup>(91)</sup>, il suo essere « una delle più

---

<sup>(89)</sup> A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 488.

<sup>(90)</sup> «Qualunque sia l'argomento che tratti un libro del Romagnosi merita sempre gravissima attenzione. Distinto fra i più potenti pensatori d'Italia sì per l'altezza de' concetti, che per l'esattezza dell'espressione e del metodo ... » (F. FORTI, articolo su *Che cosa è la mente sana? Indovinello massimo che potrebbe valere poco, o niente*. Discorso di G.D. Romagnosi, Milano 1827, coi tipi di Felice Rusconi, in *Scritti vari di Francesco Forti*, vol. unico, Firenze, Cammelli, 1865, p. 621. Lo scritto, pubblicato nell'« Antologia », risale al 1828). Sul pensiero e sulla presenza culturale di Forti v. L. MANNORI, *Introduzione a Tra due patrie. Un'antologia degli scritti di Francesco Forti (1806-1838)*, con un'appendice di lettere inedite pubblicate da A. Chiavistelli, Firenze, Fondazione Spadolini-Nuova Antologia, Le Monnier, 2003 e il volume *Lettere, diritto, storia. Francesco Forti nell'Italia dell'Ottocento. Con un'appendice di lettere inedite*, a cura di A. Chiavistelli, Firenze, Olsckhi, 2009. Mannori ricorda come già Celso Marzucchi, nel suo elogio (*Elogio dell'Auditor Francesco Forti, letto dall'Avvocato Celso Marzucchi socio ordinario nella solenne adunanza del 30 settembre 1838*, in *Continuazione degli atti dell'I.R. Accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze*, vol. XVI, 1838, p. 348), avesse notato come l'approccio "storicista" dell'intellettuale pesciatino « sia maturato attraverso il contatto con un Vico variamente filtrato attraverso la lezione di Romagnosi, o forse anche di Cuoco. La tendenza a rifuggire le astrazioni per fondare i propri concetti su un'esperienza continuamente verificata 'sul campo' è un tratto comune, in effetti, di tanta cultura italiana coeva » (nel caso di Forti un tratto che molto deve alla lezione dello zio Sismondi) (*Introduzione*, cit., p. 23). Sulla storicità e sulla cultura del diritto comune in Forti v. P. GROSSI, *Stile fiorentino*, cit., p. 26; A. LANDI, *Tra diritto comune e codice civile. Francesco Forti e il problema dell'interpretatio nella Toscana della Restaurazione*, in *Scritti in onore di A. Cristiani*, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 321-349. Per la piena comprensione da parte di Forti del pericolo connesso alla separazione tra teoria e prassi nella giurisprudenza toscana, cfr. F. COLAO, *Avvocati del Risorgimento*, cit., pp. 71-75.

Il "romagnosiano" Marzucchi, nello stesso anno, aveva pronunciato dinanzi ai Georgofili *Dei principi di filosofia della vita sociale di Gio. Domenico Romagnosi. Memoria letta dall'Avv. Celso Marzucchi socio ordinario nell'adunanza del 10 Giugno 1838*, in *Continuazione degli atti dell'I.R. Accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze*, vol. XVI, 1838, pp. 208-241. Su Marzucchi v. soprattutto F. COLAO, *Avvocati del Risorgimento*, cit., pp. 137 ss.; ID., *Le Lezioni di Celso Marzucchi, docente di istituzioni civili, dagli applausi degli studenti alla destituzione da parte del governo (1829-1832)*, in « Annali di storia delle Università italiane », X, 2006, pp. 139-166 e il profilo biografico in S. SOLIMANO, « Il letto di Procuste'. Diritto e politica nella formazione del codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861) », Milano, Giuffrè, 2003, pp. 166 ss.

<sup>(91)</sup> Di un pensiero « sostanzialmente eclettico » ha parlato G. FASSÒ, *Sto-*

multiformi personalità del nostro primo Ottocento, in cui si concreta obbiettivamente un modello culturale ed umano di straordinario significato — comunque lo si voglia giudicare — nella sua capacità di condensare in sé una enorme panoplia di interessi, e di dar prova di una profonda varietà intellettuale, che feconderà tutto il clima della Lombardia dell'inizio del secolo »<sup>(92)</sup>. Romagnosi fu sempre attento al ruolo del giureconsulto-filosofo, più “costruttore” che mero “esegeta”, arricchendo e via via temperando, anche attraverso l'insegnamento, il suo originario giusnaturalismo sensista con il sentimento della vita del diritto intesa come *socialità* e come intuizione storica, concreta, organica<sup>(93)</sup>. Anche per questo non mancò mai di guardare con sguardo attento alle varie forme della pratica del diritto<sup>(94)</sup>. Passando attraverso l'*art social* cara agli *Idéologues* francesi<sup>(95)</sup>, Romagnosi sviluppa il tema cruciale della filosofia civile e dell'*incivilimento* italiano in rapporto alla giurisprudenza<sup>(96)</sup>: nella trama storica, positiva, della vita dell'organismo

---

*ria della filosofia del diritto*, III, *Ottocento e Novecento*, Bologna, Il Mulino, 1970, p. 122.

<sup>(92)</sup> L. MANNORI, *Una Stato per Romagnosi. I. Il progetto costituzionale*, cit., pp. 2-4. Cfr. anche l'efficace giudizio sintetico di E. A. ALBERTONI, *La vita degli Stati e l'incivilimento dei popoli nel pensiero politico di Gian Domenico Romagnosi*, Milano, Giuffrè, 1979, p. 14.

<sup>(93)</sup> P. UNGARI, *L'età del codice civile*, cit., pp. 31 ss. La “genealogia” è colta da N. PIOVANI, *Il pensiero filosofico meridionale*, cit., p. 49.

<sup>(94)</sup> Sul Romagnosi “pratico”, magistrato, avvocato consulente e riformatore nel campo della pratica giuridica, v. M. G. DI RENZO VILLATA, *Gian Domenico Romagnosi e la pratica del diritto. Riflessioni sparse*, in *Sapere accademico e pratica legale*, cit., pp. 289-351; S. PARINI VINCENTI, *Studi sul «praticantato» in età moderna. Romagnosi e la Scuola di eloquenza pratica legale (1808-1817)*, estr. da *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, cit.

<sup>(95)</sup> Sulle relative suggestioni rinvio a L. MANNORI, *Una Stato per Romagnosi. I. Il progetto costituzionale*, cit., pp. 83 ss. Sul Romagnosi lettore di Condillac, Bonnet e Destutt de Tracy v. i lavori di S. MORAVIA, *Il tramonto dell'illuminismo. Filosofia e politica nella società francese (1770-1810)*, Bari, Laterza, 1968, p. 23; *Id.*, *Il pensiero degli idéologues. Scienza e filosofia in Francia (1780-1815)*, Firenze, La Nuova Italia, 1974, p. 325.

<sup>(96)</sup> Sulla dottrina dell'*incivilimento* in Romagnosi cfr. E. A. ALBERTONI, *La vita degli Stati*, cit. «L'incivilimento considerato come un'arte, la storia della civiltà, l'economia politica, la statistica e in fine la metafisica; ecco gli argomenti che più specialmente abbracciò la mente del Romagnosi nell'ultimo periodo in cui la sua vita intellettuale fu accelerata [...]» (G. FERRARI, *La mente di G. D. Romagnosi. Saggio*, Prato, Tipografia Guasti, 1839, pp. 30-31, anche per il superamento dell'impostazione vichiana: «Questi

sociale prende corpo la « ragion pubblica economica » che intreccia saperi e pratiche.

L'isolamento della Restaurazione — come è stato giustamente osservato — modifica anche l'atteggiamento intellettuale del giurista piacentino. Le riviste, la collaborazione all'*Antologia* del Vieusseux <sup>(97)</sup> dapprima, agli *Annali Universali di Statistica* poi, gli offrono una tribuna che lo collega al resto d'Italia e così « raccoglie attorno a sé un consistente gruppo di giovani intellettuali, e si afferma come un vero *opinion maker ante litteram* di fronte ad un vasto pubblico medio-borghese dell'epoca » <sup>(98)</sup>. Da Ferrari a Cantù, da Cattaneo a Giuseppe e Defendente Sacchi <sup>(99)</sup>, da Libri a Giovanetti, Romagnosi diventa il padre spirituale di una parte considerevole della generazione “risorgimentale”. La stessa critica romagnosiana al sansimonismo e alla “religione” dell'*industrie* svela i principî della società moderna e la necessità di superare le prospettive più limitate del *code Napoléon* <sup>(100)</sup>.

Anche la topografia “romagnosiana” — come pure quella vichiana — ha una indubbia valenza *nazionale*. I toscani Poggi, Forti, Marzucchi potevano seguire, anche attraverso i percorsi aperti dall'*Antologia* <sup>(101)</sup>, le linee del modello romagnosiano del risorgi-

---

fatti costringevano il Romagnosi a proclamare la *naturale vocazione* delle genti italiane alla civiltà, e mettevano le sue teorie come quelle di Vico sotto l'influenza della civiltà romana. Ma egli fu più felice di Vico. La mente di quest'ultimo aggiravasi abitualmente tra le memorie dell'antichità; costruiva colle rovine del tempo il tipo ideale rappresentante il corso di tutte le nazioni [...]», p. 34).

<sup>(97)</sup> Cfr. P. BAGNOLI, *A proposito di G. D. Romagnosi e dell'Antologia. Quattro lettere inedite di G. P. Vieusseux*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 21, 1992, pp. 605-610.

<sup>(98)</sup> L. MANNORI, *Uno Stato per Romagnosi. I. Il progetto costituzionale*, cit., p. 3, nt. 1. Sul cambiamento di rotta del Romagnosi più maturo rispetto al problema della formazione dell'opinione pubblica v. ID., *L'itinerario di un moderato. Libertà e pubblica opinione nel pensiero romagnosiano del decennio rivoluzionario*, in *Giacobini e pubblica opinione nel Ducato di Piacenza*, a cura di C. Capra, Piacenza, TIP.LE.CO, 1998, p. 190.

<sup>(99)</sup> Sugli scritti dedicati da alcuni di questi “allievi” a Romagnosi negli anni '30 e '40 v. E. A. ALBERTONI, *La vita degli Stati*, cit., p. 5.

<sup>(100)</sup> Cfr. P. UNGARI, *L'età del codice civile*, cit., p. 78. Cfr. G. MAGGIONI, *Le riviste lombarde e il sansimonismo: elementi per un dibattito su proprietà e successione tra il 1825 e il 1848*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», IV, 1974, pp. 125 ss.

<sup>(101)</sup> « Fermi alcuni principii di filosofia civile che governassero il pensiero dell'*Antologia*, Vieusseux lasciò ai collaboratori di quella largo spazio alla libertà delle

mento civile conciliando su base sperimentale, grazie alle ragioni della storia, le leggi nuove con l'antica giurisprudenza <sup>(102)</sup>. Ed anche in Piemonte la fortuna di Romagnosi fu certamente significativa in campo politico-giuridico <sup>(103)</sup>.

Ritengo che questa forte presenza negli Stati italiani di Vico e di Romagnosi e delle relative tradizioni culturali e *discorsive* rappresenta, per una buona parte dell'Ottocento, una *piattaforma culturale* che viene prima delle *scuole* (per poi *confondersi* spesso con i dibattiti metodologici attorno alle *scuole* e agli *orientamenti*) e che possiede quindi *radicazioni nazionali profonde*. Si tratta soprattutto di *spie* <sup>(104)</sup>, di *parentele*, di segnali che non producono sistemazioni organiche, ma che devono aver pesato non poco sugli atteggiamenti del giurista della Restaurazione. Ciò che conta non è la verosimiglianza filologico-critica dei richiami e delle citazioni quanto piuttosto la valenza *immaginativa* <sup>(105)</sup>, cioè la capacità di generare *senso* e il tentativo, invero arduo, di dare fondamento giuridico-filosofico a idee nazionali. Ciò che davvero conta non è se Romagnosi sia stato un "buon" lettore di Vico o se il binomio abbia avuto davvero una valenza critico-scientifica. Ciò che acquista rilievo per noi è proprio

---

opinioni; cosicché vi furono articoli di Carmignani e di Romagnosi, capi-scuola opposti; di Forti, contrario alla scuola storica alemanna, e di Pietro Capei a quella aderente; di Montani, seguace del sensualismo francese, e di Tommaseo devoto allo spiritualismo cattolico di Manzoni e di Rosmini. Con buon senso squisito, Vieusseux seppe mantenere fra queste differenze l'unità dei principi generali » (G. MONTANELLI, *Memorie sull'Italia e specialmente sulla Toscana dal 1814 al 1850*, Torino, Società editrice italiana, 1853, vol.1, p. 30).

<sup>(102)</sup> P. UNGARI, *L'età del codice civile*, cit., pp. 64 ss. Sulla circolazione dell'opera di Romagnosi in Toscana cfr. E. A. ALBERTONI, *La vita degli Stati*, cit., pp. 53 ss. Sul legame strettissimo tra il problema della formazione universitaria (da riformare), la conciliazione tra la pratica e la vocazione "razionalistica" del giureconsulto toscano e il "modello" proposto da Romagnosi, v. F. COLAO, *Avvocati del Risorgimento*, cit., *passim*.

<sup>(103)</sup> M. A. BENEDETTO, *Vico in Piemonte*, cit., p. 76.

<sup>(104)</sup> Nel senso di C. GINZBURG, *Spie. Radici di un paradigma indiziario*, in *Miti emblematici spie. Morfologia e storia*, Torino, Einaudi, 1986, pp. 158-209 e con le osservazioni di M. SBRICCOLI, *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro*, a cura di P. Grossi, Milano, Giuffrè, 1986, p. 143.

<sup>(105)</sup> Al riguardo v. le osservazioni di P. COSTA, *Discorso giuridico e immaginazione. Ipotesi per una antropologia del giurista*, in « *Diritto pubblico* », 1, 1995, in part. pp. 31-34.

il suo essere *canone*, è il momento e lo sviluppo dell'*assemblage* di frammenti, scarti, assonanze operata dagli scrittori che vogliono gettare un ponte « tra forti precursori e forti successori ».

Anche in tal senso, il *canone eclettico* può essere visto, nel campo della cultura giuridica, come una struttura discorsiva che genera una « costellazione narrativa » destinata a creare una associazione tra la dimensione giuridica e quella letteraria <sup>(106)</sup> generando alcune « figure profonde » <sup>(107)</sup> quali la genealogia, la ricostruzione della catena dei tempi, l'incivilimento, il carattere mediano del genio nazionale secondo la ricostruzione giobertiana.

In una lettera a Savigny, nel 1830, Pietro Capei, parlando della *Römische Geschichte* del Niebuhr, recensita dall'*Antologia*, confessa di aver patito una grandissima pena nel vedere come non pochi passi « coincidono quasi a parola con quelli del Vico, onde non so darmi pace che il Niebuhr non lo abbia mai citato [...] » <sup>(108)</sup>.

Vico e Romagnosi sono il punto di partenza e il punto di arrivo nel processo di definizione di una incerta genealogia dell'identità

---

<sup>(106)</sup> Sulla necessità di un'alleanza tra la letteratura e il diritto (« Perciò, o Giovani, difendete la letteratura nelle scuole della giurisprudenza, e la giurisprudenza nei circoli letterarii. L'unione nelle idee come nella vita è il bisogno della umanità, il bisogno d'Italia »), v. la prolusione universitaria di Giuseppe MONTANELLI: *Dell'associazione fra la letteratura e il diritto*, cit., pp. 23-24. Sulla categoria degli « avvocati letterati » — che deve far riflettere sulla effettiva dimensione del giurista pratico in questa fase — v. G. ROSADI, *Di Giovanni Carmignani e degli avvocati letterati del suo tempo*, in *La Toscana alla fine del Granducato. Conferenze*, Firenze, Barbera, 1909; C. PAZZAGLI, *Vincenzo Salvagnoli e l'economia politica*, in *Il Risorgimento nazionale di Vincenzo Salvagnoli*, cit., pp. 151 ss.; L. MELOSI, *Letteratura e civiltà negli scritti di Vincenzo Salvagnoli. Berchet, Leopardi, Alfieri*, Ivi, pp. 133-149; F. COLAO, *Avvocati del Risorgimento*, cit., pp. 60 ss.

<sup>(107)</sup> Su questo stimolante concetto v. A. M. BANTI e P. GINSBORG, *Per una nuova storia del Risorgimento*, in *Il Risorgimento*, Storia d'Italia, Annali 22, Torino, Einaudi, 2007, pp. XXVIII ss.

<sup>(108)</sup> Cit. da L. MOSCATI, *Italianische Reise*, cit., p. 96, nt. 143. Nel 1816 il filologo zurighese Johann Kaspar von Orelli, in un articolo su Vico e Niebuhr, aveva rilevato la presenza, nell'opera dello studioso tedesco, di non pochi principî vichiani, arrivando alla conclusione, poi suffragata da Savigny, che Niebuhr non conoscesse l'opera di Vico al momento della stesura della *Römische Geschichte*. Sul punto P. BECCHI, *Vico e Filangieri*, cit., pp. 40 ss.

Sul vichismo e la cultura tedesca, nell'ambito dello sviluppo dello storicismo, v. anche F. TESSITORE, *Contributi alla storia e alla teoria dello storicismo*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1995.

italiana che non sfugge, per esempio, ai curatori del *Giornale per le scienze politico legali* <sup>(109)</sup>. Non è certo un caso che allo studio e all'interpretazione dell'opera vichiana siano particolarmente vocati i “romagnosiani” e tra questi il toscano Girolamo Poggi e il lombardo Giuseppe Ferrari che offrono il tentativo più elaborato di ricostruzione critica del *canone eclettico*.

Nel suo saggio sul sistema livellare, Poggi individua nei due sommi italiani Vico e Romagnosi — il primo inventore della filosofia della storia, il secondo creatore delle scienze del metodo applicato alle scienze morali e politiche — gli autori centrali del *canone*. Vico nel *De Universi juris principio et fine unico*, che ha ispirato Hegel, Niebuhr e Savigny, è stato il primo a distinguere l'elemento storico, dottrinale e razionale <sup>(110)</sup>. « Queste idee fondamentali del più gran Filosofo Italiano del XVIII Secolo furono felicemente fecondate e sviluppate dall'altissimo ingegno del celebre Professor Romagnosi, il Vico del Secolo XIX, che nel suo aureo *Saggio filosofico politico sull'istruzione pubblica legale* somministrò all'Italia un metodo di studj atti a formare un perfetto Giureconsulto [...] » <sup>(111)</sup>. Appena dopo la morte del maestro, nel 1835 Ferrari pubblicò *La mente di Gian Domenico Romagnosi*, nella quale proponeva una articolata comparazione <sup>(112)</sup> tra la “mente” di Vico <sup>(113)</sup>, geniale precursore

<sup>(109)</sup> M. CONETTI, *Filosofia del diritto e formazione del giurista nel « Giornale per le scienze politico legali »*, in *Formare il giurista*, cit., pp. 502 ss., anche per i differenti “vichismi” rintracciabili nell'analisi di Giovanni Carcano (lettore di Romagnosi, critico di Zeiller e non estraneo allo spiritualismo cousiniano: cfr. S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, cit. p. 45, nt. 120) e di Alessandro de Giorgi (l'editore principale di Romagnosi, ma non senza mende: cfr. E. A. ALBERTONI, *La vita degli Stati*, cit., pp. 9 e 116), pp. 506 ss. e 537 ss. Sul punto v. *I tempi e le opere di Gian Domenico Romagnosi*, a cura e con introduzione di E.A. Albertoni, Milano, Giuffrè, 1990.

<sup>(110)</sup> Se Savigny era stato un fervido ammiratore di Vico, nondimeno Enrico Cenni ne coglieva la differenza: « quale infinito abisso intellettuale non separa la dottrina della Teoria civile del Vico dal sistema del Savigny [...]? » (*Sulla importanza delle allegazioni degli avvocati napoletani massime nel secolo XVIII*, cit., p. 237).

<sup>(111)</sup> *Saggio di un trattato teorico-pratico sul sistema livellare secondo la legislazione e giurisprudenza toscana*, Firenze, Tipografia Bonducciana, 1832, II, pp. 30-31.

<sup>(112)</sup> G. FERRARI, *La mente di G. D. Romagnosi*, cit., pp. 10-11, 14-15, 17, 22, 33, e soprattutto pp. 66-75. Sul rapporto intellettuale tra Romagnosi e Ferrari v. S. ROTA GHIBAUDI, *Giuseppe Ferrari. L'evoluzione del suo pensiero (1838-1860)*, Firenze, Olschki, 1969, pp. 20 ss.

<sup>(113)</sup> Il confronto/analisi prosegue poi nell'opera dello stesso FERRARI, *La mente*

(“senza popolo”) procedente sempre per intuizioni ed associazioni di idee (non scevre certo da “errori” <sup>(114)</sup> e indebolite, a suo avviso, da uno sterile platonismo contemplativo) e la “mente” di Romagnosi, ordinante, sistematica ma, per certi versi, più “rigida” <sup>(115)</sup>.

---

di Giambattista Vico, aggiuntovi il primo scritto storico di Vico, Milano, Società tipografica de' classici italiani, 1837 (seconda ed. 1854), p. 238. Lo scritto, con alcuni adattamenti, avrà ampia diffusione in Francia: *Vico et l'Italie*, Paris, Eveillard, 1839 (sulle critiche e sul dibattito che ne seguirono a Parigi e in Italia v. M. A. BENEDETTO, *Vico in Piemonte*, cit., p. 95, nt. 3). Cfr. A. PONS, *Vico and French Thought*, in *Giambattista Vico: an International Symposium*, ed. by G. Tagliacozzo e H. V. White, Baltimore, The John Hopkins Press, 1966, pp. 165-186; C. D'AMATO, *Il mito di Vico e la filosofia della storia in Francia nella prima metà dell'Ottocento*, Napoli, Morano, 1977; A. VERRI, *Vico e Herder nella Francia della restaurazione*, Ravenna, Longo, 1984; M. SANNA, A. STILE (a cura di), *Vico tra l'Italia e la Francia*, Napoli, Guida, 2000; A. PONS, *Da Vico a Michelet: saggi 1968-1995*, Pisa, ETS, 2004. Su Vico e Ferrari v. C. D'AMATO, *Le basi ideologiche della filosofia della storia di Giuseppe Ferrari*, in *Ricerche sulla cultura dell'Italia moderna*, a cura di P. Zambelli, Bari, Laterza, 1973. Sul rapporto stretto tra l'opera di Romagnosi e lo sviluppo del pensiero di Ferrari v. ID., *La formazione di Giuseppe Ferrari e la cultura italiana della prima metà dell'800*, in « Studi storici », XII, 1971, 1, pp. 693-717, anche per la più generale influenza romagnosiana sulle correnti democratiche in Italia.

<sup>(114)</sup> Cfr. anche G. FERRARI, *La mente di Giambattista Vico*, cit., pp. 6-7, 164: « [...] ormai Vico è morto; le sue verità non ispettano più a lui, i suoi errori non sono più dell'epoca [...] ». Cfr. anche ivi, pp. 238-239.

<sup>(115)</sup> Secondo Ferrari sono le esperienze di Romagnosi nell'amministrazione giudiziaria trentina ad avergli fatto acquistare « quel profondo senso pratico che manca quasi sempre alle menti speculative, gli porsero occasione di conoscere la forza de' suoi principj nelle più minute applicazioni della pratica, gli fecero sentire la necessità [...] di avvicinare la teoria alla pratica, e radicarono in lui la profonda convinzione di quel principio metodico di attenersi alle *vedute medie* lontane dallo sgranato dei casisti e delle astrazioni pericolose dei filosofi » (*La mente di G. D. Romagnosi*, cit., p. 8). « Si confrontino le due posizioni e si troverà che Vico ha considerato sempre di preferenza la *perfettibilità*, le *attitudini*, gl'*istinti* innati delle nazioni: e che Romagnosi ha concentrata l'attenzione sull'*arte*, sull'*educazione*. Il Vico collega intimamente la perfettibilità al perfezionamento, le attitudini all'atto; il Romagnosi divide la perfettibilità dal perfezionamento, e riduce l'attitudine ad una semplice possibilità [...] » (Ivi, p. 107). La comparazione tra il pensiero di Romagnosi e l'opera di Vico è indotta anche dalla costante lettura, implicita o meno, che il giurista di Salsomaggiore compie dell'opera vichiana. Cfr. G. D. ROMAGNOSI, *Osservazioni sulla Scienza Nuova di Vico*, in *Opuscoli su vari argomenti di diritto filosofico*, Milano, Silvestri, 1837, pp. 156-174. L'articolo (probabilmente sopravvalutato dalla storiografia romagnosiana: cfr. S. MORAVIA, *Vichismo e « idéologie »*, cit., pp. 456 ss.) fu pubblicato per la prima volta nel 1822 ne *L'Ape Italiana* (il saggio su Vico denota « i segni tangibili del cambiamento avvenuto nel suo pensiero e dei « nuovi » oggetti della sua ricerca », R. GHIRINGHELLI, *Apparato bio-*

Due anni dopo, nel 1837, pubblicò, come in uno specchio, *La mente di Giambattista Vico* della cui opera fu, come è noto, l'editore italiano <sup>(116)</sup>.

Gli studi vichiani accompagneranno egualmente Carlo Cattaneo per gran parte della sua vita <sup>(117)</sup>. In Cattaneo si ritrova ancora il *canone*: se Vico era stato il fondatore dell'ideologia sociale facendo vedere, oltre Cartesio e Locke, lo sviluppo della mente umana non astrattamente intesa ma attiva nella società e nella storia, Romagnosi aveva assunto *l'umano perfezionamento* quale principio che rompeva « la ruota fatale di Machiavello e Vico [...] » <sup>(118)</sup>.

Del 1838 è lo scritto di Michele Parma *Sopra Giambattista Vico. Studii Quattro* <sup>(119)</sup>. Filosofo cattolico "rosminiano", Parma — a differenza di Romagnosi — considera il sansimonismo, in chiave conservatrice, come critica all'individualismo e ritorno ad una società organica <sup>(120)</sup>.

Questa complessa *presenza* di Vico e di Romagnosi, dello

---

*bibliografico*, in *I tempi e le opere di Gian Domenico Romagnosi*, cit., p. 22). Sul significato, per Romagnosi, dell'opera vichiana v. E. A. ALBERTONI, *La vita degli Stati*, cit., pp. 50-51 e soprattutto G. COSPITO, « *Il gran Vico* », cit.; ID., *Romagnosi e Cattaneo tra istanze illuministiche ed eredità vichiane*, in « *Materiali per una storia della cultura giuridica* », XXXII, 2, 2002, pp. 411-425. Su Romagnosi lettore, sin dalla prima giovinezza, di Vico, cfr. S. MORAVIA, *Vichismo e « ideologie »*, cit., pp. 423 ss., con particolare riguardo al rapporto tra intellettuali meridionali e l'ambiente culturale lombardo tra Sette e Ottocento. « Per Romagnosi come per tanti altri intellettuali italiani della prima metà dell'Ottocento la lettura della *Scienza Nuova* non è un'esperienza rivoluzionaria, alternativa o addirittura contrastante rispetto alla loro preesistente, formazione illuministica » (Ivi, p. 480).

<sup>(116)</sup> M. MARTIRANO, *Giuseppe Ferrari editore ed interprete di Giambattista Vico: una linea di ricerca*, in *Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche*, vol. CVII, 1996, pp. 6-34. Richiama l'interpretazione dell'opera di Vico, « non sempre controllata », in FERRARI, F. DELLA PERUTA, *Giuseppe Ferrari*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 46, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996, p. 609.

Sull'altro, più sfortunato editore degli anni Trenta, Francesco Predari, e sulle polemiche con Ferrari, v. M. A. BENEDETTO, *Vico in Piemonte*, cit., pp. 87 ss.

<sup>(117)</sup> C. CATTANEO, *La scienza nuova dell'umanità: scritti vichiani 1836-1861*, a cura di G. Cospito, Genova, Name, 2002.

<sup>(118)</sup> C. CATTANEO, *Epistolario*, a cura di R. Caddeo, Firenze, Barbèra, 1949-1954, IV, p. 151. Cfr. N. BOBBIO, *Una filosofia militante*, cit., pp. 87 e 93.

<sup>(119)</sup> Milano, Stella, 1838.

<sup>(120)</sup> G. MAGGIONI, *Le riviste lombarde e il sansimonismo*, cit., p. 140. Su Parma e il vichismo cfr. M. A. BENEDETTO, *Vico in Piemonte*, cit., pp. 96 ss.

storicismo <sup>(121)</sup> *fantastico* <sup>(122)</sup> vichiano e della concezione romagnosiana, *sistematica*, dell'incivilimento, appare una *presenza contemporanea* volta a favorire uno spirito pratico di equilibrio e di conciliazione.

5. *La storia e la ragione, per riannodare la « catena dei tempi ».*

Al fondo del *canone* che ho sommariamente richiamato c'è forte la volontà di riconnettere assieme la storia e la ragione al fine di riannodare la « catena dei tempi », per usare il lessico di Benjamin Constant. « Le temps, dit Bacon, est le grand réformateur. Ne refusez pas son assistance. Laissez-le marcher devant vous, pour qu'il aplanisse la route. Si ce que vous instituez n'a pas été préparé par lui, vous commanderez vainement... » <sup>(123)</sup>. Al principio della Restaurazione Constant tenderà a equilibrare il dato razionale (la volontà) con quello delle « deux puissances réformatrices » <sup>(124)</sup>, il tempo e l'esperienza. La ragione appare dunque la misura progressiva di una società che non può solo conservare se stessa, la storia è lo scenario del tempo che educa alla pazienza e all'umiltà della durata temperando le fughe in avanti della ragione. Dopo che gli esiti politici degli eventi rivoluzionari hanno ridimensionato il sensismo e la cultura giusnaturalistica, i giuristi si trovano di fronte uno scenario fatto — per usare un *calembour* — di *transizione* <sup>(125)</sup> e di

---

<sup>(121)</sup> Giustamente notava S. MASTELLONE, *Victor Cousin*, cit., p. 12, che « poiché metodo eclettico significava *metodo storico*, ogni indagine fu impostata storicamente, la tradizione divenne elemento di progresso, e fu ristudiato con novello amore Vico, che aveva elevato la storia a oggetto di meditazione filosofica » (p. 12).

<sup>(122)</sup> Sul concetto di fantasia/*imagination* in Vico cfr. D. Ph. VERENE, *Vico. La Scienza della fantasia*, Roma, Armando, 1984 (1981).

<sup>(123)</sup> B. CONSTANT, *Principes de politique*, ed. E. Hofmann, *Les "Principes de politique" de Benjamin Constant. La genèse d'une oeuvre et l'évolution de la pensée de leur auteur (1789-1806)*, tome I, Genève, Droz, 1980, p. 412.

<sup>(124)</sup> B. CONSTANT, *Réflexions sur les constitutions, la distribution des pouvoirs et les garanties, dans une monarchie constitutionnelle*, Paris, H. Nicolle, 1814. Su questi aspetti rinvio a L. LACCHÈ, *Coppet et la percée de l'Etat libéral constitutionnel*, in *Coppet, creuset de l'esprit libéral. Les idées politiques et constitutionnelles du Groupe de Madame de Staël*, a cura di L. Jaume, Paris, Economica, Aix-Marseille, Presses Universitaires, 1999, pp. 135-155.

<sup>(125)</sup> « Finalmente conviene — scrive col solito acume Francesco Forti — che

*transazioni* tra il nuovo e il vecchio e cercano di ritrovare un ideale di scienza giuridica e di legislazione.

Ancora una volta può essere utile il richiamo a Pellegrino Rossi e al suo importante contributo del 1820. Per Rossi l'uomo non esiste al di fuori della storia, « [...] l'homme est déjà un vieux habitant de la terre. Il a parcouru différens degrés de civilisation, et il a fait des expériences et des essais de toute espèce. Il faut donc considérer l'homme en lui-même, l'homme actuel et l'homme historique » (126). Rossi accoglie il principio dell'eguaglianza civile che fa discendere dalla Rivoluzione intesa prevalentemente come rivoluzione sociale ma rifiuta l'idea di un catalogo "astratto" di diritti naturali e innati. Non è un principio giusnaturalistico a fondare i diritti bensì la società istituendo e regolando le diverse condizioni "concrete" dei soggetti. Bisogna dunque mettere da parte le « ténébreuses discussions » che fanno dell'uomo una statua, una chimera, che gli attribuiscono diritti senza connetterli a garanzie, doveri, obblighi, sanzioni, usando astrazioni e frasi vaghe. Il giurista, chiamato a regolare i problemi reali della vita, non ne trae alcuna utilità. Per lui l'uomo al di fuori della società, l'uomo essere astratto, non è niente. « Nous ne pouvons connaître l'homme qu' à la manière du physicien, par l'observation. Et il ne se prête à nos observations qu' en sa qualité d'homme sociable, et social » (127).

Rossi passa in rassegna gli orientamenti scientifici e culturali ormai al centro del dibattito, destinati poi a marcare in profondità il panorama giuridico ottocentesco. La scuola analitica o filosofica fissa il suo sguardo sui legislatori e per non ricadere nella « longue et triste expérience » dell'*arbitrario* non vuole lasciare ai magistrati « l'appréciation des résultats du développement national; elle exige

---

la critica prenda animo dal riflettere che noi siamo *in età di transizione* nella quale si vedon molte rovine dell'antico, pochissimo di edificio moderno. Sulle rovine potrebbe per avventura venir rifabbricato; il moderno potrebbe esser distrutto. A questi due possibili mali convien riparare [...] » (*Osservazioni intorno agli uffizi civili della critica letteraria*, in *Scritti vari di Francesco Forti*, vol. unico, cit., p. 621. Lo scritto, pubblicato nell'*Antologia*, risale al 1831).

(126) « Ceux qui n'étudient que l'homme abstrait, deviennent facilement des hommes à utopies, toutes les fois qu' ils veulent se mêler de gouverner le monde » (P. Rossi, *De l'étude du droit*, cit., t. I, pp. 32-33).

(127) Ivi, pp. 400-401.

que ces résultats soient constatés et définis par la loi. Tous les matériels informes de la jurisprudence doivent être fondus dans le creuset du législateur: les principes hétérogènes étant séparés, c'est de la main du législateur que la masse restante doit recevoir son poli et son arrangement symétrique » (128). Una vera giurisprudenza nazionale potrà nascere quindi da un delicato intervento ordinatore reso possibile dal ricorso allo strumento-codice.

Sull'altro versante, il riferimento obbligato è per l'opera di Savigny, ovvero, in quella fase, al *Beruf* e all'introduzione-manifesto (129) della *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* (130).

(128) Ivi, p. 54.

(129) F.C. von SAVIGNY, *Über den Zweck dieser Zeitschrift*, in *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*, I, 1815, pp. 1-17 (v. ora l'analisi in *Annales de la Faculté de droit de Strasbourg, L'esprit de l'Ecole historique du droit*, textes réunis par O. Jouanjan, 7, 2004, pp. 25-32).

(130) Rossi rende però merito al più ampio e variegato movimento culturale tedesco citando Möser, Hugo, Niebuhr, Eichhorn, Humboldt, Göschen. Che Rossi fosse in relazione personale con Savigny lo sappiamo dalla prima lettera a noi nota indirizzata al professore tedesco a Berlino (25 maggio 1822). In essa Rossi dice di essere uno « de vos plus sincères admirateurs » (Marburg, Universitätsbibliothek, *Nachlaß Savigny*, Ms. 925/1516). Nel 1821 Friedrich Bluhme aveva riferito a Savigny (30.V.1821 e 3.XI.1822) dell'influenza che la « mediazione » rossiana stava avendo a Milano e in Veneto (cfr. F. C. von SAVIGNY, *Briefwechsel mit Friedrich Bluhme, 1820-1860*, a cura di D. Strauch, Bonn, Bouvier, 1962, p. 24). Anche attraverso la corrispondenza con Meynier (cfr. il carteggio pubblicato da O. MOTTE, *Lettres inédites de juristes français du XIXe siècle conservées dans les archives et bibliothèques allemandes*, Bonn, Bouvier, 1990, t. 2, pp. 1264-1269), Savigny aveva saputo dell'impegno di Rossi e delle « Annales ». Negli anni successivi Rossi scrive, con deferenza, al « maestro » e al « consigliere di Stato » diverse lettere nelle quali perlopiù raccomanda e presenta studiosi e allievi. Una lunga lettera del 27 settembre 1828 (Marburg, Universitätsbibliothek, *Nachlaß Savigny*, Ms. 925/1519) ci dà molte informazioni utili, per esempio sull'intenzione di Rossi di scrivere una storia del diritto romano, sul ruolo che il ginevrino svolge come « mediatore » culturale verso il pubblico di lingua francese e della possibilità che l'indirizzo storico possa affermarsi con ulteriore vigore, su un accenno ad una fugace « apparizione » di Savigny a Ginevra e di un incontro a casa Rossi (« Ma femme a été très sensible à votre obligeant souvenir. Mais elle dit, et elle a raison, que votre apparition ne peut pas compter pour une visite. C'est une semaine dans l'hermitage de Genollier qu' il nous faudrait »), sull'invito che Savigny ha rivolto a Rossi affinché soggiorni a Berlino. A mio avviso l'anno 1828 deve essere visto come il momento culminante del rapporto tra Rossi e Savigny. È notissimo il giudizio di quell'anno, giudizio assolutamente lusinghiero, che il maestro tedesco diede su Rossi, professore prima a Bologna, poi a Ginevra (F. C. von SAVIGNY, *Über den juristischen Unterricht in Italien*, cit., p. 205. Non sembra esatta, quindi, l'affermazione secondo cui

La scuola storica ritiene che non sia ancora possibile fare un buon codice, nella sostanza e nella forma. Mancano proprio i “materiali da costruzione” e i legislatori si trovano in realtà sotto il peso immenso di una materia informe: « au lieu d’être les maîtres — ci ammonisce —, nous sommes des esclaves courbés sous le joug d’un pouvoir aveugle et déréglé »<sup>(131)</sup>. Il rilassamento dello studio scientifico del diritto nel XVIII secolo sarebbe la principale causa di questo disorientamento. E così il legislatore anziché scegliere i materiali secondo « les vraies principes dirigeants » si trova a individuare regole subalterne, dettagli inutili o pericolosi e spesso contraddittori. Senza la guida della scienza storica « Il met ses inventions arbitraires à la place de la véritable jurisprudence dont la nation a besoin, et dont elle porte les germes dans son sein: il croit son code complet, et il ne l’est pas: enfin dans les parties où il se flatte d’avoir réduit à un système régulier la jurisprudence existante, il n’a fait que mettre à la place où de vagues principes, où des décisions partielles qui ne peuvent pas suppléer à l’ensemble »<sup>(132)</sup>. Insomma, una volta che il codice è apparso, tutto il lavoro resta da fare. Bisogna studiare, lavorare, preparare la stoffa prima di pensare all’uso che se ne farà, occorre individuare i *principes dirigeants*, elaborare teorie complete, stabilire un legame stretto tra i giureconsulti e i magistrati. Allora potrà nascere una giurisprudenza espressione vera e metodica dei bisogni e delle credenze nazionali in fatto di diritto, « alors nous parviendrons à avoir une langue du droit, riche, hardie, exacte, populaire, langue trop imparfaite actuellement [...] »<sup>(133)</sup>.

Di fronte alla questione del giorno, al pomo della discordia, la

---

Rossi avrebbe incontrato personalmente Savigny per la prima volta a Zurigo solo nel 1833, così come si evince dalla lettera del 20 agosto 1833 (O. MOTTE, *Lettres inédites de juristes*, cit., p. 1546) e dal “racconto” fatto da Savigny al figlio Franz (A. STOLL, *Friedrich Karl v. Savigny. Ein Bild seines Lebens mit einer Sammlung seiner Briefe*, Berlin, Heimann, 1929, t. II, *Professorenjahre in Berlin 1810-1842*, p. 466: « Dagegen sprach ich Rossi; liebenswürdig, geistreich, in politischem Urtheil kalt, ruhig, gemessen, aber sehr decidiert, wird bald die Schweiz verlassen und in Paris Professor werden », Varenna, 12. Aug. 1833; O. MOTTE, *Lettres inédites de juristes*, cit., p. 1543; P. CARONI, *Pellegrino Rossi et Savigny. L’Ecole historique du droit à Genève*, in *Des libertés et des peines*, Actes du Colloque Pellegrino Rossi, Genève, Droz, 1980, p. 17).

<sup>(131)</sup> P. ROSSI, *De l’étude du droit*, cit., t. I, p. 55.

<sup>(132)</sup> Ivi, pp. 56-57.

<sup>(133)</sup> Ivi, pp. 58-59.

*codification* <sup>(134)</sup>, per impiegare l'espressione benthamiana, che tiene il centro del dibattito e della polemica, Rossi si chiede: ma qual è il metodo migliore « pour bien saisir les résultats de l'état physique, moral et politique de la nation? Est-ce la méthode historique, ou celle d'un analyse qui parte du principe de la balances des plaisirs et des peines? » <sup>(135)</sup>. Rossi non ritiene di poter risolvere la questione in questa sua memoria e in nota osserva come la soluzione la avanzerà in un saggio in italiano di prossima pubblicazione (mai avvenuta) dal titolo « Esame e paragone di parecchi codici civili presentemente osservati in Europa ». Per il momento il quadro è ancora incerto, fatto perlopiù di esagerazioni. In Francia sia la scuola storica che la scuola analitica sono poco conosciute e prevale la scuola dell'esegesi: « il faut avouer que le plus grand nombre des jurisconsultes français se bornent à faire des gloses et des commentaires sur leur nouvelle législation [...] ». E « Dans une partie de l'Italie la science du droit, comme production nationale, n'est plus rien. Il n'y a, et ne peut y avoir, que des opinions flottantes entre plusieurs systèmes importés de l'étranger » <sup>(136)</sup>.

Che cosa si vede allora in Europa?

« Pour la théorie, des sectes diverses et multipliées. Dans la pratique, les uns voudraient précéder le siècle et dévancer le temps; les autres croient le suivre et demeurent stationnaires; les uns se flattent de pouvoir arrêter le cours des événemens, les autres se vantent de pouvoir le diriger et ne le connaissent pas; les uns demandent un code, les autres le repoussent; les uns se sont hâtés de le faire, les autres après l'avoir fait, demandent déjà la révision d'un ouvrage enfanté par la légèreté et la précipitation. Ici les jurisconsultes luttent contre les législateurs; là les jurisconsultes inventeurs luttent contre les jurisconsultes conservateurs [...]. En un mot le vieux système législatif se trouve partout plus ou moins profondément miné; miné par le temps, miné par les événemens, miné par le travail continu et irrésistible des idées et des besoins des nouvelles générations [...]. A Vienne et à Paris, à Londres et à Turin, à

---

<sup>(134)</sup> Per i profili più strettamente connessi alla posizione di Rossi, si rinvia a P. CARONI, *Pellegrino Rossi et Savigny*, cit. e a L. MOSCATI, *Savigny in Italien*, cit., pp. 24 ss.

<sup>(135)</sup> P. ROSSI, *De l'étude du droit*, t. I, cit., p. 61.

<sup>(136)</sup> *Ivi*, p. 63.

Pétersbourg et à Naples, en Suisse, en Allemagne, à Varsovie, en Amérique, on s'est occupé, ou l'on s'occupe de nouvelles lois, des nouveaux codes, de révision, d'organisation judiciaire, de procédure, d'écoles, de droits, de la création de nouvelles chaires! Les projets se succèdent, les discussions se multiplient; il y a partout entre le vieux et le nouveau et entre les différentes nouveautés ce même contraste qui a signalé et qui signale les grandes réformations sociales [...]. Nous sommes dans le moment d'une grande crise pour tout ce qui concerne les lois et la jurisprudence. C'est la troisième réformation législative, moins dangeureuse dans ses élans, et plus immédiatement utile par ses effets que la réformation politique. Mais elle suit la même marche, elle est au fond le produit des mêmes causes [...] <sup>(137)</sup> ».

Se la crisi, come si è già osservato, è l'effetto necessario dei progressi della civiltà, il legislatore e i giuristi della Restaurazione dovrebbero fare come il saggio agricoltore — il cui terreno è attraversato da un fiume — che non sta con le mani in mano riflettendo su come poter respingere verso la loro fonte le onde irresistibili. Egli si preoccupa di dirigere il corso, scavare un letto profondo e sfruttare delle sue acque fecondatrici grazie a canali ben distribuiti: non ignora che una folle resistenza darebbe al corso d'acqua l'impetuosità di un torrente <sup>(138)</sup>. Nella lotta tra il vecchio e il nuovo, gli strumenti per uscire dalla crisi non possono che essere numerosi. Di certo occorre una visione integrale e integrata del diritto. Così Rossi scorge nelle due scuole non pochi elementi comuni. « De ce rapprochement, il résulte aussi que ces deux écoles, l'historique et l'analytique, sont peut-être les seules qui n'osent pas raisonner *a priori*. Si elles ne suivent pas la même méthode pour examiner et coordonner les faits, du moins elles partent d'une base commune, l'observation. Elles sont également ennemies des principes vagues et abstraits, et de l'érudition pédantesque et routinière; les deux grands écueils à éviter dans l'étude du droit » <sup>(139)</sup>. Condividono anche un obiettivo comune, sebbene impieghino mezzi differenti per raggiungerlo; aspirano entrambe a introdurre nella

---

<sup>(137)</sup> Ivi, pp. 64-66.

<sup>(138)</sup> Ivi, p. 68.

<sup>(139)</sup> Ivi, pp. 41-42.

giurisprudenza una unità non soltanto apparente e materiale ma organica, interna, ricercando anzitutto i principî per mostrare i collegamenti con l'essenza stessa delle cose. L'odio comune per il potere arbitrario le conducono a risultati simili sull'organizzazione del potere giudiziario. Malgrado le due scuole appaiono *toto caelo distantes*, quasi nemiche, « elles veulent également lui rendre un principe de vie et d'unité; en faire un ouvrage national; et, je dirais presque, en amalgamer les principes avec les sentiments du peuple, et avec tous les autres élémens de la chose publique »<sup>(140)</sup>.

Rossi teorizza il suo eclettismo metodologico anzitutto sul piano dell'insegnamento e dell'educazione delle giovani generazioni. Dopo aver escluso, non senza sarcasmo, ogni prospettiva giusnaturalistica<sup>(141)</sup> che pretenda di "separare" l'uomo dalla società, il giurista italiano "mescola le carte" e cerca di mostrare come sia possibile utilizzare al meglio, specie nell'insegnamento, la storia (non necessariamente nel senso della scuola storica ma *à la manière de Montesquieu*), il metodo esegetico combinato a quello dogmatico, l'analisi più che la sintesi, lo studio storico-dogmatico per cogliere i

<sup>(140)</sup> Ivi, p. 43.

<sup>(141)</sup> Severe sono le pagine che Rossi dedica a von Zeiller, alla sua opera e al concetto di diritti innati e naturali che informa l'ABGB (ivi, pp. 394 ss.). « Nous acceptons cette explication, mais nous n'en concluons pas moins que l'expression de *droits innés et naturels* n'a point de sens, et qu' il faut laisser tomber dans l'oubli la doctrine du droit naturel » (p. 402). Sugli equivoci presenti nella lettura rossiana di Zeiller v. B. SCHMIDLIN, *L'éclectisme philosophique de Rossi dans sa conception d'une nouvelle étude du droit*, in *Des libertés et des peines*, cit., pp. 69-72 e soprattutto A. DUFOUR, *Droits de l'homme, droit naturel et droit public dans la pensée de Pellegrino Rossi*, in *Aux confins du droit. Essais en l'honneur du Professeur Charles-Albert Morand*, a cura di A. Auer, J.-D. Delley, M. Hottelier, G. Malinverni, Bale-Genève-Munich, Helbing & Lichtenhahn, 2001, pp. 193-206. Cfr. anche le osservazioni di E. GILARDEAU, *Une affiliation européenne à l'Ecole doctrinaire: Le Svod et les Annales genevoises*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 32, 2003, pp. 315 ss. Per la presenza di von Zeiller nella cultura giusfilosofica del Lombardo-Veneto (e la critica di Giovanni Carcano) cfr. M. CONETTI, *Filosofia del diritto e formazione del giurista nel Giornale per le scienze politico legali*, cit., pp. 500 ss., 510 ss., 522 ss. (cui si rinvia anche per gli ampi riferimenti bibliografici, nota 45). Per alcuni utili percorsi interpretativi v. R. FERRANTE, *Codificazione e cultura giuridica*, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 132 ss.; M. R. DI SIMONE, *Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secoli XVII-XX)*, Milano, Giuffrè, 2006; P. CARONI, E. DEZZA (a cura di), *L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa*, Padova, Cedam, 2006.

principi sino alle ultime radici e per comprendere le istituzioni e le leggi esistenti. Ciò che occorre è un metodo *composito*. Prese a sé stanti le singole scuole non vanno certo esenti da vizi e limiti (seppur in forma e con gradazioni diverse), *combine* riuscirebbero a garantire migliori risultati.

In un saggio del 1821 Rossi spiega:

« Nous pensons qu' il est surtout nécessaire de ne pas perdre de vue les trois diverses écoles de jurisprudence qui règnent actuellement en Europe, c'est-à-dire l'école *exégetique*, l'école *historique*, et l'école *philosophique*. Leur réunion seule peut amener la fusion du véritable esprit philosophique avec le positif du droit, moyennant la théorie des principes dirigeans [...]. Ces écoles restant séparées, l'une perd de vue les choses et les principes pour ne s'occuper que de mots; la seconde prend pour la vie réelle les hommes et les choses qui ne sont plus; la troisième ressemble à une jeunesse sans expérience, qui au milieu de ses riantes illusions, prend ses désirs pour de ses règles et méprise ce qu' elle ne connaît pas. C'est un malheur très-réel que l'éloignement actuel de ces diverses écoles. Chaque pays se trouve ainsi privé des avantages qui résulteraient de leur réunion et exposé aux exagérations qui sont le résultat nécessaire de l'influence presque exclusive de l'une de ces sectes [...]. Ici l'influence prédominante des érudits stationnaires a enfanté un code long, minutieux, fastidieux, et pourtant incomplet, parce que là où il n'y a ni plan ni principes, il ne saurait y avoir ni unité, ni ensemble, ni terme: là, cette même influence a donné naissance a des travaux législatifs qu' on pourrait comparer à l'édit de Théodoric. Ailleurs, les sectateurs de l'école historique se persuadent de pouvoir satisfaire aux besoins des hommes du dix-neuvième siècle en réparant de vieilles machines du moyen âge. Enfin, des philosophies ont cru avoir à faire à un peuple de philosophes, et pouvoir lui donner des principes méthaphysiques au lieu de véritables lois: le peuple ne s'est pas tenu tranquille sur les bancs de cette école. Au lieu d'abstractions, il a voulu des faits. Et quels faits! » <sup>(142)</sup>.

La gioventù, attraverso una sapiente e ragionevole combina-

---

<sup>(142)</sup> P. Rossi, *Sur les principes dirigeans*, in *Annales de législation et de jurisprudence*, t. II, 1821, pp. 188-190. Già nel saggio del 1820, *De l'étude du droit*, cit., t. I, Rossi aveva sviluppato ampiamente la sua prospettiva eclettica (pp. 424-425).

zione metodica, potrà conoscere anzitutto il diritto in vigore e come esso si sia formato, per cogliere in un secondo tempo i veri bisogni nazionali. Si formeranno così uomini capaci di *conservare* e di *riformare*, dotati di una salutare avversione per i rivolgimenti fine a sé stessi <sup>(143)</sup>.

« Ces trois écoles qui réunies sont amies, n'ont qu' à s'éloigner l'une de l'autre pour devenir ennemies. Heureux les pays dont les administrateurs auront le courage d'appeler autour d'eux les trois différentes écoles de jurisprudence, pour le régler et les tempérer l'une par l'autre. Ce qui peut y avoir de vénéneux dans l'une, ne peut trouver son antidote que dans les autres. Telle est l'importante vérité que je voudrais avoir réussi à démontrer, pour en tirer une conséquence non moins importante, c'est que ce n'est pas une simple affaire de convenance, mais un devoir, une obligation stricte et positive de les accueillir, et de les co-ordonner ensemble dans l'enseignement public du droit. C'est dans ces heureux pays qu' on aura un jour des lois dans lesquelles se trouvera résolu le problème le plus difficile de la législation, savoir: quel est le point de contact de l'expérience du passé et des créations nouvelles; — des lois qui n'auront pas besoin d'apologie parce qu' elles la trouveront toute entière dans les sentimens des citoyens, jusqu' à ce que la marche progressive de la civilisation amène par degrés une nouvelle phase sociale et avec elle un nouvel ordre d'idées » <sup>(144)</sup>.

Coordinare le esperienze, trovare il punto di contatto tra passato e presente sviluppando un graduale processo di *incivilitamento* del diritto. La prospettiva rossiana, incentrata su uno spregiudicato gioco di accostamenti e di possibili incastri tra orientamenti scientifici apparentemente “nemici” (da Savigny a Bentham) <sup>(145)</sup> cerca di conciliare la concezione storicista della giuri-

<sup>(143)</sup> P. ROSSI, *De l'étude du droit*, cit., t. I, p. 422.

<sup>(144)</sup> Ivi, pp. 425-426.

<sup>(145)</sup> Sul punto v. P. CARONI, *Pellegrino Rossi et Savigny*, cit., p. 32; B. SCHMIDLIN, *L'éclectisme philosophique de Rossi*, cit., pp. 72-73; L. MARCO, *Un économiste éclectique: Pellegrino Rossi (1787-1848)*, in *Revue d'économie politique*, 2, 1988, pp. 293-302. Nella Toscana degli anni Venti — attraverso Vieusseux e Sismondi — la proposta rossiana del 1820-21 dovette essere ben conosciuta (cfr. L. LACCHÈ, « *All'antica sua patria* ». *Pellegrino Rossi e Simonde de Sismondi*, cit. Le teoriche rossiane in campo penalistico, dopo la pubblicazione del suo *Traité*, saranno oggetto di vive critiche da

sprudenza nazionale (a cui resterà in parte legato anche negli anni successivi) con l'esigenza di un sistema giuridico capace di assicurare garanzie e certezza. Il giurista toscano è in realtà alla ricerca di una sintesi personale capace di assicurare continuità storica alla giurisprudenza nazionale <sup>(146)</sup> ricusando però gli aspetti meno accettabili

---

parte di Carmignani, e non solo. Cfr. M. P. GERI, *L'epistolario di Carmignani tra letture e incontri professionali e culturali*, in *Giovanni Carmignani (1768-1847)*, cit., pp. 283 ss.). Negli anni immediatamente successivi non mancarono proposte e suggestioni che riproducono lo stesso schema. Si pensi a un fervente seguace toscano del Romagnosi, il grossetano Giovanni Valeri, che in una lettera al Vieusseux traccia nel 1825 una sorta di rassegna delle questioni allora più dibattute, cercando di trovare — come aveva fatto Rossi nel 1820 — punti di contatto tra la scuola storica savignyana e quella teoretica di ascendenza benthamiana, BNCF, Fondo Vieusseux, 117, 84, *Lettera di Giovanni Valeri a G.P. Vieusseux*, ottobre 1825. Ben note sono le cinque "lettere" di Romagnosi al Valeri pubblicate nel 1826 nell'*Antologia* (poi in *Scritti giuridici*, scelti da F. Ercole, Roma, Formiggini, 1937, pp. 255-332 e soprattutto in *I tempi e le opere di Gian Domenico Romagnosi*, cit., pp. 141-204. Su tutto ciò v. E. A. ALBERTONI, *La vita degli Stati*, cit., pp. 21 ss.). Su Valeri v. L. MOSCATI, *Italianische Reise*, cit., pp. 83-84.

Alla fine degli anni Venti, un altro avvocato e magistrato toscano di grande ingegno come Girolamo Poggi respingeva la visione isolata delle singole scuole. Se prese singolarmente non erano certo prive di difetti, intrecciate potevano contribuire a disegnare un « modello ideale d'un Trattato perfetto di giurisprudenza » in una logica di miglioramento e di civile progresso, sulla linea tracciata da Romagnosi (*Saggio di un trattato teorico-pratico*, cit., p. 11). Poggi si richiamava alle tre scuole: storica, drammatica o testuale, razionale o benthamiana. « Da questi rapidi cenni sull'indole delle tre diverse Scuole che si disputano il regno della Giurisprudenza, evidente risulta l'insufficienza, di ciascuna di esse isolatamente presa ed esclusivamente considerata a somministrare un modello completo e perfetto da seguitarsi per lo studio e l'esposizione dottrinale del gius costituito[...]. La riunione e la fusione di questi tre vantaggi non potrebbe adunque somministrare un metodo perfetto e completo per studiare in generale la civile Giurisprudenza, e conseguentemente per esporne una parte speciale? È prezzo dell'opera esaminarlo » (pp. 16-17). L'opera di Girolamo Poggi sul sistema livellare è, a mio avviso, il tentativo più organico di applicazione del *canone eclettico* nell'età della Restaurazione. Cfr. E. SPAGNESI, *La formazione d'un vero giureconsulto*, cit., pp. 232 ss.; F. COLAO, *Avvocati del Risorgimento*, cit., pp. 78-79; E. SPAGNESI, *Girolamo Poggi e il modello ideale d'un trattato di giurisprudenza*, in *Sapere accademico e pratica legale*, cit., pp. 196-198. 217.

<sup>(146)</sup> « Par jurisprudence nationale, nous n'entendons ici ni des compilations nouvelles, ni des législations inventées *a priori*; nous entendons un système de droit indigène, qui soit la fidèle expression des besoins nationaux, qui se forme peu à peu, qui vive dans la conscience des citoyens, s'aide de tous leurs sentiments, et ne se trouve jamais en guerre avec eux » (P. ROSSI, *De l'étude du droit*, cit., p. 380).

del “quietismo”<sup>(147)</sup>. Il tema della Restaurazione del diritto è proprio questo: non si può ritornare al passato, mettendo tra parentesi la Rivoluzione, come vorrebbero i “retrogradi”, ma non si può neppure accogliere il costruttivismo rivoluzionario; bisogna rendere conforme il diritto ai bisogni dei popoli e ai lumi del secolo, saper riannodare la catena dei tempi senza però restare prigionieri del passato. L’eclettismo europeo di Rossi, del quale è un pioniere (quando ancora l’eclettismo filosofico muove i primi passi), intende far emergere provocatoriamente il dilemma politico-giuridico che accompagna la Restaurazione: i « nuovi elementi morali della società » che discendono dai « progressi della civiltà » chiedono alle classi dirigenti di « mettere d’accordo », di combinare *conservazione* e *riforma*. L’idea del fenomeno legislativo che registra e manifesta lo stato attuale della *civilisation*, che traduce in “scienza” la “naturalità” sociale delle norme non solo diffonde il messaggio dello storicismo, ma ben interpreta, in chiave eclettica, quel diffuso *esprit* liberale che vuole reagire al concetto più marcatamente volontaristico della legge e all’immagine di una società costruita su fondamenta artificiali<sup>(148)</sup>.

## 6. *Eclettismi e principî.*

Le analisi e le proposte che Rossi prospetta nei primi anni Venti possono essere considerate la prima e più organica espressione dell’eclettismo giuridico. Nel principale e originale contributo critico dedicato al rapporto tra eclettismo e cultura giuridica nel contesto italiano, Enrico Genta si poneva, alla fine degli anni Ottanta, il problema di come « costruire una “teoria” del sistema giuridico eclettico della Restaurazione ». « L’elaborazione di una teoria strutturata sull’eclettismo giuridico, inteso come momento di

---

<sup>(147)</sup> « Mais l’école historique, quand son enseignement n’est pas dirigé par une philosophie judicieuse, tend à inspirer une espèce de fanatisme qui, pour être scientifique, n’en est pas moins pernicieux lorsqu’ il s’applique aux intérêts réels de la vie. L’homme qui veut à toute force métamorphoser ses compatriotes en Romains, en Germains ou en Gaulois, n’est qu’ un révolutionnaire érudit » (Ivi, pp. 424-425). Su taluni profili del “quietismo” sotteso al programma scientifico savignyano, v. soprattutto W. WILHELM, *Metodologia giuridica nel secolo XIX*, cit.

<sup>(148)</sup> Cfr. P. ROSANVALLON, *Le moment Guizot*, cit., pp. 44-45.

saldatura tra l'ecllettismo teoretico e quello pratico, è un'ipotesi di lavoro, che mira a rappresentare la realtà riducendola a unità e spiegandola » (149). Il "modello" ecllettico non appariva solo nella prospettiva di un mero schema sintetico, ma poteva essere strumentalmente efficace o scientificamente utile e idoneo a « generare una figura dotata di forte potenzialità allusiva, integrabile e correlabile con altri problemi e prospettive della vasta realtà culturale della Restaurazione » (150).

Lo studio della prospettiva ecllettica lascia intravedere in effetti un terreno vastissimo e "informe". Mentre l'organizzazione della cultura giuridica per "scuole" offre una più netta fisionomia (con il pericolo però di assolutizzare, irrigidire, parcellizzare, isolare, allontanare), l'ecllettismo appare anzitutto come un *atteggiamento*, una *postura* del giurista della Restaurazione. Vorrei qui riflettere sul problema individuando i livelli, o forse le stratificazioni, che si rischia di confondere e di sovrapporre: mi riferisco al cd. ecllettismo filosofico e all'ecllettismo giuridico.

Per il primo viene inevitabile di pensare a Victor Cousin. Come è noto, il filosofo francese aveva seguito le orme dello spiritualismo di Royer-Collard, reagendo quindi al sensismo di Condillac e all'*idéologie* dei suoi seguaci. I suoi viaggi in Germania avevano contribuito ad accrescere l'attenzione verso le opere di Schelling, Fichte, Kant, molto prendendo da Hegel (151). Traduttore di Platone, Proclo, delle storie della filosofia di Tennemann (152), riuscì a valorizzare le teorie di Thomas Reid (153) (tradotto da

(149) E. GENTA, *Ecllettismo giuridico della Restaurazione*, in « Rivista di storia del diritto italiano », LX, 1987, p. 307.

(150) Ivi, p. 309.

(151) Sui rapporti con Hegel v. P. BECCHI, *Vico e Filangieri*, cit., pp. 63 ss.

(152) È forse da ricordare che Romagnosi, assieme a Baldassarre Poli, annotò l'edizione italiana: *Manuale della Storia della Filosofia* di Guglielmo Tennemann, con introduzione di Victor Cousin, Milano, Fontana, 1832-1836, 3 voll. (del 1833 è l'edizione napoletana; poi Milano 1855-1857). Su questa edizione e sui rapporti del Poli, professore a Padova, con Cousin, v. S. MASTELLONE, *Victor Cousin*, cit., p. 143. Per un richiamo S. SOLIMANO, 'Il letto di Procuste', cit., p. 46, nt. 121.

(153) Le opere filosofiche di Royer-Collard furono pubblicate nel 1828 in appendice all'edizione francese delle opere di REID (*Oeuvres complètes de Thomas Reid, chef de l'école écossaise, publiées par M. Th. Jouffroy; avec des fragments de M. Royer-Collard, et une introduction de l'éditeur* [...], Paris, A. Sautet, V. Masson, 1828-1836).

Jouffroy). Se l'impianto eclettico è percepibile dalla fine degli anni Dieci (dal *Cours* del 1818), è però nel corso degli anni Venti, dalla prima edizione dei *Fragments de philosophie contemporaine* del 1826, che lo scrittore francese definisce una teoria e un vero e proprio metodo eclettico. Nei *Fragments philosophiques* Cousin denuncia il "difetto" della filosofia moderna: affermare principi "assoluti" senza mettere realmente a confronto le dottrine. La nuova "scuola" lo ha fatto — scrive un seguace italiano — perché « il fondamento dell'eclettismo è la perfetta cognizione di tutte le filosofie [...] »; non abbracciare una sistema solo, ad esclusione degli altri, « ma di andar da tutti scegliendo ciò che vi ha in essi di vero, e così tutti insieme accordarli [...] »<sup>(154)</sup>.

Nell'analisi cousiniana, quello che nello studio di Rossi era il "posto" delle scuole di giurisprudenza, viene occupato dai "sistemi".

« Un sistema veramente completo si applica, dunque, con una meravigliosa facilità alla storia. Esso, per giustificarsi, non ha bisogno di proscrivere tutti i sistemi; gli è sufficiente separare la parte inevitabile di errori mescolata alla parte di verità, che è la forza e la vita di ciascuno di essi; e, operando allo stesso modo su tutti, da nemici quali erano per i loro errori contrari, li fa amici e fratelli a motivo delle verità che racchiudono e così epurati e riconciliati egli ne compone un vasto insieme, adeguato a tutta quanta la verità. Ora questo metodo, nello stesso tempo filosofico e storico, il quale, in possesso della verità, sa ritrovarne frammenti qua e là in tutti i sistemi, è eclettismo. Bisogna distinguere tre cose nell'eclettismo: il suo punto di partenza, i suoi procedimenti e il suo fine; il suo

---

Lo ricorda Giuseppe DEVINCENZI, *Dell'Eclettismo in Francia, ovvero della nuova scuola filosofica del Royer-Collard e del Cousin. Discorso primo*, in *Il Progresso delle scienze, delle lettere e delle arti*, n. 21, maggio-giugno, 1835. Su questo articolo e sul ruolo de *Il Progresso*, fondato nel 1832 e diretto da Giuseppe Ricciardi, v. S. MASTELLONE, *Victor Cousin*, cit., pp. 189-190. Sull'eclettismo nella cultura meridionale cfr. F. ZERELLA, *L'eclettismo francese e la cultura filosofica meridionale nella prima metà del secolo XIX*, Roma, Opere Nuove, 1952 e soprattutto G. OLDRINI, *La cultura filosofica napoletana*, cit., pp. 138 ss.

<sup>(154)</sup> G. DEVINCENZI, *Dell'Eclettismo in Francia*, cit., pp. 9-10. Sul Devincenzi eclettico v. O. ABBAMONTE, *Potere pubblico e privata autonomia*, cit. Cfr. gli atti dei Convegni *Giuseppe Devincenzi nel Risorgimento e nella politica post-unitaria*, Teramo, Centro di ricerche storiche Abruzzo Teramano, 1974 e *Giuseppe Devincenzi: la figura e l'opera*, a cura di C. Felice, S. Atto, Edigrafital, 1997.

principio, i suoi strumenti e i suoi risultati. L'elettismo presuppone un sistema, che gli serva da punto di partenza e da principio per orientarsi nella storia; ha bisogno come strumento di una critica severa, poggiata su di un'erudizione estesa e solida; ha per risultato preliminarmente la scomposizione di tutti i sistemi attraverso il ferro e il fuoco della critica e come risultato definitivo la loro ricomposizione in unico sistema che è la rappresentazione completa della coscienza nella storia. L'elettismo parte da una filosofia e tende, per mezzo della storia, alla dimostrazione vivente di questa filosofia » (155).

Anche in questo caso sentiamo riecheggiare il tema rossiano delle scuole: possibili amiche se si riavvicinano, nemiche se si isolano l'una dall'altra (156). De Vincenzi osservava nel 1835 come la scuola eclettica francese fosse in forte espansione: « Chè essa ha già un gran numero d'illustri seguaci per ogni dove, e non piccol mutamento si vede che viene ingenerando in tutte le dottrine ». Il metodo sembra « il meglio accomodato al presente stato della filosofia ed ai tempi in che viviamo » (157). Nella terza edizione dei *Fragments* (1838) (158), Cousin risponde alle obiezioni ricevute e traccia anche una mappa

---

(155) Cousin. *Eclettismo come metodo*, a cura di F. Fiorentino, Paris-Lecce, iusEAed., 1993, pp. 111-112, dalla prefazione alla seconda edizione dei *Fragments philosophiques* (Paris, Ladrangé, 1833). Sull'eclettismo cousiniano e le sue ampie ramificazioni, v. J. Billard, *L'éclectisme*, Paris, Puf, 1997.

(156) Pellegrino Rossi conobbe Victor Cousin attraverso le sue relazioni ginevrine (e poi parigine) con Victor de Broglie e François Guizot. È Jules Barthelemy Saint-Hilaire a ricordare, citando una lettera del filosofo francese ad Alphonse Pictet de Rochemont (Paris 8 août 1826), l'incontro di Rossi con Cousin nel 1826: *M. Victor Cousin, sa vie et sa correspondance*, Paris, Alcan et Hachette, 1895, t. II, pp. 476 ss. In una lettera del 1831, Rossi si rivolge a Cousin come a « le grand philosophe » (*Lettera a Cousin*, Genève 31 juillet 1831, in *Bibliothèque Victor Cousin, Sorbonne*, ms. 246, t. XXXIII, n.4357). Sul rapporto tra Pellegrino Rossi, Cousin e i dottrinari francesi rinvio a L. LACCHÉ, *Pellegrino Rossi e la Monarchia di Luglio*, in *Un liberale europeo: Pellegrino Rossi (1787-1848)*, a cura di Id., Milano, Giuffrè, 2001, pp. 69-108.

(157) G. DEVINCENZI, *Dell'Eclettismo in Francia*, cit., p. 7.

(158) Le risposte di Cousin furono commentate su *Il Progresso delle scienze, delle lettere e delle arti*, XXI, 1838, da Stanislao Gatti che citava l'immane Vico nella sua qualità di autore canonico: « Ho voluto nominare Giambattista Vico non perché io creda che le verità sien più da abbracciare quando sono state la prima volta nel proprio paese bandite, ma perché tutti sappiamo come quest'eclettismo non è straniero all'Italia, ma insegnato per la prima volta da un uomo del cui nome e della cui sapienza più debbano i napoletani andar gloriosi, e ne' cui scritti i migliori ingegni d'Italia, e d'oltremonte non

della “recezione” del suo metodo, dalla Germania all’Italia agli Stati Uniti. Nell’edizione del 1833 aveva cercato di respingere le critiche e i distinguo che, per il contesto italiano, non erano invero da meno dei giudizi entusiastici verso « quella modesta filosofia cioè che nulla non dispregia e deride, ma che sottilmente disaminando tutte le dottrine, prende il vero dovunque il rinviene » (159). Di fronte alle critiche di deismo, panteismo, psicologismo, fragile sincretismo, scarsa originalità mosse da Gioberti (160), Rosmini, Cattaneo (161) o da Galluppi (che pure ne fu il massimo “intermediario” nell’Italia meridionale) (162), Cousin reagisce osservando che « Si può pensare che, dopo di ciò, non si è visto nell’elettismo che un cieco sincretismo, che mescola insieme tutti i sistemi, approva tutto, confonde il vero e falso, il bene e il male; un nuovo fatalismo; il sogno di uno spirito malato, che chiede un sistema alla storia, non potendone produrre uno? Tutte queste obiezioni svaniscono da sole, dopo un rapido esame » (163). In Francia, Lermnier (164) e soprattutto Pierre Leroux respingono negli anni Trenta il metodo cousiniano taccian-

---

cessano d’incessantemente studiare, quasi facendo a gara di meglio intenderlo e meglio applicarne i principi alle varie parti del sapere ».

(159) G. DEVINCENZI, *Dell’Elettismo in Francia*, cit., p. 12.

(160) Cfr. S. MASTELLONE, *Victor Cousin*, cit., pp. 44 ss., anche per i risvolti biografici. « Il sistema del signor Cousin è campato in aria; anzi non è sistema; l’elettismo da lui concepito non può esser altro che una raccolta empirica, disorganica di filosofemi, letti e cuciti insieme alla meglio con l’aiuto del buon senso, inettissimo, lo ripeto, a costruire da sé solo la scienza » (V. GIOBERTI, *Prolegomeni del Primato morale e civile degli Italiani scritti dall’autore*, introduzione e note di G. Balsamo-Crivelli, Torino, Utet, 1926, t. II, p. 156).

(161) Sulla critica costante di Cattaneo verso l’elettismo, ovvero a « coloro che hanno una presa di zucchero per ogni sorta di bocche », v. N. BOBBIO, *Una filosofia militante*, cit., p. 96.

(162) Cfr. S. MASTELLONE, *Victor Cousin*, cit., pp. 181 ss. Su Galluppi e Cousin v. anche F. TESSITORE, *Da Cuoco a De Sanctis*, cit., p. 55: « [...] Galluppi definì (anche qui riassumendo un atteggiamento che era proprio della cultura napoletana) il tipo di approccio a Cousin e all’elettismo: accettazione del metodo (fondato storicamente e assimilabile allo « storicismo » vichiano mai spento tra Sette-Ottocento) e rifugio del sistema [...] ». Sul rapporto tra metodo e sistema nella riflessione napoletana di quegli’anni v. ivi, pp. 56 ss.

(163) Prefazione alla seconda ed. dei *Fragments philosophiques*, Paris, Ladrangé, 1833, in *Cousin. Elettismo come metodo*, cit., p. 112.

(164) J.-L.-E. LERMIER, *Lettres philosophiques adressées à un Berlinois*, Paris, Paulin, 1832.

dolo di essere il contrario della “vera filosofia”, anzi una “filosofia di Stato” (e dell’Università), « [...] mot d’ordre philosophique de cette école doctrinaire si obstinément attachée à la légitimité, non par goût, non par séduction, mais par impuissance [...] » (165).

La forte presenza dell’eclettismo francese (166) in alcuni Stati italiani ha favorito, credo, un naturale processo di giustapposizione con l’eclettismo giuridico. È indubbio che tale filosofia abbia funzionato da catalizzatore intercettando e assorbendo — con i limiti che sappiamo (167) — la dimensione giuridica, finendo così per “nascondere” le radici più profonde di un atteggiamento diffuso, metodico, che riposa su una “piattaforma” culturale che rinvia al ricordato canone del Risorgimento. Non è casuale che il programma dell’*Osservatore*, un giornale palermitano, fosse di rifarsi a Vico e a Romagnosi contro l’eclettismo francese (168). Il corto circuito con

---

(165) P. LEROUX, *Réfutation de l’Eclectisme*, Paris, Gosselin, 1839, rist. Genève, Slatkine, 1979, présentation de J.-P. Lacassagne, p. 69. La *Réfutation* consiste nella ristampa dell’articolo *Eclectisme* pubblicato nell’*Encyclopédie nouvelle* (Paris, Gosselin, 1838, t. IV, pp. 462-538) e di due articoli, riguardanti soprattutto Jouffroy, pubblicati nel 1833 nella « Revue encyclopédique ». Per la traduzione v. *Il filosofo e l’umanità: l’eclettismo*, a cura di F. Fiorentino, Lecce, Milella, 1990. Sulle critiche di Leroux e di Ferrari cfr. J. BILLARD, *L’éclectisme*, cit., pp. 107 ss. Sulla “filosofia dello Stato” e sulla politica della filosofia cfr. J.-P. COTTEN, *Autour de Victor Cousin. Une politique de la philosophie*, Paris, Diffusion les Belles Lettres, 1992; P. VERMEREN, *Victor Cousin: le jeu de la philosophie et de l’Etat*, Paris, L’Harmattan, 1995; J. BILLARD, *De l’Ecole à la République: Guizot et Victor Cousin*, Paris, Puf, 1998; R. RAGGHIANI, *Fra etica e politica: la storiografia filosofica di Victor Cousin*, in *Le patologie della politica. Crisi e critica della democrazia tra Otto e Novecento*, a cura di M. Donzelli e R. Pozzi, Roma, Carocci, 2003, pp. 219-233.

(166) « In questo senso va forse ridimensionata la funzione dell’eclettismo cousiniano, giacché esso non contribuì ad operare in Italia una svolta risolutiva, ed anche nelle situazioni in cui venne accolto con i maggiori entusiasmi, esso fu riguardato con grande interesse soprattutto per l’insostituibile opera svolta nella diffusione del pensiero tedesco» (S. LA SALVIA, *Il moderatismo in Italia, in Istituzioni e ideologie in Italia e in Germania tra le rivoluzioni*, a cura di U. Corsini, R. Lill, Bologna, Il Mulino, 1987, p. 279).

(167) « È tuttavia difficile precisare quanto di importato e quanto di indigeno ci sia in molte dichiarazioni eclettiche, poiché la cultura di questo periodo con la sua avversione per le soluzioni radicali e coll’amore per la conciliazione fu, nello spirito, eclettica [...] » (S. MASTELLONE, *Victor Cousin*, cit., pp. 14-15). Cfr. A. SAVORELLI, *‘Eclettismo’ e ‘terza via’ nella filosofia italiana tra il 1860 e il 1890*, in *Enciclopedia e sapere scientifico*, cit., pp. 205 ss.

(168) S. MASTELLONE, *Victor Cousin*, cit., pp. 232 ss. ricostruisce, in un panorama sostanzialmente adesivo verso l’eclettismo cousiniano, la posizione critica di Benedetto

l'eclettismo cousiniano nasce dalla sua forte capacità, tra gli anni Trenta e Quaranta dell'Ottocento, di fornire "legittimazione", anche sul piano della concezione moderata della libertà. Su questa linea l'eclettismo giuridico può apparire una "scuola", una prospettiva teorica, ma in realtà, nel contesto italiano, ha una dimensione *empirica*, radici e motivazioni peculiari. Non è una "quarta" scuola, è piuttosto uno *strato* profondo delle culture giuridiche. Proprio nella profondità delle antiche culture statali della penisola è possibile scorgere quel canone — straordinariamente produttivo di immagini e di sincretismi — che è parte radicale, direi *architettonica*, dell'edificio e sopra di esso scorre l'età del codice, delle "scuole", dei "metodi", degli ordinamenti. Ma quel canone, tipicamente "nazionale", incide non poco sul modo di interpretare e di vivere quell'età, sulle sue prospettive scientifiche e ordinamentali, segnando, a ben vedere, tutto il XIX secolo.

L'eclettismo assume la dimensione di "superficie" del fenomeno, ma a me pare che quel canone sia il vero strato profondo della cultura della Restaurazione e dei suoi giuristi. Chi ha ben approfondito i legami tra le idee di Vico e la cultura napoletana e nazionale non ha mancato di cogliere i presupposti per « l'incontro tra Vico e gli ideologi, in una combinazione che, tramite, Romagnosi, prende tono di nuova, non effimera sintesi rispettivamente in Cattaneo e Ferrari »<sup>(169)</sup>. Questa "combinazione" è stata certamente avvertita ma poco valorizzata nell'ambito degli studi sulla cultura giuridica dopo la Restaurazione. Si tratta di uno *strato* nel quale possono trovare posto la storia e la ragione, la catena dei tempi e la filosofia civile dell'incivilimento, l'idea di progresso e lo spirito di moderazione, la nazione e le tradizioni legislative degli Stati, la prassi e la dottrina. Questa pluralità di orizzonti bene rappresenta un'età di contrasti e di continue interazioni e sovrapposizioni culturali.

È interessante, non a caso, la lettura che Romagnosi, e gli

---

Castiglia, prima nel periodo de *La Ruota*, poi dell'*Osservatore*. « Il Vico quale è conosciuto e inteso in Sicilia è [...] generalmente un Vico visto in rapporto al sensismo e al razionalismo del Romagnosi » (F. BRANCATO, *Vico nel Risorgimento*, Palermo, Flaccovio, 1969, pp. 139 ss.). Sull'eclettismo in Sicilia v. S. MASTELLONE, *Victor Cousin*, cit., pp. 214 ss.

<sup>(169)</sup> N. PIOVANI, *Della apoliticità e politicità di Vico*, in *La filosofia nuova*, cit., p. 153. Ivi, p. 165.

allievi Cattaneo e Ferrari, fanno di Vico <sup>(170)</sup>. Non mancano certo giudizi severi, ma non regge la dura critica di Croce rivolta a Romagnosi perché si sarebbe abbeverato più « di vichismo annacquato, cioè di stellinismo, che non di vichismo schietto » <sup>(171)</sup>. La prospettiva crociana è manichea e vuole creare un fossato invalicabile tra razionalismo e storicismo, empirismo e idee. Ma la realtà è assai più complessa. La convinzione di Romagnosi è che la specificità del “primato italiano” riposi invece su un felice equilibrio, su « un genere misto, cioè di razionale e di positivo, di speculativo e di pratico, d’immaginario e di effettivo [...]. La dottrina dell’incivilimento [...] è figlia della ragione e della esperienza » <sup>(172)</sup>.

Gli “ismi”, le “scuole”, certo, condensano questi orizzonti plurali ma la *lettura* del canone costruito attorno a Vico e Romagnosi sembra poter offrire elementi ulteriori per un’analisi più complessa. Il diritto resta parte integrante della scienza della società. È intrecciato “ecletticamente” con i saperi che governano la società (dalla storia alla filosofia, dall’economia alla politica): il giurista è pertanto un “tecnico” dell’arte sociale del diritto in grado di offrire pragmaticamente strumenti di interpretazione. È un giurista, poi, straordinariamente aperto agli sviluppi del pensiero europeo. L’eclettismo è, per molti versi, sinonimo di inquietudine, di insoddisfazione verso soluzioni che sembrano chiudere più che aprire gli orizzonti plurali delle società. L’eredità del “progetto” giusnaturalista e di un moderato sensismo viene proposta da Romagnosi in una prospettiva che si lega al recupero della genealogia vichiana della scienza della legislazione <sup>(173)</sup>.

Ancora una volta la riflessione di Pellegrino Rossi, senza

---

<sup>(170)</sup> Cfr. *supra*, nt. 115.

<sup>(171)</sup> Cfr. B. CROCE-F. NICOLINI, *Bibliografia vichiana. Accresciuta e rielaborata*, cit., vol. I, pp. 243-244; 435-445. Sull’incomprensione crociana e sul percorso Vico-Romagnosi v. S. LA SALVIA, *Il moderatismo in Italia*, cit., pp. 294-295.

<sup>(172)</sup> G. D. ROMAGNOLI, *Dell’indole e dei fattori dell’incivilimento*, in *Scritti filosofici*, a cura di S. Moravia, Milano, Meschina, 1974, vol. II, pp. 107-108.

<sup>(173)</sup> « Cresciuto alla scuola della filosofia sensista e del nuovo diritto naturale, sensibile alla varietà di tutti i problemi della realtà sociale, cultore della storia e della “statistica civile”, esperto di economia politica e così via, proprio allontanandosi definitivamente dall’angusto orizzonte del pratico e presentandosi come uomo completo, come scienziato della socialità più che come applicatore di norme, esso appare ora come l’ultima e più raffinata proiezione di una cultura classicista dura a morire, che lo candida automaticamente, all’interno del nuovo stato burocratico, ad un ruolo assorbente

dubbio il giurista europeo più attento alla dimensione “teorica” del problema affrontato, viene in nostro aiuto. Non è un caso che il giurista “ginevrino” pubblichi nel 1821 un saggio sui “principi dirigenti” che rivela punti di contatto con la riflessione romagnosiana sui « principj fondamentali » come “principi direttori della legge” illustrati nel *Saggio filosofico-politico sopra l'istruzione pubblica legale* del 1807 <sup>(174)</sup>. Ed è proprio il terreno dei *principi* quello che sta a cuore ai giuristi più avvertiti della Restaurazione. Il giusto timore verso l'arbitrio rischia di trasformare i giudici in « machines à sentences » <sup>(175)</sup>. La scienza della legislazione è diventata scienza delle disposizioni minuziose « pour enchaîner, dit-on, les praticiens et les juges » <sup>(176)</sup>. L'arbitrio della legge rischia però di essere

---

nell'ambito della pubblica organizzazione decisionale » (L. MANNORI, *Uno Stato per Romagnosi. I. Il progetto costituzionale*, cit., p. 21).

<sup>(174)</sup> « Da questo punto eminente in cui si unificavano la politica e la giurisprudenza, ed in cui la ragion di Stato ordina la giustizia dei privati, si scoprono quelle vedute di *alta legislazione* con cui il giureconsulto può giovare ai progressi della nazione, trasportare nell'*arte* sua quella prudenza legislativa che sfugge alla lettera dei codici, e con lui la turba forense in vece di essere condannata all'esecuzione materiale di un mandato; alle questioni dei casisti [...] » (G. FERRARI, *La mente di G. D. Romagnosi*, cit., pp. 21-22). Risale al 1807, come detto, il *Saggio filosofico-politico sopra l'istruzione pubblica legale*, in *Opere* di G.D. Romagnosi riordinate e illustrate da A. de Giorgi, vol. II, parte II, Milano, Presso Perelli e Mariani editori, 1846, pp. 1139-1187. Nel 1807-1808 il giureconsulto piacentino elaborò il celebre *Progetto di regolamento degli studj politico-legali pe' l Regno d'Italia*, ivi, pp. 1189-1233. Su questo progetto cfr. F. GENTILE, *Il progetto di regolamento degli studj politico-legali di G.D. Romagnosi*, in *L'educazione giuridica*, t. II, cit., pp. 430-453; S. TORRE, *L'« Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche »: parabola di un insegnamento*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, cit., pp. 153-160; S. PARINI VINCENTI, *Studi sul « praticantato » in età moderna. Romagnosi e la scuola di eloquenza pratica legale (1808-1817)*, cit. Del 1812 è il *Discorso sul soggetto e l'importanza dello studio dell'alta legislazione*, in *Opuscoli su vari argomenti di diritto filosofico*, cit., pp. 1-21.

Mi sembra che la nozione rossiana di principi dirigenti sia da accostare, nella sostanza, più alla riflessione romagnosiana di inizio secolo che ai *leitende Grundsätze* savignyani (così E. GILARDEAU, *Une affiliation européenne à l'Ecole doctrinaire*, cit., p. 308, sulla scia di A. DUFOUR, *Genève et la science juridique européenne*, cit., p. 319).

<sup>(175)</sup> P. ROSSI, *Sur les principes dirigeans*, cit., p. 171.

<sup>(176)</sup> Ivi, p. 172. « On s'occupe aujourd'hui trop ou trop peu de jurisprudence et de droit. Trop, si l'on regarde aux lois, aux règlements, aux détails et aux changemens aussi multipliés qu'insoufferts dont on accable les jurisconsultes et les citoyens. Trop peu, en tant qu'on néglige de s'élever à la hauteur des circonstances, d'apprécier les

peggiore dell'arbitrio degli uomini. È in questo clima culturale che il legislatore dovrebbe ricercare anzitutto la strada dei "principi direttivi" per contrastare la tendenza delle "scuole" ad assolutizzare: si tratti della esasperata esegesi del testo, del tentativo di "aggiustare" le vecchie "macchine" del medioevo per gli uomini del XIX secolo, dell'utopia di scorgere nei popoli uomini-filosofi ai quali far godere leggi metafisiche.

La ricerca dei "principi dirigenti" richiama la necessità di vagliare le differenti proposte del pensiero giuridico contemporaneo e di esaminare criticamente il diritto positivo muovendo da una visione articolata e complessa della cultura giuridica. Per "governare la Restaurazione" bisogna « riannodare la catena dei tempi », lungo il confine sottile che unisce e al tempo stesso separa la storia e la ragione. Occorre dunque vincere i pregiudizi per far emergere ciò che di "vero" c'è in ogni principio, ricercare sintesi e compromessi.

Storico-filosofico-dogmatico: è questo il sintagma <sup>(177)</sup> che sostanzia il *canone* giuridico della Restaurazione. Il neo-vichismo e la stagione più matura della riflessione romagnosiana ne sono i due principali *formanti* <sup>(178)</sup>. La vena speculativa è fragile, la *presenza culturale* è forte.

Nell'immaginarsi galleria dei ritratti di questa cultura italiana del primo Ottocento campeggiano, come detto, i busti di Vico e di

difficultés qui nous entourent, de calculer les conséquences qu' on prépare, et de saisir des vérités simples mais essentielles qui pourraient épargner aux administrateurs beaucoup de peine et de travail, et aux administrateurs la plus grande partie de leurs véritables souffrances » (p. 193). « Pertanto il maestro — osservava Romagnosi — deve astenersi da quelle subalterne e minute particolarità, le quali da ogni studente erudito dalle buone istruzioni elementari possono essere dedotte e scoperte senza il soccorso di alcun maestro [...] » (*Saggio filosofico-politico sopra l'istruzione pubblica legale*, cit., p. 1159). Tali prescrizioni ritroviamo alla lettera nel *Progetto di regolamento degli studj politico-legali*, cit., p. 1194).

<sup>(177)</sup> Già colto, nell'essenziale, da P. UNGARI, *L'età del codice civile*, cit. Ne dà conto anche M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, cit., pp. 89 ss. e lo ricorda F. MASCIARI, *La codificazione civile napoletana. Elaborazione e revisione delle leggi civili borboniche (1815-1850)*, Napoli, ESI, 2006, pp. 326 ss.

<sup>(178)</sup> Su questo concetto della comparazione giuridica v. R. SACCO, *Formante*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, sez. civile, Torino, Utet, 1992, VIII, pp. 438-442; *Introduzione al diritto comparato*, Torino, Utet, 2001.

Romagnosi. Per superare i “contrasti”, la storia e la filosofia sono chiamate a fecondare la dogmatica, dandole respiro attraverso l’individuazione dei veri “principi dirigenti” (179). È questo, per esempio, il quadro che sembra emergere negli anni dell’insegnamento privato del giovane Pasquale Stanislao Mancini e del suo “programma” (180). Per Luigi Blanch è Vico il « fondatore della scuola moderna Eclettica » (181). Il vichiano Giuseppe Ferrigni nel 1832,

---

(179) « A Napoli, infatti, la diffusione delle opere giuridiche d’oltralpe fu accompagnata dalla elaborazione di un metodo di studio dei materiali giuridici che individuava proprio nella integrazione fra la ricerca storica, l’indagine filosofica e lo studio dogmatico il tratto suo più originale. Riallacciandosi alle posizioni teoretiche della filosofia di Victor Cousin, la giurisprudenza napoletana, contrassegnata da una tradizionale poliedricità di interessi — ampiamente dimostrata dalla naturale tendenza a coniugare l’impegno professionale con alti studi scientifici — reinterpretò il messaggio di Vico facendone l’emblema di una tradizione tutta italiana alla quale essa voleva ricollegarsi. Mediante il ricorso ad alcuni strumenti, quali la comparazione delle esperienze, la conciliazione, la sintesi, essa poté porsi al cospetto dei progressi della scienza europea animata dall’intento di mutuare dai modelli stranieri solo gli elementi che esaltavano il “genio” nazionale. Le costruzioni enciclopediche erano naturalmente idonee a concretizzare queste aspirazioni scientifiche » (S. TORRE, *L’« Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche »: parabola di un insegnamento*, cit., pp. 175-176). Non bisogna dimenticare l’importanza della proposta di Cuoco, nel 1809, che prevedeva un piano di studio delle Facoltà legali destinato a incidere sullo sviluppo delle scuole di diritto del primo Ottocento. Cfr. F. TESSITORE, *Momenti del vichismo giuridico-politico nella cultura meridionale*, cit., pp. 95-96.

(180) Sull’eclettismo manciniano cfr. F. GENTILE, *Il posto della filosofia del diritto negli studi legali secondo Mancini*, in P.S. Mancini, *L’uomo lo studioso il politico*, cit., pp. 335-371, dove si discute la critica di Bobbio alla prospettiva eclettica manifestata nel « modo di ragionare per successive accumulazioni di parti eterogenee, in cui consiste propriamente la tecnica dell’eclettismo » (N. BOBBIO, *La filosofia del diritto in Italia nella seconda metà del secolo XIX*, in « Bollettino dell’Istituto di Filosofia del diritto della Regia Università di Roma », III, 1942, p. 77); S. MASTELLONE, *Mancini e l’eclettismo di Cousin*, in P.S. Mancini, *L’uomo lo studioso il politico*, cit., pp. 367-371; G. OLDRINI, *La missione filosofica del diritto nella Napoli del giovane Mancini*, in *ivi*, pp. 387-410. Oldrini sottolinea con precisione la presenza del *canone eclettico* Vico-Romagnosi in Mancini e nella generazione coeva degli studiosi napoletani: « Non a caso i giuristi del suo gruppo, ricalcando tesi del libro su Romagnosi di Giuseppe Ferrari, insistono a lungo sulla linea che conduce o deve condurre da Vico a Romagnosi, in quanto, al di là del contrasto — ben presente anche a Ferrari — « tra la scienza puramente contemplativa dell’uno e l’arte pratica dell’altro », le loro rispettive posizioni vanno portate all’incontro, vanno strette in un rapporto unitario » (p. 402). Cfr. anche *ID.*, *La cultura filosofica napoletana*, cit., pp. 149-150.

(181) L. BLANCH, *Miscellanea di Economia pubblica di Legislazione e di Filosofia*

dalle pagine del *Progresso*, aveva ricordato la proposta di Pellegrino Rossi per conciliare tra loro i diversi orientamenti filosofici <sup>(182)</sup>. La prolusione, nel 1842, di Matteo de Augustinis riconduce le parole-chiave *incivilimento* e *progresso* <sup>(183)</sup> al nune tutelare Vico e agli *idéologues*, in un paese, come l'Italia, che « tennesi nel mezzo tra il cieco impeto de' francesi, e l'astratto accontentamento de' tedeschi » <sup>(184)</sup>. È questa, infine, l'attitudine, negli stessi anni, del « sansimoniano » Montanelli <sup>(185)</sup>.

In uno scritto degli anni Cinquanta Francesco Buonamici <sup>(186)</sup>, allievo di Federigo Del Rosso <sup>(187)</sup>, muove dalla storia della filosofia

---

*estratta dal Progresso delle Scienze e delle Lettere e delle Arti. Discorsi tredici*, Napoli, Tip. Trani, 1836, pp. 478 ss. Su Luigi Blanch interprete e divulgatore di Cousin si veda S. MASTELLONE, *Victor Cousin*, cit., pp. 199 ss. Per il suo contributo al dibattito economico-amministrativo v. O. ABBAMONTE, *Potere pubblico e privata autonomia*, cit., pp. 58 ss.

<sup>(182)</sup> *Dello studio del dritto in Italia nel XIX secolo* in « Il Progresso delle scienze, delle lettere e delle arti », II, 1832, pp. 92-139, 241-248. È indicativo il fatto che ne *Il giurista* del 1839, n. 2, venissero tradotte alcuni parti dell'articolo di Rossi, *De l'étude de droit*, cit.

<sup>(183)</sup> Cfr. soprattutto F. RIGOTTI, *L'umana perfezione. Saggio sulla circolazione e diffusione dell'idea di progresso nell'Italia del primo Ottocento*, Napoli, Bibliopolis, 1980. Sugli interventi di De Augustinis v. M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, cit., p. 73; D. IVONE (a cura di), *Matteo De Augustinis economista, educatore e giurista dell'Ottocento meridionale*, Napoli, Edizioni scientifiche, 2000.

<sup>(184)</sup> *Prolusione nell'apertura dello studio di dritto de' professori Matteo de Augustinis, Raffaele Tecci e Pasquale Stanislao Mancini*, in « Continuazione delle Ore solitarie ovvero Giornale di scienze morali legislative ed economiche », 1842, fasc. II, pp. 19-30, cit. da A. MAZZACANE, *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento*, cit., p. 111. Cfr. anche F. GENTILE, *Il posto della filosofia del diritto*, cit., pp. 360 ss. Su Mancini e il periodico romantico « Ore solitarie », cfr. C. VANO, « *Edifizio della scienza nazionale* », cit., pp. 24 ss.

Il tema dell'ingegno italiano come naturalmente *mediano* tra le applicazioni dei francesi e le speculazioni dei tedeschi è sviluppato anche da G.B. TABARRINI, *Frammenti di storia della giurisprudenza in Italia. Tendenze allo studio degli scrittori tedeschi e francesi*, in « La Temi. Giornale di legislazione e di giurisprudenza », I, 1847, pp. 344-348.

<sup>(185)</sup> Cfr. P. UNGARI, *L'età del codice civile*, cit., pp. 75 ss.

<sup>(186)</sup> Si veda C. SPADA, s.v., in *Dizionario biografico degli Italiani*, 15, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996, pp. 128-129.

<sup>(187)</sup> Su Del Rosso v. F. ALUNNO, *Federigo del Rosso, un giurista leopoldino tra Antico Regime ed età della Restaurazione*, in « Bollettino storico pisano », LXIV, 1995, pp. 193-223; E. SPAGNESI, *Tra Pandette e pedagogia. Federigo del Rosso*, in *Panta Rei*.

del diritto dello Stahl<sup>(188)</sup> per denunciare l'“ingiuria” commessa da questo autore contro Vico e Romagnosi<sup>(189)</sup>. « Tanto diciamo noi al signore Stahl: se per Voi non vissero G.B. Vico o G.D. Romagnosi, a qual fine sudare d'annaspere (si perdoni l'ardita ma propria parola) una Storia della filosofia del diritto? Se il primo non fondò l'ontologismo giuridico, ed il secondo la pratica della vita civile, perché narrate i tempi moderni della scienza »<sup>(190)</sup>.

Questa attitudine culturale è stata già vagliata a vari livelli e le ricerche svolte sembrano confermare la *presenza* davvero imponente dello spirito “eclettico” (ma nel senso detto) sui diversi *strati* della cultura italiana. Qui mi limito solo a richiamare brevemente due profili: la formazione del giurista e l'enciclopedismo; il moderatismo politico-ideologico.

Non meraviglia che buona parte dei discorsi rossiani del 1820-21 avessero come principale molla il problema dello studio/insegnamento del diritto e quindi della delicata formazione dei giovani. È questa una preoccupazione forte e diffusa, e, ancora una volta, il precursore italiano è il Romagnosi del primo decennio del secolo<sup>(191)</sup>. Le scuole napoletane degli anni '30 e '40 sono, anche in

---

*Studi dedicati a M. Bellomo*, Roma, Il Cigno, 2004, V, pp. 301-324; Id., *Girolamo Poggi e il modello ideale d'un trattato di giurisprudenza*, cit., pp. 189-196.

<sup>(188)</sup> F. G. STAHL, *Storia della filosofia del diritto*, trad. da P. Torre e annotata da R. Conforti, Torino, Favale, 1853.

<sup>(189)</sup> F. C. BUONAMICI, *Di una ingiuria fatta a Giovan Battista Vico ed a Giovan Domenico Romagnosi. Discorso e prova*, Pisa, Tip. Citi, s.d. (1858). Su questo raro opuscolo v. la critica di B. CROCE-F. NICOLINI, *Bibliografia vichiana. Accresciuta e rielaborata*, cit., vol. I, pp. 442-443.

<sup>(190)</sup> F. C. BUONAMICI, *Di una ingiuria*, cit., p. 5. Ulteriori esemplificazioni di questo continuo gioco di conciliazioni tra storia e filosofia, tra richiami incrociati e stratificati a Vico e Romagnosi, si possono leggere nei siciliani Benedetto Castiglia e Vito D'Ondes Reggio, negli scrittori napoletani, in Federigo Del Rosso, in Celso Marzucchi, in Alessandro de Giorgi ecc. Cfr. M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, cit., pp. 83 ss.

<sup>(191)</sup> *Progetto di regolamento degli studi politico-legali*, cit. La riflessione e le proposte romagnosiane di inizio secolo nel contesto politico del Regno d'Italia sono da ricollegare anche all'avvio, poi istituzionalizzato nelle Università del Lombardo-Veneto sin dal 1818, dell'insegnamento dell'introduzione enciclopedica allo studio del diritto. Sul punto v. S. PARINI VINCENTI, *L'educazione del giurista*, cit.; A. A. CASSI, « *Spiegare alle giovani intelligenze* ». *Giuseppe Zanardelli e l'insegnamento giuridico*, Brescia, Promodis Italia, 2008, pp. 63 ss.; L. MAIONE, *Le riflessioni inedite e l'orizzonte culturale di un*

questo senso, laboratori in piena attività, che vedono tra l'altro un grande sviluppo dell'economia politica <sup>(192)</sup>; le riforme toscane avviate alla fine degli anni Trenta aprono alle "nuove" materie, economia, storia e filosofia del diritto; la riorganizzazione degli studi giuridici in Piemonte dal 1846, ad opera di Sclopis e dell'Alfieri <sup>(193)</sup>, rivela quella tendenza all'enciclopedismo (tanto come "introduzione" che come "scienza delle scienze") che è anche, per diversi tratti, un altro modo di leggere la lunga vicenda della cultura giuridica "eclettica" dell'Ottocento <sup>(194)</sup>. Non doveva suonare come

---

*avvocato di metà Ottocento: il guardasigilli Giuseppe Zanardelli*, in « Rivista di storia del diritto italiano », LXXXI, 2008, p. 298.

<sup>(192)</sup> L'allargamento degli orizzonti dopo gli anni Trenta era stato colto da E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, Napoli, R. Marghieri, 1882. Cfr. F. DI BATTISTA, *L'emergenza ottocentesca dell'economia politica a Napoli*, Bari, Facoltà di economia e commercio, 1983; G. OLDRINI, *La cultura filosofica napoletana*, cit., pp. 118 ss.; ID., *L'Ottocento filosofico napoletano nella letteratura dell'ultimo decennio*, cit., pp. 30 ss.; M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, cit., pp. 95 ss.; F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit., pp. 304 ss.

<sup>(193)</sup> Sulle riforme piemontesi degli anni '40 v. L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*, Roma, Arti grafiche moderne, 1984, pp. 231 ss.; ID., *Insegnamento e scienza giuridica*, cit., pp. 317 ss.

Pietro Luigi Albini fu il primo a insegnare a Torino *Enciclopedia e storia del diritto* dal 1846 (*Enciclopedia del diritto, ossia Introduzione generale alla scienza del diritto*, Torino, Mussano, 1846). Cfr. M. A. BENEDETTO, *Vico in Piemonte*, cit., pp. 149-150; S. TORRE, *L'« Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche »*, cit., pp. 162 ss.; M. G. DI RENZO VILLATA, *La formazione del giurista in Italia*, cit., p. 83; I. BIROCCHI, *Francesco Filomusi Guelfi enciclopedista convinto (con considerazioni sull'inedita "Enciclopedia giuridica")*, in *Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all'età contemporanea*, Roma, Roma nel Rinascimento, 2006, p. 123. Sulla riflessione storicista di Pietro Luigi Albini e le influenze di Vico e Romagnosi (oltreché di Rosmini) cfr. L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte*, cit., p. 176. Sull'importante esperienza pavese, anche con riguardo al ruolo di Romagnosi, v. S. PARINI VINCENTI, *L'educazione del giurista*, cit., pp. 378 ss.

<sup>(194)</sup> « L'eclettismo prendeva le forme dell'enciclopedia e l'enciclopedia, a sua volta, amplificava le istanze proprie di quella cultura » (F. TREGGIARI, *Enciclopedia e 'ricerca positiva'*, cit., p. 166). Non è un caso se in Francia nel 1840, nella Facoltà giuridica di Parigi, su sollecitazione di Victor Cousin, venne introdotto un *cours d'introduction générale à l'étude du droit* (A.-J. ARNAUD, *Les juristes face à la société du XIXe siècle à nos jours*, Paris, Puf, 1975, p. 61; I. BIROCCHI, *Francesco Filomusi Guelfi enciclopedista convinto*, cit., p. 111). Sul tema disponiamo per l'Italia di un utile corredo di analisi alle quali, in questa sede, non posso che rinviare: S. TORRE, *L'« Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche »: parabola di un insegnamento*, cit.; il volume *Enciclopedia e sapere scientifico*, cit., in particolare i contributi di C. VANO, « Edificio della

una *boutade* l'osservazione, nel 1842, di Victor Molinier che dava credito all'evoluzione della "scuola" italiana: « L'Italie, cette terre toujours féconde en hautes intelligences, qui cultive la science avec amour, nous offrira des hommes trop peu connus en France, et dont les travaux peuvent être placés en face de ceux qu'a produits l'Allemagne. Pendant que l'école de Paris vulgarise les doctrines toujours exactes mais souvent sèches et nébuleuses de la Germanie, il nous conviendrait, à nous hommes du midi, d'importer en France celle de l'Italie » (195).

Infine, il problema del *moderatismo* come categoria centrale per leggere la teoria e la pratica politica del liberalismo ottocentesco, di quello "dottrinario" (196) in particolare, che innerva le classi

---

*scienza nazionale* », cit.; P. BENEDEUCE, *L'ordine dell'esposizione*, cit.; F. TREGGIARI, ult. cit.; A. SAVORELLI, *'Eclettismo' e 'terza via' nella filosofia italiana tra il 1860 e il 1890*, cit.; il cit. BIROCCHI, *supra*.

(195) *Cours d'introduction générale à l'étude du droit. Discours d'ouverture*, in « Revue de législation et de jurisprudence », 15, 1842, pp. 365-386.

(196) Ancora non disponiamo di un lavoro aggiornato e complessivo sulla lettura e sull'interpretazione italiana dei "dottrinari" francesi nella parte centrale del XIX secolo. Più in generale sul *milieu* politico e intellettuale dei dottrinari v., da diverse prospettive, Ch. POUTHAS, *Guizot pendant la Restauration. Préparation de l'homme d'Etat (1814-1830)*, thèse pour le doctorat ès lettres à la Faculté des Lettres de l'Université de Paris, Paris, Plon-Nourrit, 1923; G. REMOND, *Royer-Collard. Son essai d'un système politique*, Paris, Sirey, 1933; L. DIEZ DEL CORRAL, *El liberalismo doctrinario*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984 (1945); V. E. STARZINGER, *The Politics of the Center. The « Juste Milieu » in Theory and Practice, France and England, 1815-1848*, New Brunswick, Transaction Publishers, 1991 (1965); P. ROSANVALLON, *Le moment Guizot*, cit.; L. GIRARD, *Les libéraux français, 1814-1875*, Paris, Aubier, 1985; *François Guizot et la culture politique de son temps*, a cura di M. Valensise, Paris, Gallimard, Seuil, 1991; P. CELLA RESTAINO, *Il termine « doctrinaire » nella pubblicistica dell'Ottocento*, in « Il pensiero politico », 2, 1992, pp. 287-297; L. JAUME, *Guizot et la philosophie de la représentation*, in « Droits », 15, 1992, pp. 141-152; ID., *La raison politique chez Victor Cousin et Guizot*, in « La pensée politique », 2, 1994, pp. 242-253; J.-P. COTTEN, *Autour de Victor Cousin*, cit.; B. YVERT, *Aux origines de l'orléanisme. Les doctrinaires, « Le Globe » et les Bourbons*, in *Colloque Guizot, les doctrinaires et la presse (1820-1830)*, a cura di D. Roldán, Paris, Fondation Guizot-Val Richer, 1994, pp. 39-55; E. de WARESQUIEL, B. YVERT, *Histoire de la Restauration. 1814-1830. Naissance de la France moderne*, Paris, Perrin, 1996; L. JAUME, *L'individu effacé ou le paradoxe du libéralisme français*, Paris, Fayard, 1997; D. ROLDÁN, *Charles de Rémusat. Certitudes et impasses du libéralisme doctrinaire*, prefazione di P. Rosanvallon, Paris, L'Harmattan, 1999; M. FERRARI, *La « Restauration ». Ideologia e linguaggio*, cit.; L. LACCHÉ, *Pellegrino Rossi e la Monarchia di Luglio*, cit.; ID., *La Libertà che guida il Popolo. Le Tre Gloriose Giornate del*

dirigenti nel progetto di unificazione. Anche in questo caso l'“effetto Cousin” rischia forse di far passare in secondo piano quello *strato profondo* che fa dell'elettismo un elemento anzitutto culturale della politica dei liberali (197). La prospettiva cousiniana del *juste-milieu* e del modello politico-costituzionale orleanista (198), solitamente additati come *points de repère* del moderatismo dottrinario, incide relativamente tardi, tra gli anni Trenta e Quaranta.

«Io ho avuto il vantaggio — scrive Cousin nel 1833 — di tenere unite contro di me, per parecchi anni, e la scuola sensista e la scuola teologica. Nel 1830 l'una e l'altra scuola sono scese sul terreno politico. La scuola sensista ha prodotto del tutto naturalmente il partito demagogico e la scuola teologica è diventata in modo del tutto naturale l'assolutismo [...]. Nel 1828 ho dato del governo rappresentativo e della *Charte* una teoria nella quale continuo a credere [...]. Un governo misto è il solo che conviene a una grande nazione come la Francia. La rivoluzione di Luglio non è altro che la rivoluzione inglese del 1688, ma in Francia, cioè con molta meno aristocrazia, e con un po' più di democrazia e di monarchia» (199). La monarchia in Francia sta in mezzo alla decrepitezza (l'Asia) e l'infanzia (l'America). È anche questa la ragione per la quale, ancor prima del crollo del 1848, il “conservatorismo” orleanista farà gridare, in Francia, al “tradimento” (200), nonostante la capacità

---

*luglio 1830 e le « Chartes » nel costituzionalismo francese*, Bologna, Il Mulino, 2002; A. CRAIUTU, *Liberalism under siège: The Political Thought of the French Doctrinaires*, Lanham, Lexington Books, 2003; ID., *The method of the French Doctrinaires*, in *History of European Ideas*, 1, 2004, pp. 39-59.

(197) Nel 1922 Nino Cortese, nel suo saggio su *Luigi Blanch e il partito liberale moderato napoletano*, comprese che l'elettismo fu un elemento importante del moderatismo italiano (V. MASTELLONE, *Victor Cousin*, cit., p. 9). Una bella analisi della struttura concettuale del moderatismo si trova in S. LA SALVIA, *Il moderatismo in Italia*, cit. Per una prospettiva di lettura della politica liberale e della costruzione dei paradigmi di una scienza nazionale, cfr. R. GHERARDI, *L'arte del compromesso. La politica della mediazione nell'Italia liberale*, Bologna, Il Mulino, 1993.

(198) Ma non va dimenticato che le riflessioni di Cousin sul “primato” della monarchia costituzionale come forma complessa di governo risale al 1818-1820.

(199) *Cousin. Elettismo come metodo*, cit., pp. 115-117.

(200) Cfr. L. LACCHÉ, *La libertà che guida il Popolo*, cit., pp. 125 ss. Giuseppe Ferrari nel 1849 diresse soprattutto contro Cousin (suo antico protettore che però nel 1848 lo aveva bocciato al *concours d'agrégation*) una critica senza quartiere: *Les philo-*

legittimante che queste dottrine poterono avere invece in Italia come presa di coscienza (ideologica) della “naturale” vocazione del “genio italico” <sup>(201)</sup> per il “giusto mezzo” <sup>(202)</sup>. Presa di coscienza, non *fondazione*. Questo “genio” nazionale — che proprio in quei decenni si stava costruendo nel cantiere del “canone risorgimentale” — molto doveva all’impegno dei giuristi “neo-vichiani” e “romagnosiani” che sentivano in maniera crescente, attraverso l’itinerario storico-filosofico-dogmatico e gli strumenti nuovi dell’analisi giuridica (comparazione, economia, enciclopedia ecc.), un più forte legame di *parentela*. Giuseppe Pisanelli dirà in Parlamento che in Italia — e in specie a Napoli — vi era una scuola diversa da quella meramente storica, savignyana. « Vi era un’altra Scuola [...] che comprendeva ad un tempo l’elemento razionale e l’elemento fenomenale, che abbraccia la storia e la filosofia; era la scuola che nacque in Italia con la gran mente di Vico! È questa la vera scuola giuridica [...] » <sup>(203)</sup>.

---

*sophes salariés*, a cura di M. Vuilleumier, Paris, Sandré, 1849 (Genève, Slatkine, 1980; per la trad. it. v. edizione a cura di L. La Puma, Lecce, Milella, 1988). Ferrari restò in Francia ad insegnare dopo il 1838 proprio grazie all’intervento degli eclettici Cousin, allora ministro dell’Istruzione Pubblica, e Jouffroy. Sulle vicende S. MASTELLONE, *Victor Cousin*, cit., pp. 65 ss.

<sup>(201)</sup> Sul mito dell’antica sapienza italiana v., da diverse prospettive, P. CASINI, *L’antica sapienza italiana. Cronistoria di un mito*, Bologna, Il Mulino, 1998; I. TOLOMIO, *Italarum sapientia. L’idea di esperienza nella storiografia filosofica italiana dell’età moderna*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1999; E. IRACE, *Itale glorie*, Bologna, Il Mulino, 2003.

<sup>(202)</sup> « Si manifestava così la persuasione ideologica di un “giusto mezzo” come caratteristica propria del “genio” italiano, destinato a straordinarie fortune dopo l’unità e fondata su un eclettismo teorico tanto fragile quanto efficace. La scuola di Mancini fu tra le prime a propagandarla in maniera convincente ed organizzata » (A. MAZZACANE, *Pratica e insegnamento: l’istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento*, cit., p. 111). Cesare Balbo, parlando dell’eclettismo cousiniano, sottolineava come, a suo dire, la “povertà” filosofica italiana fosse una ricchezza. « Né abbiám qui vergogna di nostra povertà; la quale ne’ vani tentativi della ragione umana si deve dir anzi ricchezza, ricchezza, concordanza, ed equilibrio di facoltà diverse, le quali equilibrandosi impediscono il lussureggiare, la concitazione quasi morbosa d’una sola » (C. BALBO, *Pensieri sulla storia d’Italia. Studi*, Firenze, Le Monnier, 1858, p. 401).

<sup>(203)</sup> Cit. da G. VALLONE, *Teoria e pratica del diritto in Giuseppe Pisanelli*, in *Giuseppe Pisanelli*, cit., pp. 324-325, con riferimenti anche a Mancini e Cenni. Sul punto v. F. TESSITORE, *Da Cuoco a De Sanctis*, cit., pp. 103 ss.

Che ancora una volta l'“influenza” cousiniana <sup>(204)</sup> agisse più da catalizzatore che da “formante” lo conferma la precoce lettura rossiana del fenomeno, considerato *sub specie iuris*. Nel programma delle *Annales*, Rossi postulava la necessità di « ramener les uns et les autres au centre où se trouvent la véritable lumière et l'énergie réunie à la sagesse » <sup>(205)</sup>, rifiutando sia la legittimità teologico-politica sia ogni forma di “deriva” democratica, entrambe tendenti a omologhe forme di dispotismo. In Pellegrino Rossi è ben chiaro l'obiettivo politico-giuridico dell'ecllettismo: allontanare i pericoli degli *assolutismi* scientifici e politici.

La nazione doveva diventare il luogo di nuovi sentimenti e di principî d'ordine e di giustizia <sup>(206)</sup>. E il diritto non poteva non essere in armonia con i sentimenti e i bisogni della nazione. Il progresso era strategico perché funzionale all'ordine politico e sociale. « Faisons des économistes pour ne pas avoir des nivelateurs, faisons des constitutionnels pour ne pas avoir des jacobins, formons enfin une génération de citoyens éclairés, sous peine d'avoir dans les mêmes hommes des sujets inquiets, et plus tard des rebelles » <sup>(207)</sup>. La cultura liberale pensava di poter “prevenire” le pericolose infatuazioni offrendo strumenti critici, aggiornati, adeguati allo stato della più moderna civilizzazione <sup>(208)</sup>. Come Rossi nel 1821, Cesare Balbo avrebbe tradotto,

---

<sup>(204)</sup> S. MASTELLONE, *Victor Cousin*, cit., pp. 239-240, ha osservato: « Si può però affermare che come ideologia della tendenza liberale moderata, come dottrina costituzionale, come filosofia del regime orleanista ebbero tale diffusione che quasi tutti gli uomini del Risorgimento, sia per adesione, sia per avversione, ebbero contatti coll'ecllettismo e col suo maggiore rappresentante. Per tale motivo l'ecllettismo è un mezzo per interpretare ed approfondire sistemi ed atteggiamenti della frammentaria combinazione risorgimentale ».

<sup>(205)</sup> P. ROSSI, *Avant-propos*, cit., p. V.

<sup>(206)</sup> « Il ne reste donc que la force morale; et puisqu' il n'y a point d'édifice social qui puisse se soutenir s'il ne s'appuie sur des sentimens nationaux, c'est sur le terrain de la nation qu' il faut nécessairement se placer. On affecte de s'en éloigner et cependant c'est au milieu de la nation qu' il faut bâtir [...]. Quelle que soit la nature des nouveaux sentimens d'une nation, l'observateur impartial et éclairé y trouvera toujours des principes d'ordre et de justice suffisans pour en faire la base de son organisation sociale » (P. ROSSI, *De l'étude de droit*, cit., pp. 368-369).

<sup>(207)</sup> Ivi, p. 428.

<sup>(208)</sup> Ivi, pp. 373 ss. « Mais, dira-t-on, que demandez-vous qu' on enseigne sous le nom de droit public soit intérieur, soit extérieur? Faut-il, pour complaire à vos desirs, initier la jeunesse dans ces doctrines dont les maximes dangereuses sont dans la bouche

alcuni decenni dopo, quelle etichette “scientifiche” nel nome della lotta politica e dell’opinione pubblica: la sua “parte” era quella dei liberali o progressisti « meno estremi, meno puri, che nominano sé stessi liberali di mezzo, o *liberali moderati*; e che così sono pur nominati da tutti, perché questa denominazione è necessaria, è inevitabile, perché sola esprime il fatto relativo dello star in mezzo alle altre due parti [...] », ovvero dei conservatori puri e dei liberali più radicali (209). Il partito moderato, scriveva il conte di Cavour a Victor Cousin nel 1846, « ...s’efforce d’opérer le progrès sans recourir aux moyens révolutionnaires... » (210). Il carattere *flou* dell’eclittismo appariva a quella cultura liberale non un problema ma una soluzione in grado di garantire prudenza e moderazione.

#### 7. « *Sacrificare i cavoli senza sfamare la capra* ».

L’*habitus* mentale del giurista ottocentesco appare dunque *composito, variegato*, certamente complesso. I suoi limiti coincidono, a ben vedere, con il suo *essere* e proprio per questo non sono separabili dal contesto culturale. Non si può mettere a fuoco bene quell’immagine se pretendiamo di fotografare quel giurista non come è, ma come *dovrebbe essere* o come *vorremmo che fosse* (211). Il “problema” dell’eclittismo giuridico — troppo agevolmente vituperato se visto solo dalla sponda dell’età della “scientificizzazione” e

---

de tous les révolutionnaires, des ennemis de tout ce qui est? Faut-il, même dans les écoles, parler de droit constitutionnel, d’économie politique, de procédure anglaise, d’indépendance nationale, du devoir des forts envers les faibles, de l’intérêt qu’ils ont à les défendre, enfin de toutes ces théories mises en avant par les novateurs? Faut-il établir des chaires d’innovation, d’insubordination et de désordre? Ce sophisme mériterait d’être réfuté avec indulgence, s’il ne pouvait servir d’arme à la mauvaise foi aussi-bien que d’excuse à la timidité et à la faiblesse » (p. 374).

(209) C. BALBO, *Dell’uso delle parole moderazione, opinione moderata e parte moderata. Lettera al signor\*\*\**, Torino 19-23 giugno 1847, in ID., *Lettere di politica e letteratura edite ed inedite di Cesare Balbo precedute da un discorso sulle rivoluzioni*, Firenze, Le Monnier, 1855, p. 460.

(210) Lettera del 4 febbraio 1984, in C. CAVOUR, *Epistolario* a cura di C. Pischedda, III, 1844-1846, Firenze, Olschki, 1973, pp. 274-275.

(211) « Nella storia del pensiero giuridico degli stati preunitari e dei primi venti anni dopo l’Unità bisogna andare a cercare solo quello che vi è » (G. CIANFEROTTI, *Emanuele Gianturco giurista pratico*, cit., p. 158).

della “specializzazione” — non risiede nella sua complessa dimensione costitutiva, ma semmai nella sua lunga durata.

Se ho richiamato la posizione metodologica di Orlando quale punto di “arrivo” del *discorso* sull’eclettismo come *habitus* e attitudine negativa del giurista, si deve alla natura di *programma* che essa contiene. Il processo di ri-costruzione dell’identità e dell’autonomia disciplinare del giurista (nello specialismo più “arretrato” della giuspubblicistica) costituisce un importante capitolo, dal deciso sapore retorico, della più generale logica di difesa della razionalità dell’*ordine giuridico della società* attraverso il *metodo giuridico* <sup>(212)</sup>. Il punto di partenza dell’analisi orlandiana condivide con la riflessione di inizio secolo di un Pellegrino Rossi la denuncia degli eccessi. La dialettica teoria/prassi è in sé un falso problema: sono gli abusi a creare confusione, disordine sistematico, mancanza di equilibrio <sup>(213)</sup>. Ma il rimedio, questa volta, sta nell’opposta soluzione « [...] poiché è anzi l’eclettismo che ci ha ridotti a questo punto. Quando contro un indirizzo scientifico prevalente si muove una critica, si verifica subito una tendenza contraria a dare a questa critica una forma eccessiva, per giustificare poi un mezzo termine conciliativo che qualche cosa conceda alla tendenza primitiva e qualche cosa alla critica opposta, concepita però in maniera esorbitante od esagerata. Così, per usare una frase volgare ma espressiva, si crede di salvare la capra e i cavoli, e non si fa poi effettivamente che sacrificare i cavoli senza sfamare la capra, che di quel pasto non aveva bisogno » <sup>(214)</sup>. Tenere distinti e autonomi ordini scientifici che sono diversi è la soluzione per non ricadere nel pericolo della « contemperanza eclettica ». La scienza giuridica (la capra) non ha

---

<sup>(212)</sup> Utilizzo la formula “metodo giuridico” sostanzialmente nell’accezione indicata da M. FIORAVANTI in *Savigny e la scienza di diritto pubblico del diciannovesimo secolo*, in *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della costituzione tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 57-58.

<sup>(213)</sup> « L’aver ecceduto nell’un senso non ha avuto nemmeno il vantaggio negativo di premunire contro l’eccesso opposto; e l’abuso degli esami di ordine meramente filosofico, degenerazione dell’elemento teorico nel diritto, si è accompagnato con l’abuso della trattazione esegetica, degenerazione dell’elemento pratico » (V.E. ORLANDO, *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico* (1889), in *Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881-1940) coordinati in sistema*, Milano, Giuffrè, 1954, p. 7).

<sup>(214)</sup> Ivi, p. 20.

bisogno di un pasto divenuto indigesto e i suoi cavoli li trova nel proprio terreno senza, del resto, dover interrompere, come una muraglia cinese, « la comunicazione con altri elementi di ordine scientifico diverso » (215).

Tuttavia, sarebbe sbagliato identificare il problema del “metodo” con questo solo *programma* così come fermarsi allo schema “orlandiani/non orlandiani” restando alla superficie degli enunciati metodologici (216). In realtà mi sembra che lo *scarto* del *canone eclettico*, rigettato dal mondo “puro” e “sistematico” del metodo giuridico, si conservi ancora come *rovina* produttiva. Al centro restano due questioni decisive: la capacità di rappresentare e di modellizzare la dimensione del “politico” nello Stato liberale (217); l’antropologia giuridica del “genio nazionale” nella lunga e sofferta stagione dell’unificazione italiana (218). Il terreno di “sopravvivenza” del *canone eclettico*, espunto, almeno a livello programmatico, dal modello statocentrico, è da identificare anzitutto con la cultura degli “enciclopedismi”, a cominciare da quello manciniano che ispirerà la grande opera-dizionario dell’*Enciclopedia giuridica italiana* (219), disposizione e accumulo “conservatore” dei saperi complessi ed eterogenei del giurista. Anche il singolare tentativo di Brugi di rinnovare l’enciclopedia con metodo organico, coniugando criterio storico savignyano e filosofia positiva (220), non riuscì a invertire il senso di marcia della progressiva frammentazione specialistica degli ambiti disciplinari del diritto e della stessa crisi dell’insegnamento enciclopedico (221).

(215) Ivi, pp. 19-20.

(216) Come osserva P. COSTA, *Lo Stato immaginario*, cit., pp. 433 e 439.

(217) Per un’analisi che mette al centro il rapporto problematico tra “giuridico” e “politico” nella storia dell’idea di nazione v. F. COLAO, *L’idea di nazione nei giuristi italiani tra ottocento e Novecento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 30, 2001, pp. 255-360.

(218) L’ha colto R. RUFFILLI, *Lo Stato liberale in Italia*, in *Il liberalismo in Italia e in Germania dalla Rivoluzione del ’48 alla prima guerra mondiale*, a cura di N. Matteucci, R. Lill, Bologna, Il Mulino, 1980, pp. 485-506.

(219) Cfr. C. VANO, « *Edifizio della scienza nazionale* », cit.

(220) Sul punto la critica di P. GROSSI, *“La scienza del diritto privato”. Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo 1893-1896*, Milano, Giuffrè, 1988, p. 34. Già Enrico Pessina aveva parlato nel 1863 de *La nuova enciclopedia*.

(221) Su questo profilo v. F. TREGGIARI, *Enciclopedia e ‘ricerca positiva’*, cit. Sulla

Al centro continua a campeggiare il culto vichiano, con la sua polivalenza simbolica e la sua plurivalenza ideologica. « Col trionfo, a partire dagli anni ottanta, delle correnti positivistiche ed evoluzionistiche, la prospettiva culturale cambierà radicalmente ed il diagramma storico del pensiero italiano verrà a subire una netta curvatura in senso scientifico e ‘positivo’. Al nome di Vico saranno associati quelli di Romagnosi e di Cattaneo, a testimoniare la continuativa e dominante presenza, anche nell’esperienza culturale italiana dell’Ottocento, di una concezione di pensiero improntata alla ricerca e all’analisi sistematica dei ‘fatti’ » (222). Se è indubbio che nel binomio Vico-Romagnosi, il *focus* venga posto, nella seconda metà del secolo, su quest’ultimo « grande precursore della filosofia scientifica del diritto contemporaneo in Italia » (223), nondimeno a me sembra che l’asse principale di questa traiettoria non consista in una sorta di successione tra l’abusato vichismo (224) della fase storiconazionalista e il ritorno al Romagnosi sensista e “sociologo” (225). In realtà, come ho cercato di dire, il *canone eclettico* come *strato*

---

presenza culturale e sulle attitudini metodologiche del romanista Biagio Brugi cfr. G. MARINO, *Positivismo e giurisprudenza. Biagio Brugi nella congiunzione di scuola storica filosofia positiva*, Napoli, ESI, 1986; Id., *Biagio Brugi e il “metodo storico” nella determinazione dei principi del diritto*, in « Index », 16, 1988, pp. 299-325; L. LABRUNA, *Appunti su società e Stato in Biagio Brugi*, in « Index », 16, 1988, pp. 326-360; M. MECCARELLI, *Un senso moderno di legalità. Il diritto e la sua evoluzione nel pensiero di Biagio Brugi*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 30, 2001, t. I, pp. 363-476.

(222) F. TREGGIARI, *Enciclopedia e ‘ricerca positiva’*, cit., pp. 180, 201.

(223) G. D’AGUANNO, *Gian Domenico Romagnosi, filosofo e giureconsulto*, Palermo, Sciarrino, 1902, p. 4.

(224) Come è noto, è stato Benedetto Croce a porre le basi per una lettura “ciclica” della fortuna di Vico presso la cultura italiana ed europea. Il periodo 1861-1900, dopo quello della fama tardiva ma incontrastata in età romantica (e prima del grande ritorno idealistico dello « storicismo assoluto »), è visto da Fausto Nicolini come la fase di « ”barbarie” positivistica » che portò a far scemare l’interesse per Vico (B. CROCE-F. NICOLINI, *Bibliografia vichiana. Accresciuta e rielaborata*, cit., vol. I, p. 5), ovvero, in alcuni casi, a conservare solo il Vico “minore”, improbabile precursore di Comte e di Spencer (Ivi, vol. II, p. 674).

(225) F. TREGGIARI, *Enciclopedia e ‘ricerca positiva’*, cit., p. 180, richiama i lavori di Levi, Carle, Vadalà-Papale. Più in generale è impressionante il numero di contributi dedicati a Romagnosi pubblicati a cavaliere tra Otto e Novecento. E tuttavia non bisogna trascurare la lettura “positivista” di Vico in autori come Vanni, Carle o Levi. Cfr. G. MARINO, *Positivismo e giurisprudenza*, cit., pp. 59-60.

*profondo* della cultura giuridica italiana e dell'antropologia del giurista risorgimentale prima, nazionale poi, affonda le sue radici nei primi decenni dell'Ottocento e si sviluppa in una complessa prospettiva sincronica. Certo, in quanto *canone* può essere utilizzato in forme e secondo articolazioni e adattamenti variabili nel tempo e nello spazio. Quello *strato* opera anche quando non si "vede" e spesso le accuse di eclettismo che vengono mosse ai "fondatori" del positivismo sociologico italiano <sup>(226)</sup>, come Icilio Vanni <sup>(227)</sup>, sottolineano la permanenza di un "metodo" e di sintesi enciclopediche "interdisciplinari". Il *canone eclettico* funziona talvolta come *filtro* attraverso il quale leggere, non senza "infedeltà" interpretative, i presupposti della nuova *dottrina generale della società*. Angelo Majorana, tra gli esponenti della cd. "scuola sociologica di diritto pubblico", nella prefazione ai suoi *Primi principii della sociologia* <sup>(228)</sup> così traccia la sua ideale genealogia, una sorta di "racconto" generazionale: « Ma qui egli sente il dovere di dichiarare che, pur

---

<sup>(226)</sup> « [...] la logica applicata ci ha insegnato da un pezzo che una scienza non può dirsi costituita, se non quando se ne sieno risolte le questioni generali e fondamentali, vale a dire fissato in base ai suoi caratteri differenziali l'oggetto e con questo il campo e i limiti, determinato il posto che occupa nel sistema delle scienze o gruppi di scienze affini, distinte la parti, assegnato il metodo, indicato lo scopo. È dunque un lavoro essenzialmente ed eminentemente critico che si richiede per la sociologia, un lavoro propedeutico di sistemazione, di organizzazione, di orientazione », I. VANNI, *Prime linee di un programma critico di sociologia*, Perugia, Santucci, 1888, poi in *Saggi di filosofia sociale e giuridica*, Bologna, Zanichelli, 1906, pp. 426-427. Paolo Grossi, osservando questa temperie a partire dagli anni '70 ha notato come « [...] il giurista nuovo [...] non si isola dalla intelligenza circolante ma tende ad inserirvisi e a sorprendere nel territorio del giuridico diramazioni vitali che provengono da fuori; parla ora, come non ha mai fatto, di hegelismo e vichismo, darwinismo e spenserismo, cedendo, nel furore d'una avventura prometeica, alla sorprendente anche se inane tentazione d'una nuova fondazione epistemologica della scienza giuridica. E lavora a contatto di gomito con i non-giuristi e si mescola con essi quasi domandando loro un salvataggio o un arricchimento » ('*Un altro modo di possedere*'. *L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, Giuffrè, 1977, p. 201).

<sup>(227)</sup> G. D'AMELIO, *Positivismo, storicismo, materialismo storico in Icilio Vanni*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 3-4, 1974-75, t. I, p. 431.

<sup>(228)</sup> A. MAJORANA, *I primi principii della sociologia. Libri VI*, Roma, Loescher, 1891, pp. 14-15. Sull'opera di Majorana ho scritto di recente *Lo Stato giuridico e la costituzione sociale. Angelo Majorana e la giuspubblicistica di fine secolo*, in *Angelo Majorana. Giurista, statista, politico*, Ragusa, 2010, in corso di pubblicazione.

essendosi largamente informato alla letteratura straniera, in ispecie inglese, egli non poco ha avuto da apprendere dagli scrittori italiani. Né parla dei vecchi e colossali, come G.B. Vico e G.D. Romagnosi, di cui professasi, per molti riguardi, convinto ed impenitente seguace [...]. In particolar modo, poi, sente il debito di manifestare il proprio animo grato al suo primo ed ottimo maestro di filosofia del diritto, Filomusi Guelfi, alla cui dotta e rigorosa scuola educò la mente, nelle ricerche filosofiche ».

È giusto chiedersi « se, dopo tutto, metafore, comparazione, “eclettismi” non funzionassero spesso da veri e propri dispositivi concettuali, capaci di mettere in comunicazione tra loro analisi, categorie, senso comune prodotti all’interno di scienze diverse, per ritradurle poi in altre pratiche ed estendere così realmente, con uno sforzo costante di mediazione, assetti scientifici definiti lungo la linea, in una età, come Loria aveva affermato, di idee medie e di compromesso, una sorta di lunga cerniera tra gli specialismi e una loro comune costituzione teorica »<sup>(229)</sup>. Non si trattava però solo di dispositivi concettuali. Al fondo, in quella fase, si trattava di scegliere tra la *ricostruzione giuridica del diritto* e una *teoria “giuridica” delle scienze sociali*. Un’opzione, questa, tutt’altro che priva di conseguenze. E non sembrava più possibile salvare capra e cavoli.

---

<sup>(229)</sup> P. BENEDEUCE, « *Punto di vista amministrativo* » e *Stato di diritto: aspetti del germanesimo dei giuristi italiani alla fine dell’Ottocento*, in « *Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento* », X, 1984, p. 141. Vedi anche *supra*, nota 67.